Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/1142

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0000/142/1142

GAZZETTA UFFICIALE
NOV. 1944

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 2 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 276.

Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore . . . . . Pag. 489

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 277.

Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno . . . . . Pag. 490

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 278.

Cambiamento della denominazione Reale Unione Nazionale Aeronautica in «Reale Aero Club d'Italia». Pag. 490

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Composizione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 276.

Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1942, n. 791;

Visto l'art 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro pel tesoro e col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 4 6 4 1

In Italia e Colonie { semestrale » 100 / trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 — All'Estero { semestrale » 200 / trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8

In Italia e Colonie { semestrale » 60 / trimestrale » 30 / Un fascicolo » 4 — All'Estero { semestrale » 120 / trimestrale » 60 / Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. — All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 276.

Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore . . . . . Pag. 489

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 277.

Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno . . . . . Pag. 490

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 278.

Cambiamento della denominazione Reale Unione Nazionale Aeronautica in «Reale Aero Club d'Italia». Pag. 490

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Composizione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli. Pag. 490

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro:

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale . . . . . Pag. 491

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie . . . . . Pag. 491

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 491

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 276.

Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 giugno 1942, n. 794;
Visto l'art 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro pel tesoro e col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1943 gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle *A* e *B* ad essa allegate, sono aumentate del 70%.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

0 4 6 5 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 395. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 277.

Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi di cancelleria;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 841, contenente norme relative ai proventi delle cancellerie giudiziarie;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia d'intesa con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, la misura dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno, a norma della tabella allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 841, è aumentata del cento per cento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 278.

Cambiamento della denominazione Reale Unione Nazionale Aeronautica in « Reale Aero Club d'Italia ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 208;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1936, n. 381;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri *ad interim* per gli affari esteri e per l'Africa Italiana e con i Ministri per l'interno, per le finanze, pel tesoro e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Reale Unione Nazionale Aeronautica, a decorrere dal 1° agosto 1944, riprende il nome di « Reale Aero Club d'Italia ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SIGLIENTI — SOLERI — CERABONA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 99. — RAPISARDA

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Composizione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;
Ritenuta la necessità di provvedere subito alla determinazione dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 277.

Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi di cancelleria;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 841, contenente norme relative ai proventi delle cancellerie giudiziarie;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia d'intesa con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, la misura dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno, a norma della tabella allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 841, è aumentata del cento per cento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 373. — TESTA

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri *ad interim* per gli affari esteri e per l'Africa Italiana e con i Ministri per l'interno, per le finanze, pel tesoro e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Reale Unione Nazionale Aeronautica, a decorrere dal 1° agosto 1944, riprende il nome di « Reale Aero Club d'Italia ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SIGLIENTI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1944
Registro Aeronautica n. 1, *foglio n.* 99. — RAPISARDA

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Composizione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;

Ritenuta la necessità di provvedere subito alla determinazione dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli;

Decreta:

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio, da eleggersi con le modalità prescritte dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250, si compone di otto agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma e di quattro presso quella di Napoli.

Roma, addì 24 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

0 4 6 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale

Con decreto Ministeriale del 28 ottobre 1944, il dott. Salvatore Cambiano è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Con decreto Ministeriale del 28 ottobre 1944, l'avv. Federico Mazzuoli è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 18 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,55
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 19 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	93,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,10
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951	»	89,10

Media dei titoli del 20 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,05
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,05

Media dei titoli del 23 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,20
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,05

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 4 6 8 1

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 4 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.
Concessione ai contadini delle terre incolte . Pag. 493

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.
Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica . . . . . Pag. 494

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.
Istituzione dell'Unità aerea . . . . . Pag. 495

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 495

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per l'[illegible]

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.
Concessione ai contadini delle terre incolte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro:

Abbiamo [illegible]

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 4 6 9

al solo "BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI" (cartelle di titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le Inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.

Concessione ai contadini delle terre incolte . Pag. 493

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.

Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica . . . . . Pag. 494

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.

Istituzione dell'Unità aerea . . . . . Pag. 495

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 495

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori . . . . . Pag. 496

Ministero del tesoro:

Medie dei titoli . . . . . Pag. 496

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo) . . Pag. 496

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 496

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.

Concessione ai contadini delle terre incolte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le associazioni dei contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici che risultino non coltivati o insufficientemente coltivati in relazione alle loro qualità, alle condizioni agricole del luogo e alle esigenze culturali dell'azienda in relazione con le necessità della produzione agricola nazionale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

Art. 2.

I sequestratari di beni fascisti colpiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono, qualora trattisi di conduzione diretta e qualora non si ricada nel caso contemplato nell'art. 1, affidare l'azienda a cooperative di contadini che diano sufficienti garanzie di mantenere l'azienda nel grado di produttività raggiunto.

Art. 3.

La istanza per la concessione dei terreni è esaminata, sentite le parti o i loro delegati, da una Commissione provinciale, composta del presidente del Tribunale del capoluogo o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari di terre e da un rappresentante dei contadini, nominati dal prefetto, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali. Fa anche parte della Commissione, con voto consultivo, l'ispettore agrario provinciale.

Art. 4.

La Commissione, se ritiene doversi accogliere l'istanza, determina, in caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità da corrispondere al proprietario, avvalendosi eventualmente del parere di periti nominati dalle stesse parti.

Stabilisce inoltre la data e le modalità della presa di possesso dei terreni, ed il termine entro cui dovrà essere iniziata la coltivazione delle terre concesse, che non potranno essere comunque subaffittate o cedute.

Demanda all'Ispettorato agrario provinciale assistito da due periti nominati dalle parti, la formulazione del disciplinare della concessione che deve contenere l'inventario di consegna e le norme di conduzione.

Art. 5.

La decisione della Commissione deve essere emessa nel termine massimo di giorni quindici dalla presentazione della domanda.

Il decreto di concessione viene emesso dal prefetto, uniformemente alla decisione adottata dalla Commissione, nel termine massimo di cinque giorni dalla de-

Art. 6.

La inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti importa la decadenza della concessione, che sarà pronunziata con decreto prefettizio, su conforme parere della Commissione.

Contro il decreto è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura, entro il termine di quindici giorni dalla relativa notifica.

Art. 7.

I concessionari possono usufruire di tutte le agevolazioni consentite dalla vigente legislazione in materia di operazioni di credito agrario di esercizio.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 186. — SICA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.

Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La istanza per la concessione dei terreni è esaminata, sentite le parti o i loro delegati, da una Commissione provinciale, composta del presidente del Tribunale del capoluogo o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari di terre e da un rappresentante dei contadini, nominati dal prefetto, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali. Fa anche parte della Commissione, con voto consultivo, l'ispettore agrario provinciale.

Art. 4.

La Commissione, se ritiene doversi accogliere l'istanza, determina, in caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità da corrispondere al proprietario, avvalendosi eventualmente del parere di periti nominati dalle stesse parti.

Stabilisce inoltre la data e le modalità della presa di possesso dei terreni, ed il termine entro cui dovrà essere iniziata la coltivazione delle terre concesse, che non potranno essere comunque subaffittate o cedute.

Demanda all'Ispettorato agrario provinciale assistito da due periti nominati dalle parti, la formulazione del disciplinare della concessione che deve contenere l'inventario di consegna e le norme di conduzione.

Art. 5.

La decisione della Commissione deve essere emessa nel termine massimo di giorni quindici dalla presentazione della domanda.

Il decreto di concessione viene emesso dal prefetto, uniformemente alla decisione adottata dalla Commissione, nel termine massimo di cinque giorni dalla decisione.

La durata della concessione non può oltrepassare i quattro anni agrari.

Il decreto non è soggetto ad impugnazione nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria, tranne nella parte relativa all'indennità per la quale, con le forme del giudizio ordinario, le parti possono adire l'autorità giudiziaria entro il perentorio termine di giorni quindici dalla data della ricevuta comunicazione del decreto prefettizio.

lazioni consentite dalla vigente legislazione in materia di operazioni di credito agrario di esercizio.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 186. — SICA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.

Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

0 4 7 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra potranno essere destinati a ricoprire cariche presso Comandi, Uffici, Commissioni ed ogni altro Ente della Regia aeronautica o presso organi similari ufficiali o funzionari civili aventi grado inferiore a quello prescritto da disposizioni di legge o da qualsiasi altro ordinamento.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 102. — RAPISARDA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.
Istituzione dell'Unità aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra potranno essere destinati a ricoprire cariche presso Comandi, Uffici, Commissioni ed ogni altro Ente della Regia aeronautica o presso organi similari ufficiali o funzionari civili aventi grado inferiore a quello prescritto da disposizioni di legge o da qualsiasi altro ordinamento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 101. — RAPISARDA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Robbe Mauro, residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Melfi, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 gennaio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: MELOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. D'Urso Giuseppe, residente nel comune di San Giovanni la Punta, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 aprile 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MELOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato [illegible] si porta a conoscenza che, con decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1850016

mandi, Uffici, Commissioni ed ogni altro Ente della Regia aeronautica o presso organi similari ufficiali o funzionari civili aventi grado inferiore a quello prescritto da disposizioni di legge o da qualsiasi altro ordinamento.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 102 — RAPISARDA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.
Istituzione dell'Unità aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 ottobre 1943 è istituita l'Unità aerea, equiparata a tutti gli effetti alla Squadra aerea.

Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 101. —

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Robbe Mauro, residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Melfi, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 gennaio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. D'Urso Giuseppe, residente nel comune di San Giovanni la Punta, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 aprile 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Tagliarini Giovan Francesco, residente nel comune di Cammarata, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 dicembre 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori.

Con decreto Luogotenenziale del 27 agosto 1944, l'onorevole Achille Grandi è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità — Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori — con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,10
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

Media dei titoli del 25 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	2 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	[illegible]

Media dei titoli del 26 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,10
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

MINISTERO DEL TESORO

VIGILANZA SUL RISPARMIO E SUL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo).

Nella seduta tenuta il 5 febbraio 1944 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva, in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo), il sig. rag. Lo Curto Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 71 del 20 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Media dei titoli del 24 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,10
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 6 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

Media dei titoli del 25 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	2 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo).

Nella seduta tenuta il 5 febbraio 1944 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva, in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo), il sig. rag. Lo Curto Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 71 del 20 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 4 7 6 1

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 78

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 7 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppp.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. anno L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.
Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali . . . . . Pag. 497

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.
Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.
Accelerameuto della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo tra i contadini . . . . . Pag. 499

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.
Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione . . . . . Pag. 500

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, numero 453;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, ecc.)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali . . . . . Pag. 497

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini . . . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione . . . . . Pag. 500

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino . . . . . Pag. 503

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia « E.N.D.S.I. ». Pag. 504

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 504

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, numero 453;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino ad un anno dalla conclusione della pace il Ministro pel tesoro è autorizzato a consentire, di anno in anno, la sospensione dell'obbligo del versamento, da parte delle provincie e dei comuni delle rate di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per tutti indistintamente i mutui loro concessi.

Rimane ferma la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i mutui per i quali il concorso stesso è stato concesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 4 7 8 1

Art. 2.

Sulle somme che in applicazione del presente decreto non saranno versate alle pattuite scadenze sono dovuti gli interessi nella stessa misura di quella stipulata per il mutuo.

Tali interessi faranno esclusivamente carico agli Enti locali.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 devono essere destinate dalle provincie e dai comuni solamente alle spese obbligatorie di bilancio, desivanti dall'attuale stato di guerra.

Art. 4.

L'ammontare delle rate differite, con gli interessi ad esse afferenti, verrà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote di importo non superiore a quello stabilito per la estinzione del mutuo stesso.

Alla relativa sistemazione sarà provveduto entro l'anno successivo alla conclusione della pace.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti di cui al presente decreto, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 139. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non si renda possibile la ricostituzione della Commissione di vigilanza sui servizi della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, le funzioni della Commissione stessa sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 137. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti i Regi decreti 3 agosto 1891, n. 510, e 6 agosto 1891, n. 518;

Visti i Regi decreti 22 maggio 1924, n. 751; 28 agosto 1924, n. 1484; 16 maggio 1926, n. 895, convertiti in legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la legge 16 marzo 1931, n. 377;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

bligatorie di bilancio, desiranti dall'attuale stato di guerra.

Art. 4.

L'ammontare delle rate differite, con gli interessi ad esse afferenti, verrà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote di importo non superiore a quello stabilito per la estinzione del mutuo stesso.

Alla relativa sistemazione sarà provveduto entro l'anno successivo alla conclusione della pace.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti di cui al presente decreto, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 139. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1941, n. 141;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento della gestione della Cassa depositi e prestiti e delle altre aziende e istituzioni annesse;

Ritenuto che la Commissione di vigilanza nelle attuali contingenze e per la sua stessa composizione non potrebbe esercitare le sue attribuzioni ne essere ricostituita;

stessa sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 137. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 3 agosto 1891, n. 510, e 6 agosto 1891, n. 518;

Visti i Regi decreti 22 maggio 1924, n. 751; 28 agosto 1924, n. 1481; 16 maggio 1926, n. 895, convertiti in legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la legge 16 marzo 1931, n. 377;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I commissari per la liquidazione degli usi civici, su richiesta dei Comuni e delle Università o Associazioni agrarie, possono, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonchè della legge 16 marzo 1931, n. 377, la concessione ad utenza con l'obbligo di migliorare, delle terre conve-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nientemente utilizzabili per la cultura agraria di cui al 1° comma dell'art. 11 della sopra detta legge 16 giugno 1927.

Art. 2.

La concessione è fatta mediante ripartizione in quote, costituenti congrue unità colturali, da assegnarsi ai capi famiglia indicati nell'art. 51 del regolamento di esecuzione 26 febbraio 1928, n. 332, che siano coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelli meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Art. 3.

Il piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di miglioria che i concessionari debbono eseguire, dei canoni da imporsi a costoro nonchè del termine infra il quale le opere di miglioria debbono essere eseguite, è compilato dal tecnico comunale o da altro tecnico, all'uopo incaricato dal Comune, dalla Università o Associazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4.

Compilato il piano di ripartizione, il sindaco od il presidente dell'Università od Associazione agraria formula un bando da pubblicarsi nell'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a concorrere alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.

Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.

Art. 5.

Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo) e degli articoli 50, 52, 53, 54, 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928 n. 332.

Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però redatti in carta semplice.

Art. 6.

Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con

Il verbale di sorteggio è subito trasmesso al commissario il quale constatatane la regolarità, emana, entro cinque giorni il decreto di assegnazione. Questo decreto costituisce il titolo dei quotisti.

Art. 7.

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta con l'obbligo della osservanza delle condizioni stabilite nel piano di ripartizione da accertarsi dall'Ispettorato provinciale agrario.

Le unità fondiarie non possono in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente.

Le unità fondiarie ridevolute o abbandonate sono riassegnate a norma degli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Eseguite le migliorie di cui all'art. 3, che sono di volta in volta accertate dall'ispettore provinciale agrario, il commissario provvede a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue. All'atto della concessione in enfiteusi sono fissati i canoni definitivi, a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 8.

Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente decreto, in pendenza delle operazioni di liquidazione degli usi civici sulle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli Enti interessati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, salva la liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agrarie, una quota parte dei terreni sui quali pacificamente si esercita l'uso civico di semina.

La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9.

I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, preveduti dal presente decreto sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi tributo e dai diritti catastali di voltura.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di miglioria che i concessionari debbono eseguire, dei canoni da imporsi a costoro nonchè del termine entro il quale le opere di miglioria debbono essere eseguite, è compilato dal tecnico comunale o da altro tecnico, all'uopo incaricato dal Comune, dalla Università o Associazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4.

Compilato il piano di ripartizione, il sindaco od il presidente dell'Università od Associazione agraria formula un bando da pubblicarsi nell'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a concorrere alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.

Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.

Art. 5.

Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo) e degli articoli 50, 52, 53, 54, 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928 n. 332.

Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però redatti in carta semplice.

Art. 6.

Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, la quale forma l'elenco degli aventi diritto nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione delle domande stesse.

Il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria, alla sua volta, trasmette tutti gli atti ed i ricorsi al commissario per gli usi civici, il quale deve formare l'elenco definitivo entro il termine di giorni quindici dalla ricezione degli atti e dei ricorsi.

Nella prima domenica successiva alla formazione definitiva dell'elenco la Commissione di cui all'art. 52 del regolamento di esecuzione procede al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Le unità fondiarie ridevolute o abbandonate sono riassegnate a norma degli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Eseguite le migliorie di cui all'art. 3, che sono di volta in volta accertate dall'ispettore provinciale agrario, il commissario provvede a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue. All'atto della concessione in enfiteusi sono fissati i canoni definitivi, a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 8.

Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente decreto, in pendenza delle operazioni di liquidazione degli usi civici sulle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli Enti interessati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, salva la liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agrarie, una quota parte dei terreni sui quali pacificamente si esercita l'uso civico di semina.

La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9.

I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, preveduti dal presente decreto sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi tributo e dai diritti catastali di voltura.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GULLO

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 312.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
04821

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il procedimento per l'epurazione prevista dal titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, denunziano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso, riguardanti quei dipendenti per i quali possono rendersi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denunzia alle Commissioni giudicatrici che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'incolpato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenutigli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione [illegible] alle Commissioni di primo grado nei riguardi

Art. 4.

La Commissione di primo grado, ricevuta la richiesta di procedimento con gli atti relativi, provvede a contestare all'interessato gli addebiti con invito a presentare le deduzioni entro un termine prefisso, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni dieci.

Entro questo termine l'interessato ha facoltà di consultare gli atti nella segreteria della Commissione.

Art. 5.

Le deduzioni difensive sono presentate alla segreteria della Commissione.

L'impiegato che risiede in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione può presentare le sue deduzioni al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio le deduzioni alla segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli elementi raccolti e delle deduzioni dell'interessato, compie le indagini che ritiene necessarie ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e quindi adotta le sue deliberazioni succintamente motivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, la Commissione per l'epurazione, in luogo della dispensa dal servizio, delibera l'applicazione di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter escludere la settarietà o la intemperanza fascista.

Art. 8.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione quando le qualifiche indicate nell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono state attribuite senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione nei riguardi di coloro che siano stati ufficiali della m.v.s.n. per effetto di incorporazioni collettive nella milizia di reparti provenienti da altri corpi dello Stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di coloro che abbiano sfruttato l'attribuzione delle qualifiche e l'incorporazione nella milizia per conseguire vantaggi particolari diversi da quelli preveduti in via generale per tutti co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il procedimento per l'epurazione prevista dal titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, denunziano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso riguardanti quei dipendenti per i quali possono rendersi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denunzia alle Commissioni giudicatrici che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'incolpato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenutigli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del decreto legislativo suddetto.

Art. 3.

L'Alto Commissario può chiedere alle Amministrazioni informazioni e documenti, che non possono essere rifiutati.

Se essi involgono segreti politici o militari, occorre l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può stabilire le modalità da seguire per la visione o la consegna dei documenti.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio le deduzioni alla segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli elementi raccolti e delle deduzioni dell'interessato, compie le indagini che ritiene necessarie ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e quindi adotta le sue deliberazioni succintamente motivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, la Commissione per l'epurazione, in luogo della dispensa dal servizio, delibera l'applicazione di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter escludere la settarietà o la intemperanza fascista.

Art. 8.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione quando le qualifiche indicate nell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono state attribuite senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione nei riguardi di coloro che siano stati ufficiali della M.V.S.N. per effetto di incorporazioni collettive nella milizia di reparti provenienti da altri corpi dello Stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di coloro che abbiano sfruttato l'attribuzione delle qualifiche e l'incorporazione nella milizia per conseguire vantaggi particolari diversi da quelli previsti in via generale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 9.

I ricorsi dell'interessato e dell'Alto Commissario avverso la deliberazione della Commissione di primo grado sono presentati nella segreteria della detta Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale.

L'impiegato che risiede in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione di primo grado può presentare il ricorso al capo dell'ufficio al quale è addetto.

0 4 8 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio il ricorso alla segreteria della Commissione di primo grado per il corso ulteriore.

Art. 10.

Le conclusioni delle Commissioni di epurazione sono dalle rispettive segreterie comunicate all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11.

L'Alto Commissario, qualora ravvisi sussistere contro un impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione elementi tali da rendere necessaria la sospensione dall'ufficio, ne fa proposta motivata al Ministro o al Prefetto competente per l'adozione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Il Ministro o il Prefetto, qualora non ritenga di accogliere la richiesta dell'Alto Commissario, gliene dà subito avviso e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la decisione definitiva.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendenza del procedimento di epurazione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'Alto Commissario, quando vengono meno gli elementi che lo abbiano reso necessario. Nel caso di parere negativo la detta autorità può provocare la decisione definitiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

La Commissione centrale per l'epurazione ha i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni di primo grado dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Davanti alla Commissione centrale possono essere prodotti nuovi elementi sia da parte dell'interessato sia da parte dell'Alto Commissario.

La Commissione centrale può concludere per una sanzione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Alto Commissario non abbia proposto ricorso.

Art. 13.

L'epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Nel caso di commissione unica per più aziende, ferma restando la norma del comma precedente, l'autorità competente può designare il secondo membro tra il personale di una qualunque delle aziende stesse.

La disposizione del primo comma si applica anche alle aziende riconosciute di interesse generale nei confronti delle Amministrazioni che su di esse esercitano il controllo.

Art. 15.

In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le Commissioni di epurazione per gli enti previsti nel comma stesso e nell'art. 13 del presente decreto sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Alto Commissario, ferma restando, per la loro composizione, la disposizione dell'articolo precedente per le aziende ivi previste. Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo.

Può essere nominata una Commissione avente competenza per più di una provincia.

Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'interno; il secondo membro può essere scelto sia fra il personale del Comune sia fra quello del detto Ministero.

Le Commissioni di epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi e per quelle riconosciute di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, Sottocommissioni aventi competenza per il personale in servizio in una o più provincie.

Le Commissioni possono aver sede in provincia.

Art. 17.

In ogni provincia il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Art. 18.

Le Commissioni centrali, previste dall'art. 23, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159,

0485
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'Alto Commissario, qualora ravvisi sussistere contro un impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione elementi tali da rendere necessaria la sospensione dall'ufficio, ne fa proposta motivata al Ministro o al Prefetto competente per l'adozione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Il Ministro o il Prefetto, qualora non ritenga di accogliere la richiesta dell'Alto Commissario, gliene dà subito avviso e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la decisione definitiva.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendenza del procedimento di epurazione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'Alto Commissario, quando vengono meno gli elementi che lo abbiano reso necessario. Nel caso di parere negativo la detta autorità può provocare la decisione definitiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

La Commissione centrale per l'epurazione ha i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni di primo grado dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Davanti alla Commissione centrale possono essere prodotti nuovi elementi sia da parte dell'interessato sia da parte dell'Alto Commissario.

La Commissione centrale può concludere per una sanzione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Alto Commissario non abbia proposto ricorso.

Art. 13.

L'epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

I provvedimenti concernenti il personale delle aziende predette sono adottati dal Prefetto.

Art. 14.

Per le aziende speciali dipendenti da Amministrazioni o da Enti pubblici, quale secondo membro della Commissione di epurazione può essere nominato sia un funzionario dell'azienda interessata sia un funzionario dell'Amministrazione o dell'Ente pubblico da cui essa dipende.

stesso e dell'art. 15 del presente decreto, sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Alto Commissario, ferma restando, per la loro composizione, la disposizione dell'articolo precedente per le aziende ivi previste. Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo.

Può essere nominata una Commissione avente competenza per più di una provincia.

Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'interno; il secondo membro può essere scelto sia fra il personale del Comune sia fra quello del detto Ministero.

Le Commissioni di epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi e per quelle riconosciute di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo Luogoteneuziale 27 luglio 1944, n. 159, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, Sottocommissioni aventi competenza per il personale in servizio in una o più provincie.

Le Commissioni possono aver sede in provincia.

Art. 17.

In ogni provincia il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Art. 18.

Le Commissioni centrali, previste dall'art. 23, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri scelti dal Ministro competente, previo parere, ove esistano, degli organi incaricati della tenuta dell'albo in Roma, tra gli esercenti della professione, arte o mestiere, e di due altri membri designati dall'Alto Commissario.

Nella nomina delle Commissioni previste dal primo comma dell'articolo predetto, il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può prescindere dalla designazione degli organi incaricati della tenuta dell'albo, ove essi non esistano.

0 4 8 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 19.

Le Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, a termine dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, applicano i criteri di cui agli articoli 12, n. 1, 13 e 14 dello stesso decreto. Esse deliberano la cancellazione quando il comportamento dell'iscritto sia stato tale da compromettere il decoro e la dignità professionale o comunque da farlo ritenere indegno di continuare nell'esercizio professionale, arte o mestiere.

Negli altri casi, in luogo della cancellazione, viene disposta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Si applica anche agli iscritti negli albi la disposizione dell'art. 16 del decreto suddetto.

Nei casi in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'autorità governativa, la cancellazione dall'albo comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli albi hanno i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell'Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli albi rimettono gli elementi in loro possesso e le denunzie ad essi pervenute.

Nei casi di particolari gravità le Commissioni possono, in pendenza del procedimento per la revisione, sospendere dall'esercizio della professione, arte o mestiere, fino alla definizione del procedimento, le persone contro le quali si procede.

Art. 21.

I ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione per la revisione delle iscrizioni negli albi sono presentati nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale competente.

Art. 22.

Le deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli albi, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria comunicate agli organi incaricati della tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime.

Art. 23.

27 luglio 1944, n. 159, sia fatta in primo grado da una Commissione per due o più albi tenuti presso sedi vicine, quando ciò si ravvisi opportuno per il numero esiguo degli iscritti nei singoli albi.

Art. 25.

Agli effetti dei termini stabiliti dall'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, il procedimento per l'epurazione si considera iniziato dalla data della comunicazione degli addebiti all'interessato.

Per l'impiegato che sia stato sospeso dall'ufficio prima di tale comunicazione il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 16° giorno da quello in cui il decreto entrerà in vigore, quando la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della liberazione dei territori attualmente non liberati, risultino a carico di persone soggette a giudizio di epurazione gravi elementi concernenti addebiti che non poterono prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 27.

Quando ricorra la gravità preveduta dal secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25 luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla segreteria della competente Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme prescritto dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

disposta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Si applica anche agli iscritti negli albi la disposizione dell'art. 16 del decreto suddetto.

Nei casi in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'autorità governativa, la cancellazione dall'albo comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli albi hanno i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell'Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli albi rimettono gli elementi in loro possesso e le denunzie ad essi pervenute.

Nei casi di particolari gravità le Commissioni possono, in pendenza del procedimento per la revisione, sospendere dall'esercizio della professione, arte o mestiere, fino alla definizione del procedimento, le persone contro le quali si procede.

Art. 21.

I ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione per la revisione delle iscrizioni negli albi sono presentati nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale competente.

Art. 22.

Le deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli albi, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria comunicate agli organi incaricati della tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime.

Art. 23.

Alle Commissioni incaricate della revisione degli albi si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Qualora un unico organo sia incaricato della tenuta di più albi professionali, se il rilevante numero degli iscritti lo renda necessario, il Ministro competente può disporre che siano costituite Commissioni diverse per la revisione delle iscrizioni nei singoli albi.

Art. 24.

Il Ministro competente può disporre che la revisione degli albi, prevista dall'art. 23 del decreto legislativo ma di tale comunicazione il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 16° giorno da quello in cui il decreto entrerà in vigore, quando la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della liberazione dei territori attualmente non liberati, risultino a carico di persone soggette a giudizio di epurazione gravi elementi concernenti addebiti che non poterono prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 27.

Quando ricorra la gravità preveduta dal secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25 luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla segreteria della competente Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme prescritte dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 29.

L'impiegato, per il quale la Commissione di epurazione di primo grado si è pronunciata per la dispensa dal servizio, deve essere immediatamente sospeso ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLEO — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, sulla istituzione del Commissariato generale dell'alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, che dispone il passaggio del Commissariato generale della alimentazione alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti, in attesa dei risultati del censimento del bestiame, atti a salvaguardare ed incrementare il patrimonio bovino, bufalino ed equino, fortemente depauperato per causa di guerra e a seguito di macellazioni clandestine;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto all'art. 1 sono consentite, con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto:

a) le macellazioni di urgenza per malattia o per comprovata necessità e le carni vengono immesse al consumo secondo le modalità stabilite dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral), alla quale il sindaco del Comune comunica l'avvenuta macellazione con le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del possessore dell'animale;

b) specie, razza, categoria, età, peso vivo, qualità, resa;

c) referto sanitario in base al quale è stata autorizzata la macellazione;

d) prezzo e modalità dell'immissione delle carni al consumo.

Art. 4.

I possessori di bestiame, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, sono obbligati a denunciare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (Upsea) i capi di bestiame che intendono destinare alla macellazione.

La denuncia, da presentarsi al Comune di residenza del bestiame, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e recapito del possessore del bestiame;

b) specie, razza, categoria, età del bestiame;

c) ragioni per le quali si intende destinare l'animale alla macellazione.

Art. 5.

Il sindaco del Comune rimette immediatamente la denuncia all'Upsea che, in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Sepral ed in base alle denuncie ricevute, provvede ad indire ed organizzare appositi radunì oppure ad assegnare direttamente i capi di bestiame, allorquando non sia ritenuto conveniente indire radunì per lo scarso numero degli animali o per la loro particolare dislocazione.

L'Upsea, inoltre, dà comunicazione al possessore del bestiame della data e località del radunò o della disposta assegnazione del bestiamo indicando il nominativo dell'assegnatario.

Art. 6.

La valutazione del bestiame è fatta sulla base di apposita tabella compilata dall'autorità provinciale competente e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) in caso di radunò, da una Commissione nominata dal prefetto e composta da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dei macellai;

b) in caso di assegnazione diretta, di accordo fra il possessore del bestiame e l'acquirente assegnatario, e, ove non si raggiunga l'accordo, dal veterinario del Comune di residenza del bestiame.

Le determinazioni della Commissione e del veterinario sono definitive.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MANCINI — GULLO — CREMONA — GRONCHI.

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1. — PETA

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, sulla istituzione del Commissariato generale dell'alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, che dispone il passaggio del Commissariato generale della alimentazione alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti, in attesa dei risultati del censimento del bestiame, atti a salvaguardare ed incrementare il patrimonio bovino, bufalino ed equino, fortemente depauperato per causa di guerra e a seguito di macellazioni clandestine;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto all'art. 1 sono consentite, con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto:

a) le macellazioni di urgenza per malattia o per altra diversa causa;

b) le macellazioni di capi di bestiame di scarto o di riforma;

c) le macellazioni di capi di bestiame giovani che non possono essere destinati all'allevamento.

Art. 3.

Le macellazioni di urgenza, di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, ferme restando le disposizioni previste nel R. decreto 28 dicembre 1928, n. 3298, sono autorizzate dall'autorità sanitaria comunale soltanto in casi di

I possessori di bestiame, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, sono obbligati a denunciare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (Upsea) i capi di bestiame che intendono destinare alla macellazione.

La denuncia, da presentarsi al Comune di residenza del bestiame, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e recapito del possessore del bestiame;

b) specie, razza, categoria, età del bestiame;

c) ragioni per le quali si intende destinare l'animale alla macellazione.

Art. 5.

Il sindaco del Comune rimette immediatamente la denuncia all'Upsea che, in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Sepral ed in base alle denuncie ricevute, provvede ad indire ed organizzare appositi radunì oppure ad assegnare direttamente i capi di bestiame, allorquando non sia ritenuto conveniente indire radunì per lo scarso numero degli animali o per la loro particolare dislocazione.

L'Upsea, inoltre, dà comunicazione al possessore del bestiame della data e località del raduno o della disposta assegnazione del bestiamo indicando il nominativo dell'assegnatario.

Art. 6.

La valutazione del bestiame è fatta sulla base di apposita tabella compilata dall'autorità provinciale competente e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) in caso di raduno, da una Commissione nominata dal prefetto e composta da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dei macellai;

b) in caso di assegnazione diretta, di accordo fra il possessore del bestiame e l'acquirente assegnatario, e, ove non si raggiunga l'accordo, dal veterinario del Comune di residenza del bestiame.

Le determinazioni della Commissione e del veterinario sono definitive.

Art. 7.

La Commissione, in sede di valutazione del bestiame, accerta che gli animali presentati abbiano le caratteristiche richieste per la macellazione alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2; e qualora gli animali stessi presentino la possibilità di una ulteriore proficua utilizzazione, li consegna, per la destinazione al ripopolamento, agli acquirenti indicati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In tal caso i prezzi di tabella stabiliti dall'autorità provinciale competente vanno maggiorati del 20 %.

0 4 9 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Gli animali destinati alla macellazione sono consegnati, nel luogo di radunо, agli enti o persone designati dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie in favore delle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto le assegnazioni.

Art. 9.

Per ciascun radunо deve essere redatto, in triplice esemplare, un verbale contenente tutti gli elementi della valutazione da consegnarsi all'Ispettorato agrario, all'Upsea ed all'acquirente.

Il pagamento va fatto dall'acquirente assegnatario, nel luogo di radunо, direttamente al conferente il bestiame.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico all'acquirente e debbono essere corrisposte, nel luogo di radunо e nella misura e nei modi stabiliti dal prefetto, al presidente della Commissione, che provvede al pagamento delle spese di trasporto e alla corresponsione della diaria ai componenti della Commissione stessa.

Art. 11.

I prezzi di vendita delle carni sono stabiliti dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, sulla base del prezzo di acquisto del bestiame, delle spese sostenute per la valutazione, trasporto e simili, nonchè dei normali utili commerciali.

Art. 12.

La immissione al consumo delle carni è disciplinata dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, a norma delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entro in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia « E.N.D.S.I. ».

Con deliberazione del Comitato direttivo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), è stato nominato direttore generale amministrativo dell'Ente stesso l'ingegnere Giovanni Vicentini.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 72 del 24 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 73 del 26 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stiame.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico all'acquirente e debbono essere corrisposte, nel luogo di raduno e nella misura e nei modi stabiliti dal prefetto, al presidente della Commissione, che provvede al pagamento delle spese di trasporto e alla corresponsione della diaria ai componenti della Commissione stessa.

Art. 11.

I prezzi di vendita delle carni sono stabiliti dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, sulla base del prezzo di acquisto del bestiame, delle spese sostenute per la valutazione, trasporto e simili, nonchè dei normali utili commerciali.

Art. 12.

La immissione al consumo delle carni è disciplinata dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, a norma delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entro in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 72 del 24 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 73 del 26 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

in data 3 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 4 9 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 9 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51 236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 - semestrale » 100 - trimestrale » 50 - Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400 - semestrale » 200 - trimestrale » 100 - Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120 - semestrale » 60 - trimestrale » 30 - Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240 - semestrale » 120 - trimestrale » 60 - Un fascicolo » 8

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.
Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . . Pag. 505

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.
Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile . . . . . Pag. 506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.
Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale . . . . . Pag. 507

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 289.
Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa . . . . . Pag. 508

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali . . . . . Pag. 511

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 512

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 9 NOVEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 novembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », Città di Venezia » e « Città di Catania ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.

Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.

Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . Pag. 505

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile . . . . . Pag. 506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale . . . . . Pag. 507

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 289.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa . . . . . Pag. 508

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 290.

Composizione della Corte di Assise . . . . Pag. 508

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.

Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943 . . . . . Pag. 509

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici. Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario . . . . . Pag. 511

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali . . . . . Pag. 511

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 512

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 9 NOVEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 novembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », Città di Venezia » e « Città di Catania ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.

Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale;

Vista la legge 4 giugno 1934, n. 950, che apporta modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479;

Visto il R. decreto 21 novembre 1932, n. 2051, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul tiro a segno nazionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, recante modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale è posto alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, che vi provvede a mezzo dei propri organi.

Art. 2.

Gli organi di amministrazione della Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale sono sciolte.

Le attribuzioni ed i poteri esercitati dai predetti organi sono demandati ad un commissario straordinario da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Il commissario straordinario dipende dal Ministero della guerra.

Oltre ad esercitare i poteri e le attribuzioni di cui all'articolo precedente, egli provvede alla consegna dei campi e dei poligoni di tiro ai comandi di presidio del Regio esercito, secondo le direttive che gli saranno impartite dal detto Ministero della guerra.

Art. 4.

Entro i sei mesi dalla nomina, il commissario straordinario dovrà presentare al Ministero della guerra le proposte per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello pel tesoro, saranno emanate tutte le disposizioni che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma del Codice civile sono apportate allo stesso Codice ed alle disposizioni che lo precedono le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del lavoro è abrogata, rimanendo soppressa, nell'art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima.

Art. 3.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, l'art. 811 e il 2° comma dell'art. 1371 del Codice civile.

Nel secondo comma dell'art. 147 del Codice civile sono soppresse le parole « e al sentimento nazionale fascista »; nell'art. 1175 le parole « in relazione ai principii della solidarietà corporativa »; nell'art. 2060 le parole « secondo i principii della Carta del lavoro » e nell'art. 2071 le parole « per attuare i principii della Carta del lavoro e ».

Restano inoltre abrogati, in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonchè il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2428 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice.

Art. 4.

0 4 9 5
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale è posto alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, che vi provvede a mezzo dei propri organi.

Art. 2.

Gli organi di amministrazione della Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale sono sciolte.

Le attribuzioni ed i poteri esercitati dai predetti organi sono demandati ad un commissario straordinario da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Il commissario straordinario dipende dal Ministero della guerra.

Oltre ad esercitare i poteri e le attribuzioni di cui all'articolo precedente, egli provvede alla consegna dei campi e dei poligoni di tiro ai comandi di presidio del Regio esercito, secondo le direttive che gli saranno impartite dal detto Ministero della guerra.

Art. 4.

Entro i sei mesi dalla nomina, il commissario straordinario dovrà presentare al Ministero della guerra le proposte per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello pel tesoro, saranno emanate tutte le disposizioni che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 226. — EMANUEL

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma del Codice civile sono apportate allo stesso Codice ed alle disposizioni che lo precedono le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del lavoro è abrogata, rimanendo soppressa, nell'art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima.

Art. 3.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, l'art. 811 e il 2° comma dell'art. 1371 del Codice civile.

Nel secondo comma dell'art. 147 del Codice civile sono soppresse le parole « e al sentimento nazionale fascista »; nell'art. 1175 le parole « in relazione ai principii della solidarietà corporativa »; nell'art. 2060 le parole « secondo i principii della Carta del lavoro » e nell'art. 2071 le parole « per attuare i principii della Carta del lavoro e ».

Restano inoltre abrogati, in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonchè il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1944
Registro Giustizia n. 2, *foglio n.* 73. — TESTA

0 4 9 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 20 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale in vigore.

Art. 2.

Dopo l'art. 62 del Codice penale è aggiunto il seguente art. 62-*bis*:

« Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 ».

Art. 3.

Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del Codice penale.

Nell'art. 289, comma 1°, n. 3 del Codice penale sono soppresse le parole « al gran consiglio del fascismo ».

Nell'art. 290 dello stesso Codice penale sono soppresse le parole: « il gran consiglio del fascismo », e nell'art. 313, comma 3°, le parole « contro il gran consiglio del fascismo » e le altre « del gran consiglio del fascismo ».

Art. 4.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, [illegible] del Codice penale quando

1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

« Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° ».

Art. 6.

Il comma 3 dell'art. 74 del Codice di procedura penale è modificato nel modo seguente:

« Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

« Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda ».

Art. 7.

Agli articoli 468 e 470 del Codice di procedura penale sono sostituiti i seguenti:

Art. 468. — « Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese.

« Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

« In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola, se la domandano.

« La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale in vigore.

Art. 2.

Dopo l'art. 62 del Codice penale è aggiunto il seguente art. 62-*bis*:

« Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 ».

Art. 3.

Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del Codice penale.

Nell'art. 289, comma 1°, n. 3 del Codice penale sono soppresse le parole « al gran consiglio del fascismo ».

Nell'art. 290 dello stesso Codice penale sono soppresse le parole: « il gran consiglio del fascismo », e nell'art. 313, comma 3°, le parole « contro il gran consiglio del fascismo » e le altre « del gran consiglio del fascismo ».

Art. 4.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto prevedute negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Art. 5.

Nell'art. 596 del Codice penale sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° ».

Art. 6.

Il comma 3 dell'art. 74 del Codice di procedura penale è modificato nel modo seguente:

« Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

« Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda ».

Art. 7.

Agli articoli 468 e 470 del Codice di procedura penale sono sostituiti i seguenti:

Art. 468. — « Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese.

« Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

« In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola, se la domandano.

« La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore ».

Art. 470. — « Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, e in ogni altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta ».

0498
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Sul ricorso proposto, a termini degli articoli 640 e 647 del Codice di procedura penale, contro il decreto del giudice di sorveglianza decide con decreto motivato la Corte di appello in camera di consiglio e sul ricorso per revisione, proposto a termini degli articoli 641 e 647 dello stesso Codice, decide con decreto motivato la Corte di cassazione in camera di consiglio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 74. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 289.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 913, n. 453, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, concernente la istituzione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;
Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 83, riguardante la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del di-

Art. 1.

In caso di mancanza o di impedimento del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la rappresentanza legale della Direzione generale, per quanto si attiene al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa, è attribuita al Sottosegretario di Stato per il tesoro, in deroga al R. decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, numero 83.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 138. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 290.

Composizione della Corte di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti il decreto legislativo 6 agosto 1944, n. 170, ed il testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Corte di Assise, anche fuori dei casi preveduti nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170, è determinata dalle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935014

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 74. — TESIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, concernente la istituzione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 646 convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 83, riguardante la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del direttore generale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 138. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 290.

Composizione della Corte di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo 6 agosto 1944, n. 170, ed il testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Corte di Assise, anche fuori dei casi preveduti nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170, è determinata dalle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 12 del testo unico approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, circa il giuramento degli assessori all'atto della nomina, sono abrogate.

I giudici popolari chiamati a prestare servizio giurano all'inizio di ciascun dibattimento in conformità di quanto era stabilito per i giurati dall'art. 440 del Codice di procedura penale approvato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127. A tale scopo il presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della Corte di Assise li invita ad alzarsi e stando in piedi egli stesso legge la seguente formula:

« Con la ferma volontà di compiere, da uomini di onore, tutto il vostro dovere, e coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate e promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione o di favore, perchè la sentenza riesca, quale la società l'attende, affermazione sincera di verità e di giustizia ».

I giudici popolari sono chiamati ad uno ad uno; e ciascuno di essi risponde affermando: « Lo giuro ».

Queste disposizioni si osservano sotto pena di nullità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 75. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.

Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento delle Lotterie nazionali di Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Ritenuto che nel 1943 si svolse soltanto la manifestazione della Lotteria di Merano, in quanto la Lotteria di Tripoli era stata sospesa con la legge 27 maggio 1943, n. 518;

Ritenuto che la manifestazione 1943 della Lotteria di Merano diede un introito di L. 10.400.000, che risulta versato nel conto corrente postale n. 1/19370;

Ritenuto che occorre ripartire detta somma secondo le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento su citato, con le modifiche imposte dal nuovo stato di cose;

Ritenuto che occorre ratificare il verbale delle operazioni di estrazione dei premi del 2 febbraio 1944;

Decreta:

Art. 1.

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1,20 per ogni biglietto venduto e quindi	L.	1.248.000	
b) il 12 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti alla organizzazione e all'esercizio della Lotteria, che importa	»	1.248.000	
	L.		2.496.000
Residuano . . .	L.		7.904.000

Dalla somma residuata di L. 7.904.000 deve essere prelevato il 36 % equivalente a L. 2.845.440 la quale costituisce la massa premi.

Art. 2.

La massa premi determinata nel precedente art. 1, in L. 2.845.440 è ripartita nel seguente modo:

1) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - primo estratto	L.	1.000.000
2) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - secondo estratto	»	500.000
3) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - terzo estratto	»	250.000
4) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quarto estratto	»	115.000
5) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quinto estratto	»	57.440
6) a n. 30 premi da L. 10.000 ciascuno ai possessori dei biglietti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] di essi rispe[illegible]

Queste disposizioni si osservano sotto pena di nullità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 75. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.

Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento delle Lotterie nazionali di Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Ritenuto che nel 1943 si svolse soltanto la manifestazione della Lotteria di Merano, in quanto la Lotteria di Tripoli era stata sospesa con la legge 27 maggio 1943, n. 518;

Ritenuto che la manifestazione 1943 della Lotteria di Merano diede un introito di L. 10.400.000, che risulta versato nel conto corrente postale n. 1/19370;

Ritenuto che occorre ripartire detta somma secondo le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento su citato, con le modifiche imposte dal nuovo stato di cose;

Ritenuto che occorre ratificare il verbale delle operazioni di estrazione dei premi del 2 febbraio 1944;

Decreta:

Art. 1.

Ai termini degli articoli 19 e 20 del regolamento per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli e della Lotteria ippica di Merano, approvato con Regio decreto 20 novembre 1942, n. 1674, dalla somma di . . . . . L. 10.400.000

ricavata dalla vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943, debbono essere detratte: [illegible] costituisce la massa premi.

Art. 2.

La massa premi determinata nel precedente art. 1, in L. 2.845.440 è ripartita nel seguente modo:

1) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - primo estratto . . . . . L. 1.000.000

2) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - secondo estratto . . . . . » 500.000

3) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - terzo estratto . . . . . » 250.000

4) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quarto estratto . . . . . » 115.000

5) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quinto estratto . . . . . » 57.440

6) a n. 30 premi da L. 10.000 ciascuno ai possessori dei biglietti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti successivamente (dal 6° al 35°) . . . » 300.000

7) a n. 100 premi da L. 5000 ciascuno ai possessori dei biglietti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti successivamente (dal 36° al 135°) . . » 500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

8) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 1.000.000 . . .	L.	20.000
9) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 500.000	»	10.000
10) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 250.000 . . .	»	6.000
11) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 115.000	»	4.000
12) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 57.440	»	3.000
13) a ciascuno dei venditori dei biglietti vincenti i 20 premi di L. 10.000, L. 1.000	»	30.000
14) a ciascuno dei venditori dei biglietti vincenti i 100 premi da L. 5000, L. 500	»	50.000
Totale masse premi . . .	L.	2.845.440
che detratte dalla somma residuata di L. 7.904.000 di cui al precedente art. 1, dànno una rimanenza di	L.	5.058.560

Art. 3.

La somma residuata di L. 5.058.560, di cui all'articolo precedente, detratte le somme fisse ed invariabili di quattro milioni spettanti all'Azienda soggiorno di Merano e di L. 350.000 dovute all'U.N.I.R.E., verrà ripartita fra gli enti beneficiari della Lotteria di Merano secondo le seguenti percentuali:

Ministero dell'interno	5,55 %
Ministero dell'interno per le colonie marine e montane, già dipendenti dal Ministero P.N.F.	5,55 %
Opera nazionale maternità ed infanzia	6,67 %
Croce Rossa Italiana	8,89 %
Gioventù italiana, già G.I.L. . .	6,67 %
Federazione nazionale antitubercolare	4,44 %
C.O.N.I.	6,67 %
Federazione della stampa, già Federazione naz. fasc. editori giornali e agenzie di stampa	35,56 %

Art. 4.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, concernente variazioni temporanee ad alcune disposizioni di carattere economico del suddetto regolamento;

Visti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1922, n. 3119, con i quali venne prorogata la durata di applicazione delle suddette disposizioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5068, col quale le variazioni di cui sopra furono rese definitive;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno, convertito nella legge 21 luglio 1942, n. 1065;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1942, con il quale sono state variate le disposizioni contenute nell'art. 136, n. 1, e nell'art. 139, comma *a*), del regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sopra citato;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, col quale sono state variate le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sopra citato;

Riconosciuta la urgente necessità di variare i compensi spettanti agli ispettori metrici per sopralluoghi da questi compiuti a domicilio di fabbricanti e di utenti metrici, nonchè per effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'articolo 17 delle leggi metriche approvate con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III);

Decreta:

Art. 1.

Le indennità di trasferta stabilite dall'art. 136, n. 1, del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato dal Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, dal decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5068, e dal decreto interministeriale 1° marzo 1942, sono aumentate del 70 % e sono esenti dalle riduzioni del 12 % stabilite dai Regi decreti-legge 29 novembre 1920, n. 1491, e 14 aprile 1924, n. 568.

Art. 2.

La quota fissa di L. 22,50 e le indennità chilometriche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14) a ciascuno dei venditori dei biglietti vincenti i 100 premi da L. 5000, L. 500 . . . . . » 50.000

Totale massa premi . . . L. 2.845.440

che detratte dalla somma residuata di L. 7.904.000 di cui al precedente art. 1, dànno una rimanenza di . . . . . L. 5 058 560

Art. 3.

La somma residuata di L. 5.058.560, di cui all'articolo precedente, detratte le somme fisse ed invariabili di quattro milioni spettanti all'Azienda soggiorno di Merano e di L. 350.000 dovute all'U.N.I.R.E., verrà ripartita fra gli enti beneficiari della Lotteria di Merano secondo le seguenti percentuali:

Ministero dell'interno	5,55 %
Ministero dell'interno per le colonie marine e montane, già dipendenti dal disciolto P.N.F.	5.55 %
Opera nazionale maternità ed infanzia	6.67 %
Croce Rossa Italiana	8,89 %
Gioventù italiana, già G.I.L. . .	6,67 %
Federazione nazionale antitubercolare	4,44 %
C.O.N.I.	6,67 %
Federazione della stampa, già Federazione naz. fasc. editori giornali e agenzie di stampa	55,56 %
	100 —

Art. 4.

I premi di cui all'art. 2 saranno conferiti in base alle risultanze del verbale di estrazione del 2 febbraio 1944, che si approva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 305. — LESEN

durata di applicazione delle suddette disposizioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, col quale le variazioni di cui sopra furono rese definitive;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno, convertito nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1942, con il quale sono state variate le disposizioni contenute nell'art. 136, n. 1, e nell'art. 139, comma *a*), del regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sopra citato;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, col quale sono state variate le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sopra citato;

Riconosciuta la urgente necessità di variare i compensi spettanti agli ispettori metrici per sopralluoghi da questi compiuti a domicilio di fabbricanti e di utenti metrici, nonchè per effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'articolo 17 delle leggi metriche approvate con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III);

Decreta:

Art. 1.

Le indennità di trasferta stabilite dall'art. 136, n. 1, del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato dal Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, dal decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, e dal decreto interministeriale 1° marzo 1942, sono aumentate del 70 % e sono esenti dalle riduzioni del 12 % stabilito dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 568.

Art. 2.

La quota fissa di L. 22.50 e le indennità chilometriche di L. 4 e di L. 7.50, stabilite dall'art. 2 del decreto interministeriale 1° marzo 1942 nelle premesse citato, nonchè la quota di cent. 25 stabilita dall'art. 139, comma *b*) del regolamento per il servizio metrico modificato con R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono elevate rispettivamente a L. 45, L. 8, L. 15 e cent. 50 al netto delle due riduzioni del 12 % stabilito dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 568.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno vigore dal 1° luglio 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

Art. 4.

Allo stanziamento della somma necessaria per l'esecuzione dell'art. 2 del presente decreto, sarà provveduto mediante integrazione del capitolo 31 del progetto di bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Sezione speciale di controllo della Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 237. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1802, concernente la erezione in ente morale del Comitato per gli studi e la propaganda peschereccia;

Visto il R. decreto 13 settembre 1936, n. 1980, concernente la trasformazione del predetto Comitato in Fondazione per la piccola pesca;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1942, n. 287, che approva il nuovo statuto del suddetto Ente in sostituzione di quello anteriore;

Ritenuto che attualmente, a causa dello stato di guerra, gli organi di amministrazione dell'Ente non sono in grado di funzionare;

A termini dell'art. 13 dello statuto dell'Ente e con i poteri risultanti dalla determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1944, con la quale è stato affidato al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura l'incarico di amministrare il Commissariato generale per la pesca;

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 122, 125, 174 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 18 e 34 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1937, concernente i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali ai variati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Decreta:

Art. 1.

Sui prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro, sia fabbricati o confezionati in Italia, sia importati dall'estero, è concesso un aumento fino alla misura massima del 400% per i prodotti confezionati in Italia e del 300% per gli altri, rispetto ai prezzi del giugno 1940.

Vengono riassorbite nella misura concessa dal presente decreto tutte le maggiorazioni di prezzo comunque concesse successivamente a tale data.

Art. 2.

Uguale aumento sul prezzo di registrazione potrà essere applicato per le specialità medicinali la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al giugno 1940 e non oltre il 30 novembre 1942.

Art. 3.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità o degli altri prodotti suindicati, di un bollino di tipo unico, conforme a quello de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al controllo della Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti addì 21 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 287. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1802, concernente la erezione in ente morale del Comitato per gli studi e la propaganda peschereccia;

Visto il R. decreto 13 settembre 1936, n. 1980, concernente la trasformazione del predetto Comitato in Fondazione per la piccola pesca;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1942, n. 287, che approva il nuovo statuto del suddetto Ente in sostituzione di quello anteriore;

Ritenuto che attualmente, a causa dello stato di guerra, gli organi di amministrazione dell'Ente non sono in grado di funzionare;

A termini dell'art. 15 dello statuto dell'Ente e con i poteri risultanti dalla determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1944, con la quale è stato affidato al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura l'incarico di amministrare il Commissariato generale per la pesca;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca ed è nominato commissario straordinario dell'Ente il dottore Emilio Ciuffa, con tutti i poteri degli organi direttivi.

Al commissario straordinario spetterà, sul bilancio dell'Ente, il rimborso delle spese a cui egli andrà incontro per l'adempimento dell'incarico secondo le norme che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Roma, addì 8 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: PERGAMI

Visti gli articoli 18 e 32 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1937, concernente i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali ai variati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Decreta:

Art. 1.

Sui prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro, sia fabbricati o confezionati in Italia, sia importati dall'estero, è concesso un aumento fino alla misura massima del 400% per i prodotti confezionati in fiale e del 300% per gli altri, rispetto ai prezzi del giugno 1940.

Vengono riassorbite nella misura concessa dal presente decreto tutte le maggiorazioni di prezzo comunque concesse successivamente a tale data.

Art. 2.

Uguale aumento sul prezzo di registrazione potrà essere applicato per le specialità medicinali la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al giugno 1940 e non oltre il 30 novembre 1942.

Art. 3.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità o degli altri prodotti suindicati, di un bollino di tipo unico, conforme a quello depositato presso la Direzione generale sanità pubblica portante la dicitura: « Prezzo L. ..... a norma del D. M. 10-10-1944 ».

Art. 4.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di presentare al Ministero dell'interno (Direzione generale sanità pubblica) entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il listino dei prezzi di vendita al pubblico praticati per le specialità di propria produzione alla data del 19 giugno 1940 (R. decreto 19 giugno 1940, n. 933, sul blocco dei prezzi).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Il listino ufficiale dei prezzi aggiornati deve essere esposto in tutte le farmacie a disposizione del pubblico col fac simile del bollino tipo. Esso potrà essere riveduto periodicamente ogni trimestre.

Art. 6.

Per le infrazioni alle norme sulla disciplina dei prezzi previste dal presente decreto si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dagli articoli 18 e seguenti del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: CANEVARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 3 % 1905	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 5 0 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 11 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 56-133 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

AI SOCI « COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero Abb. annuo L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati . . . . . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 282.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 284.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici . . . . . Pag. 515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 294.

Reclutamento straordinario di n. 188 funzionari nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza) . . . . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.

Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli . . . . . Pag. 519

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro:

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra » . . . . . Pag. 519

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . . Pag. 519

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario . . . . . Pag. 519

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950116

050 81

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati . . . . . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 293.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici . . . . . Pag. 515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 294.

Reclutamento straordinario di n. 100 funzionari nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. Pag. 515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1944, n. 295.

Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato . . . . . Pag. 517

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 22 settembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima « La Tribuna » . . . . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944.

Autorizzazione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso (1944-45) le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza) . . . . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.

Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli . . . . . Pag. 519

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra » . . . . . Pag. 519

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . . Pag. 519

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario . . . . . Pag. 519

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison » . Pag. 519

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante: a) il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50% « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI) . Pag. 520

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze armate in data 24 settembre 1943, n. 61 A. C., contenente norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* degli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutti i territori che sono o saranno sottoposti alla amministrazione del Governo italiano si applicheranno, in ordine alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati, le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La valuta cartacea recante la dicitura « Allied Military Currency », espressa in lire italiane nei tagli sotto [illegible] obbligatoriamente ed in pieno

Art. 4.

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 3, e tutte le valute espresse in lire, è fissato nella seguente misura:

un dollaro « timbro giallo » degli Stati Uniti vale . . . . . Lit. 100

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » ossia 20 scellini, vale . . . . . » 400

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » come sopra vale 4 dollari Stati Uniti.

Qualsiasi operazione od un cambio diverso da quello sopra stabilito è vietata.

Il cambio della valuta di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è obbligatorio da parte delle banche e dei cambiavalute, franco di provvigione e di spese.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 231 — EMANUELI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788501

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze armate in data 24 settembre 1943, n. 61 A. C., contenente norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* degli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutti i territori che sono o saranno sottoposti alla amministrazione del Governo italiano si applicheranno, in ordine alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati, le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La valuta cartacea recante la dicitura « Allied Military Currency », espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti, quanto negli incassi, e nessuno deve rifiutare di accettare questa valuta, sia nei pagamenti che negli incassi.

I tagli sono Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 3.

Tutta la valuta cartacea Stati Uniti, comunemente chiamata « Dollaro timbro giallo », recante sul lato destro un timbro giallo, come pure la valuta cartacea in sterline, recante l'iscrizione « British Military Authority » hanno pieno corso e nessuno deve rifiutare di accettare queste valute per pagamento e per incassi.

e 3, è obbligatorio da parte delle banche e dei cambiavalute, franco di provvigione e di spese.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 231 — EMANUELI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1408, costitutiva dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, relativo all'ordinamento di detto Istituto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni ed è così composto:

a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione governativa;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e dei telegrafi;

d) del capo del servizio ricevitorie della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

e) di un funzionario del Ministero del tesoro;

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Le funzioni dei componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Ris. Poste n. 1, foglio n. 201. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 293.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto cauzioni e quiescenza fra i ricevitori postali [illegible]

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni ed è così composto:

a) di un presidente, scelto fra estranei all'Amministrazione governativa;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e dei telegrafi;

d) del capo del servizio ricevitorie della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

e) di un funzionario del Ministero del tesoro;

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Con decreto da emanare dal Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le indennità per il presidente e per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del precedente comma nonchè le diarie da corrispondere a titolo di rimborso spese ai componenti stessi eventualmente residenti fuori Roma.

Il direttore dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo.

Il Consiglio di amministrazione può dividersi in Comitati di almeno tre componenti ciascuno ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Ris. Poste n. 1, foglio n. 202. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 294.

Reclutamento straordinario di n. 130 funzionari nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d) del capo del servizio ricevitorie della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

e) di un funzionario del Ministero del tesoro;

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Le funzioni dei componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Ris. Poste n. 1, foglio n. 201. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 293.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto cauzioni e quiescenza fra i ricevitori postali e telegrafici;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, relativo all'ordinamento di detto Istituto;

Vista l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, è sostituito dal seguente:

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Con decreto da emanare dal Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le indennità per il presidente e per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del precedente comma nonchè le diarie da corrispondere a titolo di rimborso spese ai componenti stessi eventualmente residenti fuori Roma.

Il direttore dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo.

Il Consiglio di amministrazione può dividersi in Comitati di almeno tre componenti ciascuno ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Ris. Poste n. 1, foglio n. 202. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 294.

Reclutamento straordinario di n. 100 funzionari nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 17 novembre 1922, n. 1383;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario nel ruolo di gruppo A dei funzionari di pubblica sicurezza per i seguenti posti:

n. 20 commissari aggiunti grado 9°;

n. 30 vice commissari grado 10°;

n. 50 vice commissari aggiunti grado 11°.

Alla cessazione dell'attuale stato di guerra sarà provveduto al riassorbimento delle unità eventualmente in soprannumero rispetto agli organici previsti con le vacanze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

Art. 2.

I posti di grado 9° potranno essere conferiti soltanto agli ufficiali appartenenti o che abbiano già appartenuto all'Arma dei Reali carabinieri, ai corpi della Regia guardia di finanza o della disciolta Regia guardia che rivestano o abbiano rivestito nei ruoli di provenienza almeno il grado di capitano in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 10° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nei ruoli di provenienza almeno il grado di tenente in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 11° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nel ruolo di provenienza almeno il grado di sotto tenente in servizio permanente effettivo, nonchè, in mancanza di questi ultimi, a tutti gli altri aspiranti che ne facciano domanda e che siano in possesso di un diploma di laurea conseguita presso una Università od un Istituto superiore del Regno, dei requisiti richiesti dal regolamento del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666, e che abbiano una altezza non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

Art. 3.

Gli aspiranti nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno presentare domanda su carta da bollo da L. 8, alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, debitamente documentata.

Non saranno prese in esame le domande che pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, e la dichiarazione di essere disposti a rag

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri 64 (sessantaquattro). Nelle provincie ove non esiste un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

6) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da L. 6, di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre la detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azione di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943 dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

canze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

Art. 2.

I posti di grado 9° potranno essere conferiti soltanto agli ufficiali appartenenti o che abbiano già appartenuto all'Arma dei Reali carabinieri, ai corpi della Regia guardia di finanza o della disciolta Regia guardia che rivestano o abbiano rivestito nei ruoli di provenienza almeno il grado di capitano in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 10° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nei ruoli di provenienza almeno il grado di tenente in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 11° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nel ruolo di provenienza almeno il grado di sotto tenente in servizio permanente effettivo, nonchè, in mancanza di questi ultimi, a tutti gli altri aspiranti che ne facciano domanda e che siano in possesso di un diploma di laurea conseguita presso una Università od un Istituto superiore del Regno, dei requisiti richiesti dal regolamento del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666, e che abbiano una altezza non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

Art. 3.

Gli aspiranti nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno presentare domanda su carta da bollo da L. 8, alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, debitamente documentata.

Non saranno prese in esame le domande che pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, gli ufficiali predetti dovranno unire copia dello stato di servizio rilasciato dalle competenti autorità.

Tutti gli altri concorrenti dovranno invece unire:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto l'età di 20 anni e non superata quella di 39 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 6 da richiedersi all'ufficio del casellario presso il Tribunale del capoluogo della provincia dell'ultimo Comune di residenza;

3) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri 64 (sessantaquattro). Nelle provincie ove non esiste un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

6) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da L. 6, di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre tale detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azione di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943 dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di laurea di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 o copia autentica del diploma debitamente legalizzata;

9) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, i candidati riterranno di esibire nel loro interesse;

10) tutti gli aspiranti poi dovranno inviare a corredo degli atti una dichiarazione dalla quale risulti se siano stati iscritti al P.N.F. ed in caso affermativo dovranno indicare la data dell'iscrizione, se abbiano avu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to riconosciute benemerenze fasciste, se siano stati ufficiali della M.V.S.N. o se abbiano rivestito cariche politiche.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplirli con atti notori correlati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei registri da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per la nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per i requisiti di età.

Art. 7.

Tra i nominati nei rispettivi gradi 9°, 10° e 11° sarà compilata apposita graduatoria in base ai criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, da apposita Commissione giudicatrice.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Segretario della Commissione verrà nominato un funzionario amministrativo in servizio alla Direzione generale di pubblica sicurezza.

esperimento, e sempre che concorra il favorevole giudizio del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza.

Nel caso che il predetto Consiglio giudicasse negativo l'esperimento, gli ufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza che all'atto della assunzione nell'Amministrazione della pubblica sicurezza erano in servizio permanente effettivo presso detta Arma o Corpo verranno restituiti ai ruoli di provenienza, mentre tutti gli altri verranno licenziati.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 313.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1944, n. 295.
Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del prefetto non occorre per i certificati rilasciati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei registri da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per la nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per i requisiti di età.

Art. 7.

Tra i nominati nei rispettivi gradi 9°, 10° e 11° sarà compilata apposita graduatoria in base ai criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, da apposita Commissione giudicatrice.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Segretario della Commissione verrà nominato un funzionario amministrativo in servizio alla Direzione generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di 10 punti, e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in trentesimi.

La graduatoria, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun nominato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 8.

I funzionari, nominati in virtù del presente decreto, conseguiranno la nomina ad effettivi dopo un anno di

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 313.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 295.
Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato, che abbiano maturato i prescritti periodi di anzianità, si fa luogo in base al semplice accertamento, da parte dei competenti uffici del personale, della condizione stabilita dall'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 235. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 22 settembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima « La Tribuna ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « La Tribuna », che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico de Martino, consigliere di Stato è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna ».

Art. 2.

Il dott. Enrico de Martino eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Decreta:

Art. 1.

Le Scuole-convitto professionali per infermiere sono autorizzate ad ammettere al secondo corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1944-45 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato di ammissione di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820.

Art. 2.

La sessione di esame per il conseguimento del predetto certificato coinciderà con la sessione autunnale di esami che sarà tenuta prossimamente presso le Scuole-convitto professionali per infermiere.

Roma, addì 15 settembre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per l'istruzione pubblica
DE RUGGIERO

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, recante modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza;

Visto l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modifiche nelle attuali circoscrizioni di alcuni uffici delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nomina del commissario della Società anonima « La Tribuna ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « La Tribuna », che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico de Martino, consigliere di Stato è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna ».

Art. 2.

Il dott. Enrico de Martino eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944.

Autorizzazione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso (1944-45) le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DE COURTEN
IL MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo unico della legge 31 maggio 1943, n. 569, contenente norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana alle Scuole-convitto professionali per infermiere;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820;

di esami che sarà tenuta prossimamente presso le Scuole-convitto professionali per infermiere.

Roma, addì 15 settembre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per l'istruzione pubblica
DE RUGGIERO

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, recante modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza;

Visto l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modifiche nelle attuali circoscrizioni di alcuni uffici delle Imposte dirette e del Registro delle provincie di Matera e Potenza al fine di assicurarne un migliore funzionamento in relazione ai mezzi di comunicazione sviluppatisi fra la sede degli uffici ed i comuni che ne dipendono;

Decreta:

Il comune di Genzano (Potenza) viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza).

I comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) vengono staccati dalla circoscrizione dell'Ufficio di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

strettuale delle imposte dirette di Matera ed aggregati a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza).

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: SOLERTI

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.

Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 88, e 5 aprile 1944, n. 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma le operazioni di censimento degli autoveicoli;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative dello stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nei territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma.

Roma, addì 20 ottobre 1944

Il Ministro: CERABONA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra »

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio ed il lavoro in data 28 settembre 1944 [illegible] conferendo al comm[illegible]

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio ed il lavoro in data 3 novembre 1944 è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti, con sede in Roma, nominando il commissario nella persona del rag. Mario Pescatori.

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison ».

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1944, con inizio alle ore 15,30, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 6 %:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928, di:

n. 162 titoli di 5 obbligazioni
» 541 » » 10 »
» 43 » » 50 »

in totale n. 446 titoli rappresentanti, complessivamente, 5370 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.685.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 6593 per L. 3.296.500, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 5370 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 1223 obbligazioni [illegible] in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 25 aprile 1925 con la Società Lazziale di Elettricità.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 4ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 luglio 1929, di n. 36 titoli di cinquanta obbligazioni, rappresentanti 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 2800 per nominali L. 1.400.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1800 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 34800 obbligazioni per il valore nominale di L. 17.400.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 maggio 1931, di n. 580 titoli decimali, rappresentanti 5800 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.900.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 7 settembre 1932, di:

n. 20 titoli da 10 obbligazioni
» 82 » » 25 »

in totale n. [illegible] titoli rappresentanti, complessivamente, 1250 obbligazioni per il valore nominale di L. 625.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1937, di n. 277 titoli decimali, rap[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.

Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 82, e 5 aprile 1944, n. 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma le operazioni di censimento degli autoveicoli;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative dello stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nei territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma.

Roma, addì 20 ottobre 1944

Il Ministro: CERABONA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra »

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 ottobre 1944, si conferiscono al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Cooperativa « L'Azzurra » con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della cooperativa stessa e per approvare il bilancio 1943.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 7 novembre 1944, l'avv. Giuseppe Fuschini è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con i poteri del presidente e del Comitato esecutivo.

PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5.50 % Serie speciale « Società Edison ».

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1944, con inizio alle ore 15.30, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 6 %:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928, di:

n. 161 titoli di 5 obbligazioni
» 241 » » 10 »
» 43 » » 50 »

in totale n. 446 titoli, rappresentanti, complessivamente, 5350 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.637.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 4385 per L. 3.197.500, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 5350 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 2885 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 25 aprile 1928 con la Società Lazzaro di Elettricità.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 4ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1929, di n. 36 titoli di cinquanta obbligazioni, rappresentanti 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 2300 per nominali L. 1.450.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1800 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 34000 obbligazioni per il valore nominale di L. 17.000.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 16 maggio 1931, di n. 580 titoli decupli, rappresentanti 5800 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.800.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1932, di:

n. 362 titoli da 10 obbligazioni
» 125 » » 25 »

in totale n. 550 titoli, rappresentanti, complessivamente, 12150 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.215.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1937, di n. 277 titoli decupli, rappresentanti 2770 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.385.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 8ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 marzo 1938, di n. 277 titoli decupli, rappresentanti 2770 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.385.000.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 9ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 giugno 1939, di n. 150 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3750 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.875.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 10ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 aprile e 21 ottobre 1941, di n. 122 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3050 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.525.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *In ordine alle obbligazioni 6 % «Telefonica»:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 1ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre 1929, di n. 320 titoli decupli, rappresentanti 3200 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.600.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 5000 per nominali L. 2.580.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 3200 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 21600 obbligazioni, effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 novembre 1929 con la Società Telefonica delle Venezie (Telve).

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 1930, di n. 300 titoli decupli, rappresentanti 3000 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.500.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 5000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette n. 3000 obbligazioni, in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 25000 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 30 dicembre 1930 con la Società Telefonica (Telve).

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932, di:

n.	250	titoli	di	1 obbligazione
»	450	»	»	5 obbligazioni
»	1000	»	»	10 »
»	300	»	»	25 »

in totale n. 2000 titoli, rappresentanti, complessivamente, 20.000 obbligazioni per il valore nominale di L. 10.000.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 5,50 % Serie speciale «Società Edison», emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1933:*

Estrazione a sorte di:

n.	381	titoli	di	1 obbligazione
»	317	»	»	5 obbligazioni
»	356	»	»	10 »
»	346	»	»	25 »

in totale n. 1500 titoli, rappresentanti, complessivamente, 15830 obbligazioni per il valore nominale di L. 7.918.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944.

Il Commissario: A. TARCHIANI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante: a) il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato» (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Istituto per la Ricostruzione Industriale» (IRI).

Si notifica che il giorno 1º dicembre 1944 e seguenti, in Roma, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Goito n. 35, avranno luogo le operazioni di sorteggio:

a) per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato» (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione;

b) per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni;

c) per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Istituto per la Ricostruzione Industriale» (IRI).

a) In ordine alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato», 1ª e 2ª emissione:

1) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato», 1ª emissione, e cioè:

n.	3948	titoli	di	1 obbligazione
»	1030	»	»	5 obbligazioni
»	1810	»	»	10 »
»	465	»	»	25 »
»	465	»	»	50 »

in totale n. 7718 titoli, rappresentanti 68673 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.036.500.

Poichè i titoli di 50 obbligazioni sono stati convertiti in titoli di una, cinque e dieci obbligazioni, si considereranno sorteggiati per il rimborso, in luogo dei titoli di 50 obbligazioni estratti, i corrispondenti titoli di taglio minore emessi in loro sostituzione.

3) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato», 2ª emissione, e cioè:

n.	1698	titoli	di	1 obbligazione
»	1550	»	»	5 obbligazioni
»	3880	»	»	10 »
»	245	»	»	25 »

in totale n. 15573 titoli, rappresentanti 62073 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.036.500.

b) In ordine alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Istituto per la Ricostruzione Industriale» (IRI):

Estrazione a sorte di:

n.	6857	titoli	di	1 obbligazione
»	1430	»	»	5 obbligazioni
»	2930	»	»	10 »
»	695	»	»	25 »
»	895	»	»	50 »

in totale n. 12837 titoli, rappresentanti 105732 obbligazioni per il valore nominale di L. 52.866.000.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati, in due distinti bollettini, i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944.

Il Commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 74 del 28 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sot-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

presentanti 2000 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.500.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 5000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette n. 3000 obbligazioni, in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 20000 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 30 dicembre 1930 con la Società Telefonica (Telve).

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932, di:

n.	250	titoli	di	1 obbligazione
»	450	»	»	5 obbligazioni
»	1000	»	»	10 »
»	300	»	»	25 »

in totale n. 2000 titoli, rappresentanti, complessivamente, 20.000 obbligazioni per il valore nominale di L. 30.180.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison », emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1943:*

Estrazione a sorte di:

n.	331	titoli	di	1 obbligazione
»	317	»	»	5 obbligazioni
»	295	»	»	10 »
»	396	»	»	25 »

in totale n. 1500 titoli, rappresentanti, complessivamente, 15836 obbligazioni per il valore nominale di L. 7.918.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante: a) il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI).

Si notifica che il giorno 1º dicembre 1944 e seguenti, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione, di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni Serie speciale, 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese.

3) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, e cioè:

n.	9388	titoli	di	1 obbligazione
»	1550	»	»	5 obbligazioni
»	3880	»	»	10 »
»	245	»	»	25 »

in totale n. 15073 titoli, rappresentanti 42073 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.036.500.

b) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale »* (IRI):

Estrazione a sorte di:

n.	6857	titoli	di	1 obbligazione
»	1430	»	»	5 obbligazioni
»	2980	»	»	10 »
»	605	»	»	25 »
»	895	»	»	50 »

in totale n. 12837 titoli, rappresentanti 19732 obbligazioni per il valore nominale di L. 32.865.000.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati, in due distinti bollettini, i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 74 del 28 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1944, N. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI DONATELLI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 5 2 3 1

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 81

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 14 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 296.
Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale . . . . . Pag. 522

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1944, n. 297.
Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.
Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 302.
Revisione degli albi dei giornalisti . . . . . Pag. 528

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303.
Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi . . . . . Pag. 528

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.
Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro . . . . . Pag. 530

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » di Palermo . . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma . . . . . Pag. 531

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(Un fascicolo
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio
In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . { Abb. annuo
Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 296.
Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale . . . . . Pag. 522

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 297.
Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello . . . . . Pag. 522

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.
Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.
Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario. Pag. 524

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 300.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato . . . . . Pag. 524

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 301.
Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni . . . . . Pag. 525

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 302.
Revisione degli albi dei giornalisti . . . . . Pag. 528

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303.
Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi . . . . . Pag. 528

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.
Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro . . . . . Pag. 530

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » di Palermo . . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma . . . . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » di Caltanissetta . . . . . Pag. 531

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori . . . . . Pag. 532

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 532

0525
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 296.

Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1944 è istituita temporaneamente nel comune di Orvieto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circoscrizione territoriale delle preture di Orvieto, Città della Pieve e da Bolsena, con modifica delle tabelle di cui al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Per il funzionamento degli uffici del Tribunale di Orvieto istituito ai sensi del precedente articolo, sono destinati un presidente, tre giudici ed un sostituto procuratore del Regno, nonchè funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni nel numero strettamente necessari.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dall'ufficiale giudiziario della Pretura di Orvieto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Terni e dinanzi ai Tribunali di Viterbo e di Perugia alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di Orvieto, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono il territorio dei mandamenti di Orvieto e di Città

Art. 5.

Con successivo decreto sarà stabilita la data in cui il Tribunale di Orvieto cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 6. — PETIA

Tabella della circoscrizione territoriale assegnata alla sede temporanea del Tribunale di Orvieto

(Variazioni alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

TABELLA *A*

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

Città delle Pieve - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Città di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

TRIBUNALE DI TERNI

Amelia - Narni - Terni.

TABELLA *B*

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di:

Montefiascone: Bagnoregio, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Murta, Montefiascone.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 5 2 6 1

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1944, n. 279;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1944 è istituita temporaneamente nel comune di Orvieto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circoscrizione territoriale delle preture di Orvieto, Città della Pieve e da Bolsena, con modifica delle tabelle di cui al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Per il funzionamento degli uffici del Tribunale di Orvieto istituito ai sensi del precedente articolo, sono destinati un presidente, tre giudici ed un sostituto procuratore del Regno, nonchè funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni nel numero strettamente necessari.
Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dall'ufficiale giudiziario della Pretura di Orvieto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Terni e dinanzi ai Tribunali di Viterbo e di Perugia alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di Orvieto, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono il territorio dei mandamenti di Orvieto e di Città della Pieve e del comune di Bolsena, sono di ufficio devoluti alla cognizione del Tribunale di Orvieto.

Art. 4.

Il primo presidente della Corte di appello di Roma, d'intesa col procuratore generale del Regno presso la stessa Corte e con i capi della Sezione di Corte di appello di Perugia, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Tabella della circoscrizione territoriale assegnata alla sede temporanea del Tribunale di Orvieto

(Variazioni alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

TABELLA *A*

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

Città delle Pieve - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Città di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

TRIBUNALE DI TERNI

Amelia - Narni - Terni.

TABELLA *B*

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di:
Montefiascone: Bagnoregio, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Murta, Montefiascone.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

Pretura di:
Città della Pieve: Città della Pieve, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Paciano, Piegaro.
Orvieto: Allerona, Baschi, Bolsena, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli
TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 297.

Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, è istituita temporaneamente in Reggio Calabria una Sezione distaccata di Corte di Appello, dipendente dalla Corte di appello di Messina, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Messina alla data nella quale ha inizio l'attività della Sezione istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sono di ufficio devoluti alla cognizione della Sezione distaccata di Reggio Calabria.

Art. 3.

Alla Sezione distaccata di Corte di Appello di cui all'art. 1, sono destinati un consigliere di Cassazione, con le funzioni di presidente di sezione, e 5 consiglieri di Corte di Appello.

All'ufficio del pubblico ministero è destinato un sostituto procuratore generale di Corte di Appello, e può esservi addetto un sostituto procuratore del Re.

Per il funzionamento degli uffici, sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni, [illegible] necessario.

Art. 5.

Con successivo decreto, di concerto col Ministro pel tesoro, sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Reggio Calabria cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 5 — PENNA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.

Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, relativo alla costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo militare nei territori dell'Italia liberata;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 37 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata è soppressa a decorrere dal 31 agosto 1944.

I processi pendenti presso la predetta Sezione sono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1945, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, è istituita temporaneamente in Reggio Calabria una Sezione distaccata di Corte di Appello, dipendente dalla Corte di appello di Messina, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Messina alla data nella quale ha inizio l'attività della Sezione istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sono di ufficio devoluti alla cognizione della Sezione distaccata di Reggio Calabria.

Art. 3.

Alla Sezione distaccata di Corte di Appello di cui all'art. 1, sono destinati un consigliere di Cassazione, con le funzioni di presidente di sezione, e 5 consiglieri di Corte di Appello.

All'ufficio del pubblico ministero è destinato un sostituto procuratore generale di Corte di Appello, e può esservi addetto un sostituto procuratore del Re.

Per il funzionamento degli uffici, sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni, nel numero strettamente necessario.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dagli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 4.

Il primo presidente della Corte di appello di Messina, d'intesa col procuratore generale presso la stessa Corte, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLIERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 5. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.

Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, relativo alla costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo militare nei territori dell'Italia liberata;
Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto l'art. 37 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1945, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata è soppressa a decorrere dal 31 agosto 1944.

I processi pendenti presso la predetta Sezione sono rimessi al Tribunale Supremo militare con sede in Roma.

Art. 2.

In caso di mancanza o di impedimento di magistrati militari provvisti del grado occorrente, secondo le vigenti disposizioni, per l'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale militare o di consigliere relatore, possono, con decreto del Ministro per la guerra, su designazione del procuratore generale militare, es-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sere temporaneamente applicati presso il Tribunale Supremo militare, anche se in funzione di Tribunale Supremo militare di guerra, magistrati militari di grado inferiore, ovvero altri ufficiali che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 37 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.

Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1942, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogata, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944, la validità delle disposizioni contenute negli articoli 1 a 4 del decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203.

trate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Durante il periodo dell'attuale guerra il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato è elevato, per tutte le spese delle pubbliche amministrazioni, alla somma di L. 1.000.000.

Art. 5.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1944, sono prorogate fino a nuova disposizione.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1944 per quanto attiene alle disposizioni degli articoli 1 e 2 e dal 1° luglio 1944 per le disposizioni contenute negli altri articoli.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 3. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 300.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2238, relativo alla costituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.
Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogata, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944, la validità delle disposizioni contenute negli articoli 1 a 4 del decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203.

Art. 2.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera *b*), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1944, è fissata in L. 2.000.000.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1944 al 31 dicembre 1944 l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate comma dell'art. 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato è elevato, per tutte le spese delle pubbliche amministrazioni, alla somma di L. 1.000.000.

Art. 5.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1944, sono prorogate fino a nuova disposizione.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1944 per quanto attiene alle disposizioni degli articoli 1 e 2 e dal 1° luglio 1944 per le disposizioni contenute negli altri articoli.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 3. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 300.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla costituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, che determina la facoltà dell'Amministrazione stessa e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dei Monopoli;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato è sciolto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Le attribuzioni di competenza del disciolto Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato sono deferite al Ministro per le finanze, il quale potrà delegarle in tutto o in parte al Sottosegretario di Stato per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 4. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 301.

Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la istruzione pubblica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

riconoscimenti di anzianità utile per il trattamento di quiescenza attribuiti in dipendenza delle disposizioni abrogate con il precedente comma.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comminano sanzioni disciplinari e che prevedono la dispensa dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime.

Art. 3.

Le disposizioni che stabiliscono, in favore del personale coniugato o vedovo avente prole, abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per le promozioni dei dipendenti dalle amministrazioni od enti di cui all'articolo 1 sono abrogate.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che sanciscono riserva di posti nelle nomine ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni e preferenze nelle carriere in favore dei coniugati.

Art. 4.

Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano conseguito promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, con abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per l'ammissione agli esami di idoneità od ai concorsi, ovvero per la scrutinabilità per le promozioni ai gradi medesimi, in base ai benefici concessi dalle disposizioni indicate ai precedenti articoli 1 e 3, non possono essere scrutinati per la promozione ad un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunta la anzianità necessaria per la promuovibilità al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità, con maggiore o pari anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorsi o scrutini predetti.

La sospensione degli scrutini di cui al precedente comma non si applica in favore di coloro che, essendo stati scrutinati per le promozioni, siano stati pretermessi, ovvero, avendo partecipato agli esami di idoneità, non abbiano conseguito la idoneità, nonchè di coloro che abbiano avute interruzioni di servizio.

Art. 5.

Salve le dispozioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, coloro i quali, nelle graduatorie del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 4. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1944, n. 301.

Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la istruzione pubblica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le disposizioni di leggi, di regolamenti e di contratti collettivi che stabiliscono diritti e preferenze, per meriti fascisti, ai fini della nomina a posti, del passaggio a categorie o gruppi superiori, della progressione nelle carriere, del trattamento economico durante la carriera e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e negli altri enti, sono abrogate.

Per i dipendenti in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono revocati i riflessi del cessato regime.

Art. 2.

Le disposizioni che stabiliscono, in favore del personale coniugato o vedovo avente prole, abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per le promozioni dei dipendenti dalle amministrazioni od enti di cui all'articolo 1 sono abrogate.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che sanciscono riserva di posti nelle nomine ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni e preferenze nelle carriere in favore dei coniugati.

Art. 4.

Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano conseguito promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, con abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per l'ammissione agli esami di idoneità od ai concorsi, ovvero per la scrutinabilità per le promozioni ai gradi medesimi, in base ai benefici concessi dalle disposizioni indicate ai precedenti articoli 1 e 3, non possono essere scrutinati per la promozione ad un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunta la anzianità necessaria per la promuovibilità al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità, con maggiore o pari anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorsi o scrutini predetti.

La sospensione degli scrutini di cui al precedente comma non si applica in favore di coloro che, essendo stati scrutinati per le promozioni, siano stati pretermessi, ovvero, avendo partecipato agli esami di idoneità, non abbiano conseguito la idoneità, nonchè di coloro che abbiano avuto interruzioni di servizio.

Art. 5.

Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, coloro i quali, nelle graduatorie del merito comparativo e nelle graduatorie di merito contemplate rispettivamente agli articoli 27 e 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, abbiano riportato un punteggio in base ai coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e siano stati promossi nell'ordine di dette graduatorie, prenderanno posto nel ruolo di anzianità secondo l'ordine che risulta dal punteggio già riportato, detraendo da questo i coefficienti suindicati.

A coloro che in seguito alla revisione delle graduatorie di merito suscita dal precedente comma risultino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

collocati innanzi alle persone già promosse per l'attribuzione dei coefficienti predetti, quando la anteposizione di queste persone sia stata causa di impedimento della promozione, si applicano le disposizioni del 3° e 4° comma dell'art. 6. La ricostruzione della carriera deve essere deliberata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

La riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, è ammessa anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di collocamento a riposo o comunque di cessazione del rapporto di impiego, determinati da motivi politici, e nei casi in cui tali provvedimenti siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo ad imposizioni di carattere politico. Gli effetti economici della riammissione decorrono dal 1° gennaio 1944.

Coloro i quali sono riammessi in servizio ai sensi del citato art. 1, e della estensione contenuta nel precedente comma, riprendono il grado che possedevano al momento dell'allontanamento dal servizio. Il collocamento nel ruolo organico, all'atto della riammissione, è disposto in base all'anzianità nel grado. Il tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella di riassunzione nel posto di ruolo è considerato come servizio effettivamente prestato.

Nel termine di sei mesi dalla riscossione, l'amministrazione competente prende in esame la situazione del personale riammesso; tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, degli sviluppi di carriera degli altri dipendenti che al momento dell'allontanamento dal servizio avevano il medesimo grado e la medesima anzianità, della natura delle promozioni, delle condizioni richieste per conseguirle, l'amministrazione valuta se e quale promozione il riammesso in servizio avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione dei ruoli, se fosse rimasto in attività di servizio, e ricostruisce la carriera del riammesso, con le relative anzianità, determinando il grado che spetta e la posizione di ruolo. A tal fine il riammesso, se ufficiale delle Forze armate dello Stato, è considerato appartenente all'aliquota di scrutinio nella quale egli sarebbe stato compreso se fosse rimasto in servizio.

La promozione di cui al precedente comma, che non può aver luogo, in ogni caso, per un grado superiore a quello rivestito alla data del presente decreto dai dipendenti che già precedevano nel ruolo il riammesso in servizio, può essere conferita anche in soprannumero. Non è però ammessa la promozione in soprannumero a quei gradi per i quali sia previsto un solo posto di ruolo.

sione del 1° comma del precedente articolo, nelle amministrazioni i cui ordinamenti prevedono limiti massimi di età varianti a seconda del grado posseduto dai propri dipendenti, il requisito dell'età per la riammissione è valutato in relazione al grado che il dipendente avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione degli organici, qualora non fosse stato allontanato dal servizio per motivi politici o razziali.

Art. 8.

La ricostruzione della carriera prevista dal comma 3° e 4° dell'art. 6 deve essere effettuata dalle amministrazioni anche per le promozioni dei dipendenti rimasti in attività di servizio, ma non promossi perchè non iscritti al soppresso partito fascista.

Le promozioni previste dal precedente comma debbono essere conferite entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nello stesso termine stabilito al precedente comma deve provvedersi alla revoca dei provvedimenti disciplinari applicati per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista.

Qualora per effetto di detti provvedimenti disciplinari il dipendente abbia subito ritardi o sia stato pretermesso nelle promozioni, viene ricostruita la carriera nei modi e nei termini stabiliti dai primi due comma.

I comma 1° e 2° del presente articolo si applicano anche in favore di coloro che sono stati colpiti dalle disposizioni della legge 25 settembre 1940, n. 1405, concernente la designazione per le promozioni del personale celibe.

Art. 9.

Le promozioni conferite in base alla facoltà prevista dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono disposte, con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera.

Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla ricostruzione della carriera si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione della media per la liquidazione della pensione.

Art. 10.

Per i riammessi in servizio, il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della riammissione è computato, per intero, utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Relativamente al periodo considerato nel precedente comma, non deve essere operata alcuna ritenuta, per il trattamento di quiescenza, sugli stipendi spettanti suc-

0 5 3 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, è ammessa anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di collocamento a riposo o comunque di cessazione del rapporto di impiego, determinati da motivi politici, e nei casi in cui tali provvedimenti siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo ad imposizioni di carattere politico. Gli effetti economici della riammissione decorrono dal 1° gennaio 1944.

Coloro i quali sono riammessi in servizio ai sensi del citato art. 1, e della estensione contenuta nel precedente comma, riprendono il grado che possedevano al momento dell'allontanamento dal servizio. Il collocamento nel ruolo organico, all'atto della riammissione, è disposto in base all'anzianità nel grado. Il tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella di riassunzione nel posto di ruolo è considerato come servizio effettivamente prestato.

Nel termine di sei mesi dalla riscossione, l'amministrazione competente prende in esame la situazione del personale riammesso; tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, degli sviluppi di carriera degli altri dipendenti che al momento dell'allontanamento dal servizio avevano il medesimo grado e la medesima anzianità, della natura delle promozioni, delle condizioni richieste per conseguirle, l'amministrazione valuta se e quale promozione il riammesso in servizio avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione dei ruoli, se fosse rimasto in attività di servizio, e ricostruisce la carriera del riammesso, con le relative anzianità, determinando il grado che spetta e la posizione di ruolo. A tal fine il riammesso, se ufficiale delle Forze armate dello Stato, è considerato appartenente all'aliquota di scrutinio nella quale egli sarebbe stato compreso se fosse rimasto in servizio.

La promozione di cui al precedente comma, che non può aver luogo, in ogni caso, per un grado superiore a quello rivestito alla data del presente decreto dai dipendenti che già precedevano nel ruolo il riammesso in servizio, può essere conferita anche in soprannumero. Non è però ammessa la promozione in soprannumero a quei gradi per i quali sia previsto un solo posto di ruolo nell'organico.

Per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato la valutazione di cui al terzo comma del presente articolo deve essere preceduta da esperimento presso un ente o corpo delle Forze armate, della durata di tre mesi per la prima promozione e di dodici mesi per quelle successive.

Art. 7.

Per la riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, con la estensione di cui al 2° comma dell'art. 1 del presente decreto, la ricostruzione della carriera prevista dal 3° comma dell'art. 6 deve essere effettuata dalle amministrazioni anche per le promozioni dei dipendenti rimasti in attività di servizio, ma non promossi perchè non iscritti al soppresso partito fascista.

Le promozioni previste dal precedente comma debbono essere conferite entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nello stesso termine stabilito al precedente comma deve provvedersi alla revoca dei provvedimenti disciplinari applicati per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista.

Qualora per effetto di detti provvedimenti disciplinari il dipendente abbia subito ritardi o sia stato pretermesso nelle promozioni, viene ricostruita la carriera nei modi e nei termini stabiliti dai primi due comma.

I comma 1° e 2° del presente articolo si applicano anche in favore di coloro che sono stati colpiti dalle disposizioni della legge 25 settembre 1940, n. 1403, concernente la designazione per le promozioni del personale celibe.

Art. 9.

Le promozioni conferite in base alla facoltà prevista dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono disposte, con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera.

Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla ricostruzione della carriera si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione della media per la liquidazione della pensione.

Art. 10.

Per i riammessi in servizio, il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della riammissione è computato, per intero, utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Relativamente al periodo considerato nel precedente comma, non deve essere operata alcuna ritenuta, per il trattamento di quiescenza, sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in servizio.

Art. 11.

Per coloro che sono stati collocati a riposo, dispensati o licenziati per motivi politici o raziali, e non possono essere riammessi in servizio perchè non sono più in possesso del requisito dell'età o per sopravvenuta inabilità, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 6, terzo comma, considerando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939016

utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data del collocamento a riposo, della dispensa o del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di età o a quella cui risale l'inabilità al lavoro, ed in base agli stipendi che avrebbero percepiti se fossero rimasti in attività di servizio.

Nel caso di decesso del pensionato, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione della pensione di riversibilità, ove spetti.

La pensione concessa ai sensi dei precedenti comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Quando non risulti espressamente dalla motivazione del decreto di dispensa o di licenziamento che la cessazione dal servizio ebbe luogo per motivi politici, l'accertamento di questa condizione è demandata alla commissione competente per la riassunzione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali.

Art. 12.

Al personale delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè al personale del ruolo degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183.

Art. 13.

La riammissione in servizio dei professori ordinari delle università, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, deve aver luogo nella cattedra dell'università alla quale essi erano destinati all'atto dell'allontanamento dal servizio per motivi politici o razziali. Il titolare della cattedra in tal modo assegnata può essere trasferito a cattedra di materia affine nella stessa università o a cattedra di altra università.

Per gli altri dipendenti la riassunzione in servizio è disposta con destinazione alla sede in cui si trovavano all'atto dell'allontanamento dal servizio, ovvero, nei casi di assoluta impossibilità, con destinazione ad una sede viciniore della stessa importanza.

Art. 14.

Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre può essere, a sua scelta, collocato in disponibilità ovvero mantenuto in servizio con il grado immediatamente inferiore a quello rivestito, con la conserva-

Art. 16.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali non poterono ottenere la sistemazione in ruolo, in base a norme speciali in favore del personale non di ruolo, perchè non iscritti al partito fascista, possono a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, essere nominati ai posti di grado iniziale della carriera cui si riferivano le norme predette, sempre che si trovassero nel possesso di tutti gli altri requisiti prescritti al momento dell'attuazione delle norme medesime, e non li abbiano perduti successivamente, ad eccezione di quello della permanenza in servizio.

La valutazione delle condizioni stabilite nel precedente comma è demandata alla commissione competente per la riammissione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali. La commissione dovrà esprimere altresì il proprio parere in merito alla sistemazione in ruolo, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato.

La nomina può essere disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento alle successive vacanze.

Art. 17.

Sono abrogati l'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili in base all'art. 8 del Regio decreto medesimo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 18.

In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto quelle che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciali ordinamenti e degli altri Enti pubblici.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del decreto di dispensa o di licenziamento che la cessazione dal servizio ebbe luogo per motivi politici, l'accertamento di questa condizione è demandata alla commissione competente per la riassunzione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali.

Art. 12.

Al personale delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè al personale del ruolo degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183.

Art. 13.

La riammissione in servizio dei professori ordinari delle università, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, deve aver luogo nella cattedra dell'università alla quale essi erano destinati all'atto dell'allontanamento dal servizio per motivi politici o razziali. Il titolare della cattedra in tal modo assegnata può essere trasferito a cattedra di materia affine nella stessa università o a cattedra di altra università.

Per gli altri dipendenti la riassunzione in servizio è disposta con destinazione alla sede in cui si trovavano all'atto dell'allontanamento dal servizio, ovvero, nei casi di assoluta impossibilità, con destinazione ad una sede viciniore della stessa importanza.

Art. 14.

Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre può essere, a sua scelta, collocato in disponibilità ovvero mantenuto in servizio con il grado immediatamente inferiore a quello rivestito, con la conservazione del trattamento economico già goduto.

Art. 15.

Qualora il posto occupato al momento dell'allontanamento dal servizio sia stato soppresso, la riammissione è disposta per altro posto, che a giudizio insindacabile del capo dell'amministrazione sia attualmente previsto per servizi corrispondenti od analoghi, anche se di grado inferiore.

In ogni caso è corrisposto il trattamento economico competente per il grado già rivestito.

quello della permanenza in servizio.

La valutazione delle condizioni stabilite nel precedente comma è demandata alla commissione competente per la riammissione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali. La commissione dovrà esprimere altresì il proprio parere in merito alla sistemazione in ruolo, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato.

La nomina può essere disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento alle successive vacanze.

Art. 17.

Sono abrogati l'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili in base all'art. 8 del Regio decreto medesimo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 18.

In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto quelle che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciali ordinamenti e degli altri Enti pubblici.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 18. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 302.

Revisione degli albi dei giornalisti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sulla professione di giornalista;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate nuove norme sulla professione di giornalista, le funzioni della tenuta degli albi dei giornalisti e della disciplina degli iscritti sono affidate ad un'unica commissione sedente in Roma e composta di non meno di dodici e di non più di quindici membri, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana.

Art. 2.

Le designazioni spettanti agli organi incaricati della tenuta degli albi ed agli organi professionali, ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono devolute alla commissione di cui all'articolo precedente, sentito il parere della Federazione nazionale della stampa italiana.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944

Registro Presidenza n. 1, foglio n. 242. — EMANUEL

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Ritenuto che, dato lo stato di guerra, e in mancanza di un ordinamento sindacale di diritto, deve provvedersi per atto legislativo a rendere efficaci verso tutti gli appartenenti alle categorie interessate gli accordi convenuti a Roma il 13 ottobre 1944, fra le associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto esistenti, circa la concessione di una indennità di carovita ai lavoratori, per rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, una indennità di carovita per ogni giornata di lavoro, nella misura:

1) di lire trenta per gli uomini e per le donne capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

2) di lire venti per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento ma non a lire cinquemila;

3) di lire dieci per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire cinquemila;

4) di lire venti per le donne non capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

5) di lire quindici per le donne non capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento;

6) di lire quindici per i ragazzi e le ragazze di età non superiore ai diciotto anni.

L'indennità predetta è aumentata di lire cinque per i lavoratori che svolgono la loro attività nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e in quegli altri comuni che saranno indicati con decreto del Ministro per l'in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989019

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate nuove norme sulla professione di giornalista, le funzioni della tenuta degli albi dei giornalisti e della disciplina degli iscritti sono affidate ad un'unica commissione sedente in Roma e composta di non meno di dodici e di non più di quindici membri, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana.

Art. 2.

Le designazioni spettanti agli organi incaricati della tenuta degli albi ed agli organi professionali, ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono devolute alla commissione di cui all'articolo precedente, sentito il parere della Federazione nazionale della stampa italiana.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 242. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303.

Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23-B, riguardante l'aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, una indennità di carovita per ogni giornata di lavoro, nella misura:

1) di lire trenta per gli uomini e per le donne capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

2) di lire venti per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento ma non a lire cinquemila;

3) di lire dieci per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire cinquemila;

4) di lire venti per le donne non capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

5) di lire quindici per le donne non capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento;

6) di lire quindici per i ragazzi e le ragazze di età non superiore ai diciotto anni.

L'indennità predetta è aumentata di lire cinque per i lavoratori che svolgono la loro attività nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e in quegli altri comuni che saranno indicati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sulla base dei rispettivi indici del costo della vita.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, l'indennità di carovita è dovuta nella misura mensile pari a trenta volte quella giornaliera prevista, per i singoli casi, nei commi precedenti.

Art. 2.

Ai lavoratori aventi diritto agli assegni familiari, è dovuto, altresì, dal 16 agosto 1944, un assegno supplementare di carovita nella misura di lire cinque, per

0 5 3 9 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ogni giornata di lavoro e per ciascuna persona a carico, che sarà corrisposto dalla Cassa unica per gli assegni familiari, secondo le norme che saranno stabilite con altro decreto.

Tuttavia, per il settore agricolo, fino a quando non siano riordinati i servizi per la compilazione degli elenchi dei lavoratori e per i contributi unificati, i datori di lavoro debbono, direttamente ed a proprio carico, corrispondere ai lavoratori salariati od avventizi, aventi diritto agli assegni familiari, un assegno supplementare fisso di lire dieci per ogni giornata di lavoro.

Art. 3.

Nei casi in cui il salario o lo stipendio è corrisposto in tutto o in parte in natura, l'indennità di carovita può essere fissata in misura inferiore a quella prevista dall'art. 1 del presente decreto con accordi da stipulare fra i rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, a seconda della sfera di applicazione degli accordi stessi, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli uffici regionali o provinciali del lavoro, ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Se, in relazione a situazioni contingenti connesse a lavorazioni di carattere stagionale, il lavoratore percepisca un salario notevolmente superiore alla media delle paghe corrisposte ai lavoratori delle categorie similari, può essere stabilito, con le modalità e gli effetti indicati nel precedente comma, l'assorbimento totale o parziale della indennità di carovita di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il trattamento economico complessivamente dovuto ai lavoratori indicati nei numeri 2, 3 e 5 dell'art. 1 del presente decreto, non può essere inferiore a quello massimo che, per effetto della corresponsione della indennità di carovita, compete ai lavoratori rispettivamente indicati nei numeri 1, 2 e 4 dello stesso articolo.

Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle quattro ore giornaliere l'indennità di carovita è dovuta nella misura pari a tanti ottavi dell'indennità prevista dal precedente art. 1 quante sono le ore di lavoro prestate.

Art. 5.

L'indennità prevista dal presente decreto assorbe per i lavori a cottimo, della percentuale minima di cottimo, corrisposta di fatto al lavoratore.

Per la determinazione della retribuzione mensile del lavoratore si tiene conto del salario o dello stipendio, della indennità, dei compensi e dei premi a carattere continuativo, a qualsiasi titolo corrisposti, compresa l'indennità di presenza, ed esclusi i compensi per lavoro straordinario.

Per i lavoratori retribuiti in tutto od in parte a provvigione, la determinazione dell'importo mensile del salario o dello stipendio è fatta sulla base dei guadagni percepiti nell'ultimo trimestre di effettiva attività dell'impresa, anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1 resta salvo il diritto di revisione trimestrale dell'ammontare delle provvigioni.

Art. 7.

L'indennità di carovita, dovuta ai sensi del presente decreto, non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo, e non è computata ad alcun effetto come facente parte del salario o dello stipendio.

Art. 8.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro, che non hanno corrisposto gli aumenti dei salari, degli stipendi e dei compensi a carattere continuativo previsti dal R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23-B, o che li hanno corrisposti in misura inferiore a quella indicata nell'art. 2 del predetto decreto, debbono corrispondere gli aumenti medesimi nella misura massima fissata dal citato art. 2 del decreto stesso.

Art. 9.

La misura della indennità di carovita prevista dall'art. 1 del presente decreto può essere modificata, in relazione alle variazioni della situazione economica, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 10.

Le controversie individuali e quelle collettive interessanti una sola provincia, che sorgano per l'applicazione del presente decreto, eccettuate quelle concernenti la materia regolata dall'art. 2, se non siano state

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

dall'art. 1 del presente decreto con accordi da stipulare fra i rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, a seconda della sfera di applicazione degli accordi stessi, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli uffici regionali o provinciali del lavoro, ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Se, in relazione a situazioni contingenti connesse a lavorazioni di carattere stagionale, il lavoratore percepisca un salario notevolmente superiore alla media delle paghe corrisposte ai lavoratori delle categorie similari, può essere stabilito, con le modalità e gli effetti indicati nel precedente comma, l'assorbimento totale o parziale della indennità di carovita di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il trattamento economico complessivamente dovuto ai lavoratori indicati nei numeri 2, 3 e 5 dell'art. 1 del presente decreto, non può essere inferiore a quello massimo che, per effetto della corresponsione della indennità di carovita, compete ai lavoratori rispettivamente indicati nei numeri 1, 2 e 4 dello stesso articolo.

Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle quattro ore giornaliere l'indennità di carovita è dovuta nella misura pari a tanti ottavi dell'indennità prevista dal precedente art. 1 quante sono le ore di lavoro prestate.

Art. 5.

L'indennità prevista dal presente decreto assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli aumenti di retribuzione concessi dai datori di lavoro posteriormente al 15 luglio 1944 per effetto di pattuizioni individuali o di contratti collettivi, quando questi siano stati concordati quale anticipazione o con riferimento a futuri provvedimenti legislativi di miglioramenti salariali, eccettuati gli adeguamenti ratificati o disposti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, l'importo mensile del salario si computa moltiplicando rispettivamente per venticique o per duecento la paga giornaliera o quella oraria, aumentata,

Art. 7.

L'indennità di carovita, dovuta ai sensi del presente decreto, non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo, e non è computata ad alcun effetto come facente parte del salario o dello stipendio.

Art. 8.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro, che non hanno corrisposto gli aumenti dei salari, degli stipendi e dei compensi a carattere continuativo previsti dal R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23-B, o che li hanno corrisposti in misura inferiore a quella indicata nell'art. 2 del predetto decreto, debbono corrispondere gli aumenti medesimi nella misura massima fissata dal citato art. 2 del decreto stesso.

Art. 9.

La misura della indennità di carovita prevista dall'art. 1 del presente decreto può essere modificata, in relazione alle variazioni della situazione economica, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 10.

Le controversie individuali e quelle collettive interessanti una sola provincia, che sorgano per l'applicazione del presente decreto, eccettuate quelle concernenti la materia regolata dall'art. 2, se non siano state conciliate dai rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di due membri nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, e di un terzo membro, con funzioni di presidente, nominato d'accordo dalle parti stesse. Se gli arbitri non siano nominati, per qualsiasi ragione, la nomina è fatta dagli uffici del lavoro, o, nelle provincie in cui questi non siano costituiti, dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro.

Se la controversia collettiva interessa più provincie, la nomina degli arbitri, qualora non vi provvedano le parti, è fatta dall'Ufficio regionale del lavoro per le provincie comprese nella circoscrizione di tale ufficio, o dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro negli altri casi.

0 5 4 1 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Art. 11.

I collegi arbitrali di cui al precedente articolo giudicano senza l'osservanza di speciali forme procedurali, e secondo equità.

Le decisioni sulle controversie individuali e su quelle collettive interessanti una sola provincia sono depositate presso l'Ufficio del lavoro e l'Ispettorato dell'industria e del lavoro competenti per territorio, e quelle su controversie collettive interessanti più provincie, presso l'Ufficio regionale del lavoro o il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, a norma del secondo comma del precedente articolo.

Gli organi prelctti dànno comunicazioni alle parti della decisione, la quale non è soggetta ad impugnazione.

Le decisioni sulle controversie individuali costituiscono titolo esecutivo. Quelle sulle controversie collettive sono efficaci nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.

Gli atti relativi al giudizio arbitrale sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 9. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che soppresse il Ministero degli scambi e delle valute e ne trasferì alcune attribuzioni a quello dell'industria, del commercio e del lavoro;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, contenente norme circa l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, che sospende l'applicazione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

Direzione generale del personale e degli affari generali;

Direzione generale dell'industria e delle miniere;

Direzione generale del commercio interno;

Direzione generale del commercio estero;

Direzione generale del lavoro;

Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private.

Fa parte del Ministero predetto anche l'Ispettorato generale dell'industria e del lavoro.

Art. 2.

La ripartizione degli affari e servizi fra le Direzioni generali e l'Ispettorato di cui all'articolo precedente è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione.

Le decisioni sulle controversie individuali costituiscono titolo esecutivo. Quelle sulle controversie collettive sono efficaci nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.

Gli atti relativi al giudizio arbitrale sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 9. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, che istituì il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, col quale venne disposto che il Ministero delle corporazioni assumesse la denominazione di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1944, n. 24, che sopresse il Ministero della produzione bellica, e ne trasferì alcune attribuzioni a quello dell'industria, del commercio e del lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

Direzione generale del personale e degli affari generali;

Direzione generale dell'industria e delle miniere;

Direzione generale del commercio interno;

Direzione generale del commercio estero;

Direzione generale del lavoro;

Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private.

Fa parte del Ministero predetto anche l'Ispettorato generale dell'industria e del lavoro.

Art. 2.

La ripartizione degli affari e servizi fra le Direzioni generali e l'Ispettorato di cui all'articolo precedente è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio n.* 253. — BRUNO

0 5 4 3
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » di Palermo.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 marzo 1940, che revoca l'autorizzazione dell'esercizio del credito del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 3436, con il quale l'avv. Antonio Gaspare Rubino è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suddetta;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza è attualmente prigioniero e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Giganti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Antonio Gaspare Rubino, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 8 agosto 1942, n. 3690, con il quale il dott. Carlo Capello è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il prelletto commissario liquidatore si è trasferito nell'Italia settentrionale e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il cav. uff. Arnaldo Cacchi fu Ugo è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma — in sostituzione del dott. Carlo Capello — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » di Caltanissetta.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 settembre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica piccolo credito « Aurora », anonima cooperativa con sede in Caltanissetta e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 5 settembre 1939, n. 155, con il quale il prof. avv. Giovanni Ingrasci fu Carlo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata ed il geom. Salvatore Sillitti fu Angelo membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ed il suindicato membro del Comitato di sorveglianza sono entrambi deceduti e che, pertanto, occorre prov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 marzo 1940, che revoca l'autorizzazione dell'esercizio del credito del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 3436, con il quale l'avv. Antonio Gaspare Rubino è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suddetta;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza è attualmente prigioniero e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Gigauti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Antonio Gaspare Rubino, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 maggio 1942 che revoca la autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato; pello — con i poteri e le attribuzioni [illegible] norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » di Caltanissetta.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 settembre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica piccolo credito « Aurora », anonima cooperativa con sede in Caltanissetta e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 5 settembre 1939, n. 135, con il quale il prof. avv. Giovanni Ingrasci fu Carlo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata ed il geom. Salvatore Sillitti fu Angelo membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ed il suindicato membro del Comitato di sorveglianza sono entrambi deceduti e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il cav. rag. Salvatore Amari fu Gioacchino è nominato commissario liquidatore della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » anonima cooperativa avente sede in Caltanissetta ed il cav. Giuseppe Benintendi fu Pasquale è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa — in sostituzione rispettivamente dei signori prof. avv. Giovanni Ingrasci fu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Carlo e geom. Salvatore Sillitti fu Angelo — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 21 ottobre 1944, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Messina in data 31 luglio 1944, relativo alla nomina del sig. rag. Lombardo Giuseppe a commissario della Società anonima cooperativa molluschicultori, con sede in Ganzirri.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 75 del 31 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 8 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 5 4 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 16 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 305.

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche . . . . . Pag. 533

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 306.

Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica . . . . . Pag. 534

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307.

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari . . . . . Pag. 536

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare Pag. 540

Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione ferrovie dello Stato» . . . . . Pag. 540

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 540

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 305.

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 5 4 7 1

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 305.

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche . . . . . Pag. 533

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 306.

Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica . . . . . Pag. 534

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307.

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari . . . . . Pag. 536

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori . . . . . Pag. 539

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario . . . . . Pag. 540

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria . . . . . Pag. 540

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare Pag. 540

Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » . . . . . Pag. 540

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 540

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 305.

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 336 e 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

0548

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

L'art. 336 del Codice postale e delle telecomunicazioni, modificato dall'art. 2 del R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale è costituita dai seguenti membri:

— un componente della magistratura del Consiglio di Stato, di grado non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

— il capo del servizio delle ricevitorie e tre altri funzionari dell'Amministrazione postale e telegrafica, di grado non inferiore al settimo;

— un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a capo divisione o equiparato;

— un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Il presidente è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi. Gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per le comunicazioni.

« La Commissione può funzionare anche divisa in sottocommissioni. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci ».

Art. 2.

L'art. 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Le Commissioni compartimentali o provinciali sono nominate dal Ministro per le comunicazioni e composte:

— del direttore compartimentale o provinciale, presidente;

— dell'ispettore compartimentale o provinciale, o di chi ne fa le veci;

— di altro funzionario della Direzione compartimentale o provinciale, di grado non inferiore al nono;

— di un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Le sedute delle Commissioni compartimentali o provinciali sono valide con la presenza di almeno tre membri.

« In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pub-

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 306.

Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei casi in cui, dopo l'8 settembre 1943, nei riguardi di persone considerate nel primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, al solo scopo di sottrarle alle misure di carattere razziale cui erano soggette, sia stato dichiarato un nome diverso dal vero in atti pubblici o in denuncie, ovvero siano state ottenute sotto altro nome concessioni, autorizzazioni, iscrizioni in pubblici registri ed a scuole, è ammessa la rettifica dei relativi atti, sostituendosi in essi il nome vero a quello denunciato.

Salvo quanto disposto dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 193, per le rettifiche degli atti dello stato civile, la rettifica degli altri atti è disposta dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico ovvero dall'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha emanato il provvedimento di concessione, autorizzazione o iscrizione.

Art. 2.

Le persone alle quali è stato imposto o che hanno ottenuto il cambiamento del proprio cognome, in base agli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 luglio 1939, n. 1055, possono riottenere il cognome che avevano anteriormente.

Il mutamento di cognome è disposto, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura prevista dal R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Il provvedimento deve essere trascritto ai sensi dell'art. 163 del Regio decreto predetto.

0 5 4 9 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

— un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a capo divisione o equiparato;

— un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Il presidente è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi. Gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per le comunicazioni.

« La Commissione può funzionare anche divisa in sottocommissioni. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci ».

Art. 2.

L'art. 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Le Commissioni compartimentali o provinciali sono nominate dal Ministro per le comunicazioni e composte:

— del direttore compartimentale o provinciale, presidente;

— dell'ispettore compartimentale o provinciale, o di chi ne fa le veci;

— di altro funzionario della Direzione compartimentale o provinciale, di grado non inferiore al nono;

— di un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Le sedute delle Commissioni compartimentali o provinciali sono valide con la presenza di almeno tre membri.

« In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 7. — PETIA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei casi in cui, dopo l'8 settembre 1943, nei riguardi di persone considerate nel primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, al solo scopo di sottrarle alle misure di carattere razziale cui erano soggette, sia stato dichiarato un nome diverso dal vero in atti pubblici o in denuncie, ovvero siano state ottenute sotto altro nome concessioni, autorizzazioni, iscrizioni in pubblici registri ed a scuole, è ammessa la rettifica dei relativi atti, sostituendosi in essi il nome vero a quello denunciato.

Salvo quanto disposto dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, per le rettifiche degli atti dello stato civile, la rettifica degli altri atti è disposta dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico ovvero dall'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha emanato il provvedimento di concessione, autorizzazione o iscrizione.

Art. 2.

Le persone alle quali è stato imposto o che hanno ottenuto il cambiamento del proprio cognome, in base agli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 luglio 1939, n. 1055, possono riottenere il cognome che avevano anteriormente.

Il mutamento di cognome è disposto, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura prevista dal R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Il provvedimento deve essere trascritto ai sensi dell'art. 163 del Regio decreto predetto.

La disposizione del presente articolo si applica anche al coniuge ed ai discendenti delle persone indicate nel primo comma.

Art. 3.

Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in attuazione dei precedenti articoli, le istanze dirette a promuoverli e i documenti da presentare a fondamento di esse, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 4.

I matrimoni celebrati davanti a ministri del culto cattolico e non trascritti nei registri dello stato civile per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, possono esservi trascritti su richiesta di entrambi i contraenti, quando le condizioni stabilite dalla legge, esclusa quella di carattere razziale, sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio. Qualora uno dei contraenti sia morto, la richiesta può essere fatta dal superstite; se siano morti entrambi, può essere fatta da alcuno dei discendenti.

La trascrizione eseguita in base al comma precedente produce gli effetti del matrimonio civile dal giorno della celebrazione, salvi i diritti acquistati dai terzi.

La trascrizione non è ammessa:

1) quando sia stata pronunciata la nullità del matrimonio o concessa la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, con sentenza o provvedimento dell'autorità ecclesiastica annotati nei registri dello stato civile;

2) quando uno dei coniugi abbia contratto altro matrimonio valido agli effetti civili.

I matrimoni civili contratti sotto l'impero del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, in trasgressione dell'art. 1 di tale decreto-legge, non possono essere più annullati per il motivo della diversità di razza.

Art. 5.

E' reintegrato nella patria potestà il genitore che ne sia stato privato in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

La reintegrazione è pronunciata dal tribunale per i minorenni competente, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 6.

Il personale militare delle Forze armate dello Stato, che sia stato collocato in congedo assoluto in applicazione del R. decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,. è iscritto, d'ufficio, se idoneo, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, nella categoria o posizione che ad esso competerebbe se il collocamento in congedo assoluto non avesse avuto luogo.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono applicabili in favore dei cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si applicano ai titoli di studio conseguiti nei corsi di tipo universitario istituiti in Roma e Milano per i cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n.

Gli interessati possono chiedere di fruire della norma di cui al precedente comma non oltre i due anni scolastici successivi all'entrata in vigore, nel territorio di residenza, del presente decreto.

Art. 10.

Coloro i quali siano stati cancellati da un albo professionale, in applicazione di disposizioni di carattere razziale, possono esservi reiscritti, a loro domanda, anche in soprannumero.

Coloro che sono stati iscritti negli elenchi previsti dall'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sono reiscritti di ufficio nell'albo professionale.

Il periodo di tempo intercorso dalla data di cancellazione dall'albo a quella di reiscrizione, quando la domanda di reiscrizione sia stata presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed il periodo di iscrizione negli elenchi aggiunti menzionati nel precedente comma sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione.

Art. 11.

I membri delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti, radiati per effetto dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1390, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 99, sono riammessi nel posto che avevano nelle dette istituzioni.

Il periodo di tempo intercorso fra la radiazione e la riammissione è considerato utile ai fini dell'anzianità.

Art. 12.

Sono revocati i provvedimenti con cui i liberi docenti colpiti dalle disposizioni razziali furono dichiarati decaduti dall'abilitazione alla libera docenza.

Art. 13.

L'abilitazione a impartire l'insegnamento medio ad alunni dichiarati o considerati di razza ebraica, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, ha valore per l'esercizio professionale, senza la limitazione contenuta nel citato articolo.

Art. 14.

I candidati in concorsi a posti di ruolo nelle amministrazioni pubbliche risultati vincitori per la loro collocazione nella graduatoria generale di merito, i quali non abbiano potuto ottenere la nomina per la entrata in vigore delle disposizioni razziali, possono conseguirla, a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora non vi fossero vacanze nel ruolo, la nomina è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento.

La nomina è subordinata all'espletamento del periodo di prova all'uopo previsto. Compiuta la prova con esito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 850016

rità ecclesiastica annotati nei registri dello stato civile:

2° quando uno dei coniugi abbia contratto altro matrimonio valido agli effetti civili.

I matrimoni civili contratti sotto l'impero del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, in trasgressione dell'art. 1 di tale decreto-legge, non possono essere più annullati per il motivo della diversità di razza.

Art. 5.

E' reintegrato nella patria potestà il genitore che ne sia stato privato in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

La reintegrazione è pronunciata dal tribunale per i minorenni competente, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 6.

Il personale militare delle Forze armate dello Stato, che sia stato collocato in congedo assoluto in applicazione del R. decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è iscritto, d'ufficio, se idoneo, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, nella categoria o posizione che ad esso competerebbe se il collocamento in congedo assoluto non avesse avuto luogo.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono applicabili in favore dei cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si applicano ai titoli di studio conseguiti nei corsi di tipo universitario istituiti in Roma e Milano per i cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, numero 1779, sempre che tali corsi siano parificati dalle autorità accademiche ai corsi universitari.

Art. 9.

I cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, sono ammessi a qualsiasi esame negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purchè abbiano l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi nel Regno.

manda di reiscrizione sia stata presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed il periodo di iscrizione negli elenchi aggiunti menzionati nel precedente comma sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione.

Art. 11.

I membri delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti, radiati per effetto dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1390, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 99, sono riammessi nel posto che avevano nelle dette istituzioni.

Il periodo di tempo intercorso fra la radiazione e la riammissione è considerato utile ai fini dell'anzianità.

Art. 12.

Sono revocati i provvedimenti con cui i liberi docenti colpiti dalle disposizioni razziali furono dichiarati decaduti dall'abilitazione alla libera docenza.

Art. 13.

L'abilitazione a impartire l'insegnamento medio ad alunni dichiarati o considerati di razza ebraica, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, ha valore per l'esercizio professionale, senza la limitazione contenuta nel citato articolo.

Art. 14.

I candidati in concorsi a posti di ruolo nelle amministrazioni pubbliche risultati vincitori per la loro collocazione nella graduatoria generale di merito, i quali non abbiano potuto ottenere la nomina per la entrata in vigore delle disposizioni razziali, possono conseguirla, a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora non vi fossero vacanze nel ruolo, la nomina è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento.

La nomina è subordinata all'espletamento del periodo di prova all'uopo previsto. Compiuta la prova con esito favorevole, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera è retrodatata, ai soli effetti giuridici, a quella della nomina dei candidati dichiarati vincitori del concorso in base all'esito degli esami predetti.

Art. 15.

Ai congiunti di coloro che, dovendo essere riammessi in servizio d'ufficio, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, siano prigionieri di guerra, internati o dispersi, si applicano le disposizioni dell'art. 41 del R. decreto 19 maggio 1941, n. 583.

0 5 5 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

Art. 16.

Non è punibile chi, al solo scopo di evitare per sè o per altri le persecuzioni razziali, dopo l'8 settembre 1943, in territorio occupato o controllato dalle forze armate germaniche, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati negli articoli 371, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 494, 495, 496 e 567, capoverso, del Codice penale.

Non è punibile chi, nelle circostanze previste dal precedente comma, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati dall'art. 334 del Codice penale, al solo scopo di favorire il proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro per persecuzione razziale del proprietario stesso.

Art. 17.

Nei casi in cui, per alcuna delle ipotesi previste nel precedente articolo, sia stata pronunciata condanna, cessano tutti gli effetti di questa.

Non si fa menzione della condanna di cui al precedente comma nei certificati spediti a richiesta dei privati o per ragioni di elettorato.

Art. 18.

Per coloro che si trovano in territori non ancora liberati, i termini stabiliti nel presente decreto decorrono dalla data del passaggio all'amministrazione italiana.

Per coloro che si trovino all'estero, i termini decorrono dalla data della conclusione della pace.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 253. — EMANUELI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 367.

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari.

UMBERTO DI SAVOIA

Visti i contratti collettivi riguardanti il raddoppiamento degli assegni stessi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, concernente miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, R. modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 16 agosto 1944, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi, risultante dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, dai contratti collettivi concernenti il raddoppiamento degli assegni stessi e da ordinanze delle autorità competenti, è sostituita quella stabilita nelle tabelle allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Le tabelle predette possono essere modificate, in tutto o in parte, con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sono pure stabilite le varie categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna delle tabelle stesse e sono altresì determinati, di concerto col Ministro pel tesoro, anche a modifica di preesistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo, gli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del computo dei contributi, nonchè il minimo di ore di lavoro richiesto, per ciascun periodo di pagamento della retribuzione, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per l'aggregazione alla Cassa unica degli assegni familiari del personale dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo annuale de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

proprietario stesso.

Art. 17.

Nei casi in cui, per alcuna delle ipotesi previste nel precedente articolo, sia stata pronunciata condanna, cessano tutti gli effetti di questa.

Non si fa menzione della condanna di cui al precedente comma nei certificati spediti a richiesta dei privati o per ragioni di elettorato.

Art. 18.

Per coloro che si trovano in territori non ancora liberati, i termini stabiliti nel presente decreto decorrono dalla data del passaggio all'amministrazione italiana.

Per coloro che si trovino all'estero, i termini decorrono dalla data della conclusione della pace.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 253. — EMANUELI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307.

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori di opera convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica per gli assegni familiari e le relative norme integrative di applicazione;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, per l'aumento degli assegni familiari convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 16 agosto 1944, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi, risultante dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, dai contratti collettivi concernenti il raddoppiamento degli assegni stessi e da ordinanze delle autorità competenti, è sostituita quella stabilita nelle tabelle allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Le tabelle predette possono essere modificate, in tutto o in parte, con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sono pure stabilite le varie categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna delle tabelle stesse e sono altresì determinati, di concerto col Ministro pel tesoro, anche a modifica di preesistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo, gli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del computo dei contributi, nonchè il minimo di ore di lavoro richiesto, per ciascun periodo di pagamento della retribuzione, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per l'aggregazione alla Cassa unica degli assegni familiari del personale dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo annuale derivante dall'applicazione delle tabelle allegate al presente decreto e delle loro eventuali variazioni è devoluto il concorso dello Stato alle gestioni degli assegni familiari, stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984, entro il limite massimo di 350 milioni all'anno.

Art. 3.

Ai fini del computo dei contributi il limite delle retribuzioni mensili degli impiegati, previsto dal R. decreto 21 ottobre 1941, n. 1277, per il commercio, le professioni e arti e l'agricoltura e dai contratti collettivi 26 maggio 1940 per l'industria, è elevato a tremila lire.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni circa le classi di famiglia per la graduazione degli assegni dovuti per i figli, prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, dall'art. 6 del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239, dal primo ed ultimo comma dell'art. 2 del contratto collettivo 3 agosto 1937, per gli assegni familiari ai lavoratori del commercio, e dalla lettera *a*) dell'art. 3 del contratto collettivo 22 luglio 1938 per gli assegni familiari ai lavoratori del credito e della assicurazione.

Art. 5.

In tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari gli assegni per i genitori di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, spettano solo quando i genitori stessi risultano a carico del lavoratore, ferme restando, fino alla scadenza, le autorizzazioni già concesse per il diritto agli assegni stessi.

Art. 6.

Si considerano a carico del lavoratore i genitori, qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) siano con lui conviventi a norma dell'articolo successivo;

b) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia;

c) non abbiano, per retribuzioni in dipendenza della loro occupazione e per altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori, nel complesso, a 1000 lire mensili per i due genitori ed a 600 lire nel caso di un solo genitore;

d) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa ed in misura sufficiente;

e) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

Art. 7.

Si considerano conviventi i genitori quando gli stessi e il lavoratore risultano compresi nello stesso stato anagrafico di famiglia.

Il diritto agli assegni per i genitori, che risultano conviventi ai sensi del comma precedente, spetta anche al lavoratore che eserciti la propria attività in località

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GIACCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 14. — PELLA

TABELLA A

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio			Per la moglie			Per ciascun genitore		
	ordinari	di carovita		ordinari	di carovita		ordinari	di carovita	
Operai	24	L. 30		30	L. 30		15	L. 30	
Impiegati	36			42			24		

B) CONTRIBUTI.
(A carico del datore di lavoro).

Misura: 20 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GIACCHI

TABELLA *B*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

In tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari gli assegni per i genitori di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, spettano solo quando i genitori stessi risultano a carico del lavoratore, ferme restando, fino alla scadenza, le autorizzazioni già concesse per il diritto agli assegni stessi.

Art. 6.

Si considerano a carico del lavoratore i genitori, qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) siano con lui conviventi a norma dell'articolo successivo;

b) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia;

c) non abbiano, per retribuzioni in dipendenza della loro occupazione e per altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori, nel complesso, a 1000 lire mensili per i due genitori ed a 600 lire nel caso di un solo genitore;

d) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa ed in misura sufficiente;

e) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

Art. 7.

Si considerano conviventi i genitori quando gli stessi e il lavoratore risultano compresi nello stesso stato anagrafico di famiglia.

Il diritto agli assegni per i genitori, che risultano conviventi ai sensi del comma precedente, spetta anche al lavoratore che eserciti la propria attività in località diversa da quella della sua abituale residenza.

Se più figli concorrano al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari relativi spettano ad uno solo dei figli, e, in caso di disaccordo fra essi, ha diritto agli assegni il maggiore di età.

Art. 8.

Il diritto agli assegni per i genitori è esteso anche agli ascendenti in linea diretta del lavoratore, quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto e purchè il lavoratore percepisca l'assegno per il genitore che di esso è discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 44. — PERA

TABELLA *A*

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI

Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24	L. 30	30	L. 30	15	L. 30
Impiegati	36		42		24	

B) CONTRIBUTI.
(A carico del datore di lavoro).

Misura: 29 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

TABELLA *B*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

Da corrispondersi: *a*) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; *b*) per i salariati fissi, addetti e non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; *c*) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; *d*) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni, e se occasionali od eccezionali secondo la ripartizione in uno o più mesi delle gior-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA *B*.

nate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili	1 —	—	1,45	—	0,80	—
Impiegati.	6 —	5 —	7 —	5 —	4 —	5 —

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURA
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili . . .	L. 1,50 per giornata di lavoro
Impiegati	20% sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro

GRONCHI

TABELLA C.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana o a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare, per ciascun mese, l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita

TABELLA *D*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il credito, assicurazione e servizi tributari appaltati

A) ASSEGNI MENSILI.

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi:						
1) Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale d'Albania)	209	130	312	130	182	130
2) Banche d'interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma)						
3) Banche di provincia - Banche popolari - Agenti di credito - Banchieri privati - Istituti finanziari - Casse rurali, agrarie, enti ausiliari - Agenti di cambio - Commissionari di borsa e cambia valute	172	130	195	130	117	130
4) Imprese assicuratrici						
5) Agenti e sub-agenti di assicurazione . .						
6) Appaltatori d'imposte di consumo . . .	158	130	182	130	117	130
7) Esattorie e ricevitorie II. DD.						
8) Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª categoria - Federazioni nazionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati, esattorie, tesorerie o ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ti fissi, obbligati e catagorie assimilabili	1 —	—	1,45	—	0,80	—
Impiegati.	6 —	5 —	7 —	5 —	4 —	3 —

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURA
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili . .	L. 1,50 per giornata di lavoro
Impiegati	20% sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro

GRONCHI

TABELLA C.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana o a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare, per ciascun mese, l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinario	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	90	L. 120	108	L. 120	60	L. 120
Impiegati	144		156		84	

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro

GRONCHI

e commessi:						
1) Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale d'Albania)	299	130	312	130	182	130
2) Banche d'interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma)						
3) Banche di provincia - Banche popolari - Agenti di credito - Banchieri privati - Istituti finanziari - Casse rurali, agrarie, etc. ed ausiliari - Agenti di cambio - Commissionari di borsa e cambia valute	172	130	195	130	117	130
4) Imprese assicuratrici						
5) Agenti e sub-agenti di assicurazione . .						
6) Appaltatori d'imposte di consumo . . .	158	130	182	130	117	130
7) Esattorie e ricevitorie II. DD.						
8) Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª categoria - Federazioni nazionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati, esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	299	130	312	130	182	130
9) Esattorie, Tesorerie, Ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria (esclusi i lavoratori di cui al n. 7)	218	130	286	130	170	130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA *D*.

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
10) Monti di credito su pegno di 2ª categoria, esattorie, tesorerie, ricevitorie gestite dai Monti stessi . . .	172	130	195	130	117	130
Operai, guardie notturne e personale di fatica:						
a) degli Istituti di credito di diritto pubblico - Banche di interesse nazionale - Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª cat. - Federazioni regionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati - Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	126	130	130	130	78	130
b) delle altre categorie	104	130	130	130	78	130

B) CONTRIBUTI.
(A carico delle aziende).

1) Istituto di credito di diritto pubblico:	
a) Banco di Sicilia - Banco di Napoli - Banca Nazionale del Lavoro	38,50 %
b) Monte dei Paschi di Siena - Istituto di San Paolo di Torino - Banca Nazionale d'Albania	32 — %
2) Banche di interesse nazionale . .	29,50 %
3) Banche di provincia	22,50 %
4) Imprese assicuratrici	20,40 %
5) Agenti e sub agenti assicurazione	23,40 %

sulla retribuzione lorda

TABELLA *E*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	96	L 120	108	L. 120	60	L. 120
Impiegati	144		156		84	

B) CONTRIBUTI.
(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina del vincolo dei cereali minori e delle leguminose da seme del raccolto 1944;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1944, riguardante i prezzi dei cereali minori e dei semi secchi di leguminose;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi per il risone del raccolto 1944, sottoposto a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione:

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fallico:						
a) degli Istituti di credito di diritto pubblico - Banche di interesse nazionale - Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª cat. - Federazioni regionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati - Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	126	130	130	130	78	130
b) delle altre categorie	104	130	130	130	78	130

B) CONTRIBUTI.
(A carico delle aziende)

Operai	96	L. 130	105	L. 130	60	L. 130
Impiegati	144		150		84	

B) CONTRIBUTI.
(A carico delle aziende)

1) Istituto di credito di diritto pubblico:

a) Banco di Sicilia - Banco di Napoli - Banca Nazionale del Lavoro . . . . . 24,50 %

b) Monte dei Paschi di Siena - Istituto di San Paolo di Torino - Banca Nazionale d'Albania . . . . 23 — %

2) Banche di interesse nazionale . . 21,50 %

3) Banche di provincia . . . . . 21,50 %

4) Imprese assicurative . . . . . 26,60 %

5) Agenti e sub agenti assicurativi 23,60 %

6) Applicatori imprese di coassicuraz. 23,30 %

7) Esattorie e ricevitorie imposte dirette . . . . . 21,30 %

8) Casse di risparmio . . . . . 20,50 %

9) Esattorie, tesorerie, ricevitorie gestite da Casse di risparmio . . . . 20 — %

10) Monti di credito su pegni . . . . 19,30 %

sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1942, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina del vincolo dei cereali minori e delle leguminose da seme del raccolto 1944;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1944, riguardante i prezzi dei cereali minori e dei semi secchi di leguminose;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi per il risone del raccolto 1944, sottoposto a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione:

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base del risone — sottoposto alla disciplina di cui al decreto Ministeriale 19 giugno 1944 — da corrispondere ai conferenti, sono stabiliti come segue:

Originario tipo comune . . . . L. 445 per q.le
» prima qualità (superiore comune . . . . . » 470 »
Marsalli e Pè (semifino). . . . » 515 »
Vialone (fino e superfino). . . . » 600 »

Detti prezzi — da corrispondere ai produttori all'atto della consegna — sono riferiti a prodotto sano,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

secco, leale, mercantile posto franco al più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei « Granai del Popolo ».

Detti prezzi si riferiscono esclusivamente alla produzione 1944 e si applicano in tutto il territorio italiano liberato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 30 ottobre 1944, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Roma, nominandone il commissario nella persona del comm. Biagio Jannicelli, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Con decreto in data 9 novembre 1944, l'ing. Paolo Lattanzi è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare

A norma della deliberazione commissariale n. 2 del 23 settembre 1944, il sorteggio dei titoli da rimborsare di tutte le serie di obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, viene effettuato, a far tempo dal 1° ottobre 1944, con la combinazione dei numeri costituenti la serie delle migliaia e di quelli costituenti la serie delle centinaia, estratti da due urne diverse, considerando sorteggiati, per ogni ni-

Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 1,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato ».

In forza della deliberazione commissariale n. 3 in data 14 ottobre 1944, le « Norme per l'estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni della Serie speciale 1,50%. — Istituto per la ricostruzione industriale — e della Serie speciale 1,50 % — Elettrificazione ferrovie dello Stato » approvate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche con deliberazione 31 ottobre 1933 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 novembre 1933, n. 259, sono state parzialmente modificate come in appresso:

A) Il sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni della predetta Serie speciale 1,50 % - Elettrificazione ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) delle n. 3000 carte di libera circolazione valide per un mese su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, verrà effettuato — a cominciare dall'estrazione del 1° dicembre 1944 — a gruppi di dieci numeri, con il sistema seguente:

1) per ogni numero estratto dalle urne nel modo stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 delle Norme predette, si considereranno altresì sorteggiati per l'assegnazione delle carte, oltre al numero stesso, i successivi nove numeri che si ottengono aggiungendovi progressivamente 25 (numero pari a quello delle obbligazioni comprese nel taglio massimo dei titoli in circolazione);

2) nel gruppo di numeri così ottenuto, si riterranno non sorteggiati quelli che risultino precedentemente estratti per il rimborso o che siano stati già sorteggiati per l'assegnazione della carta di libera circolazione nell'estrazione in corso, nonchè i numeri non compresi tra quelli portati dalle obbligazioni costituenti le singole emissioni della serie;

3) l'operazione di estrazione indicata ai precedenti nn. 1 e 2 verrà ripetuta fino a concorrenza del numero delle carte da sorteggiare sulle obbligazioni di ogni singola emissione. Dell'ultimo gruppo di numeri, se ne considereranno sorteggiati, a partire dal più basso, quanti ne siano necessari a completare il numero predetto.

B) Le dichiarazioni per il rilascio delle carte di libera circolazione, da esibirsi dagli interessati alle competenti Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato, porteranno la firma del direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, anzichè quella del segretario del Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 17 delle Norme predette.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 76 del 2 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 20 ottobre 1944, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Roma, nominandone il commissario nella persona del comm. Biagio Iannicelli, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Con decreto in data 9 novembre 1944, l'ing. Paolo Lamanzi è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare

A norma della deliberazione commissariale n. 2 del 23 settembre 1944, il sorteggio dei titoli da rimborsare di tutte le serie di obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, viene effettuato, a far tempo dal 1° ottobre 1944, con la combinazione dei numeri costituenti la serie delle migliaia e di quelli costituenti la serie delle centinaia, estratti da due urne diverse, considerando sorteggiati, per ogni numero estratto dalle urne, tutti i titoli ancora in circolazione — quali risultano dal ruolino di emissione — appartenenti alla serie di 50 numeri consecutivi, delimitata da due numeri multipli di 50, nella quale è compreso quello effettivamente estratto.

Dell'ultima serie di numeri considerata sorteggiata si utilizzano tanti numeri consecutivi, a partire dal più basso, quanti ne occorrono per completare il quantitativo dei titoli da rimborsare.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

al numero stesso, i successivi nove numeri che si ottengono aggiungendovi progressivamente 5 (numero pari a quello delle obbligazioni comprese nel taglio massimo dei titoli in circolazione);

2°) nel gruppo di numeri così ottenuto, si ritireranno non sorteggiati quelli che risultino precedentemente estratti per il rimborso o che siano stati già sorteggiati per l'assegnazione della carta di libera circolazione nell'estrazione in corso, nonchè i numeri non compresi fra quelli portati dalle obbligazioni costituenti le singole emissioni della serie;

3°) l'operazione di estrazione indicata ai precedenti nn. 1 e 2 verrà ripetuta fino a concorrenza del numero delle carte da sorteggiare sulle obbligazioni di ogni singola emissione. Dell'ultimo gruppo di numeri, se ne considereranno sorteggiati, a partire dal più basso, quanti ne siano necessari a completare il numero predetto.

B° Le dichiarazioni per il rilascio delle carte di libera circolazione, da esibirsi dagli interessati alle competenti Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato, porteranno la firma del direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, anzichè quella del segretario del Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 17 delle Norme predette.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 76 del 2 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

05621

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 18 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1944, n. 84, all'art. 6, terzo capoverso, prima linea, ove è detto: «Nel termine di sei mesi dalla *rioccupazione*.... » ecc., devesi leggere: «Nel termine di sei mesi dalla *riassunzione*.... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 308.
Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali. Pag. 541

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 369.
Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 379, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Pag. 542

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 310.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale «Luce» . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.
Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno . . . . . Pag. 548

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 548

LEGGI E DECRETI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 5 6 3

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1944, n. 81, all'art. 6, terzo capoverso, prima linea, ove è detto: «Nel termine di sei mesi dalla *riassunzione*....» ecc., devesi leggere: «Nel termine di sei mesi dalla *rimessione*....» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. **308.**

Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali. Pag. 541

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **309.**

Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Pag. 542

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. **310.**

Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute . . . Pag. 542

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. **311.**

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione . . . . . Pag. 545

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. **312.**

Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti di diritto pubblico . . . . Pag. 546

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale «Luce» . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno . . . . . Pag. 548

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 548

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. **308.**

Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto prescrive l'art. 1, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al quinto, già dispensato per motivi politici, le valutazioni previste all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e all'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, sono demandate alle competenti Commissioni di avanzamento per il personale militare della Marina ed Aeronautica, e ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per la guerra per il personale militare del Regio esercito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 10. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 309.

Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 1.

Gli ultimi due comma dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono sostituiti dal seguente:

« Le cariche di capo del servizio di amministrazione e di capo del servizio veterinario sono conferite di diritto al più anziano dei colonnelli in servizio permanente dei rispettivi ruoli ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 11. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 310.

Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernente la soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ricostituisce il Ministero del tesoro;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, con il quale sono stati approvati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con i Regi decreti 4 marzo 1940, n. 153, 2 dicembre 1941, n. 1326, e 21 dicembre 1942, n. 1539;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

In deroga a quanto prescrive l'art. 1, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al quinto, già dispensato per motivi politici, le valutazioni previste all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e all'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, sono demandate alle competenti Commissioni di avanzamento per il personale militare della Marina ed Aeronautica, e ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per la guerra per il personale militare del Regio esercito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 10. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 309.

Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il presente decreto ha effetto dal 16 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 11. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 310.

Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernente la soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ricostituisce il Ministero del tesoro;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, con il quale sono stati approvati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, convertito nella legge 1 giugno 1936, n. 1187, e modificato con i Regi decreti 4 marzo 1940, n. 153, 2 dicembre 1941, n. 1326, e 21 dicembre 1942, n. 1539;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni del soppresso Ministero per gli scambi e le valute in materia valutaria, trasferite in virtù dell'art. 2, primo, secondo, terzo comma, lett. *a*), e dell'art. 5 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, al Ministero delle finanze, sono devolute al Ministero del tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I servizi della Direzione generale delle valute del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero del tesoro.

La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, continua ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.

Art. 3.

Salvo il disposto dell'art. 2, lett. *b*) del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, i servizi delle altre Direzioni generali del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fatta eccezione del servizio degli Uffici commerciali all'estero di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con R. decreto 4 marzo 1940, n. 153, e con R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1326, che passa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

Il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, e alle successive modificazioni e aggiunte, la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale, di cui al decreto Presidenziale 30 dicembre 1936, e il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito, di cui al decreto interministeriale 1° settembre 1939, continuano ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 4.

I provvedimenti che riguardano la competenza comune del Ministero del tesoro e di quello dell'industria, del commercio e del lavoro sono adottati di concerto fra i due Ministri.

I decreti indicati nell'art. 6 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, sono emanati di concerto fra i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per le materie di sua competenza relative al commercio estero, ha facoltà di corrispondere direttamente con gli Uffici commerciali all'estero, dando ad essi le opportune istruzioni.

Art. 7.

L'istituzione, la soppressione e lo spostamento degli Uffici commerciali all'estero saranno disposti dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 8.

I ruoli organici del soppresso Ministero per gli scambi e le valute sono ripartiti fra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e il Ministero degli affari esteri, in conformità delle annesse tabelle *A* e *B*, firmate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dell'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per gli affari esteri.

Il personale di ruolo di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* costituirà ruoli organici a parte, rispettivamente del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

La facoltà di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è estesa ad ogni effetto a tutti i funzionari di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero, a qualunque grado appartengano.

Ai funzionari collocati a riposo per ragioni di servizio in base al primo comma del presente articolo, è esteso il trattamento previsto dal secondo comma dell'art. 6 e dall'art. 53 del citato testo unico, con la modificazione di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, al riordinamento del servizio degli Uffici commerciali all'estero, alla eventuale revisione e riduzione del ruolo del personale relativo ed al suo nuovo regolamento organico.

Art. 11.

Sarà provveduto nei modi di legge allo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri e in quello del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del tesoro.

Art. 3.

Salvo il disposto dell'art. 2, lett. *b*) del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, i servizi delle altre Direzioni generali del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fatta eccezione del servizio degli Uffici commerciali all'estero di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con R. decreto 4 marzo 1940, n. 153, e con R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1326, che passa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

Il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui al R. decreto 11 giugno 1923, n. 1313, e alle successive modificazioni e aggiunte, la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale, di cui al decreto Presidenziale 30 dicembre 1936, e il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito, di cui al decreto interministeriale 1° settembre 1939, continuano ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 4.

I provvedimenti che riguardano la competenza comune del Ministero del tesoro e di quello dell'industria, del commercio e del lavoro sono adottati di concerto fra i due Ministri.

I decreti indicati nell'art. 6 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, sono emanati di concerto fra i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per le materie di sua competenza relative al commercio estero, ha facoltà di corrispondere direttamente con gli Uffici commerciali all'estero, dando ad essi le opportune istruzioni.

Art. 6.

I funzionari degli Uffici commerciali all'estero di nuova nomina, prima di essere assegnati ad una sede all'estero, sono destinati, per un periodo complessivo non maggiore di tre anni, sia presso la Direzione generale per gli affari economici del Ministero per gli affari esteri, sia presso la Direzione generale del commercio estero del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in conformità delle intese prese, di volta in volta, fra i due Ministeri competenti.

E' inoltre consentito il distacco di non più di tre funzionari del ruolo degli addetti commerciali presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

scambi e le valute sono ripartite fra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e il Ministero degli affari esteri, in conformità delle annesse tabelle *A* e *B*, firmate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dell'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per gli affari esteri.

Il personale di ruolo di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* costituirà ruoli organici a parte, rispettivamente del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

La facoltà di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è estesa ad ogni effetto a tutti i funzionari di gruppo A degli Uffici commerciali all'estero, a qualunque grado appartengano.

Ai funzionari collocati a riposo per ragioni di servizio in base al primo comma del presente articolo, è esteso il trattamento previsto dal secondo comma dell'art. 6 e dall'art. 52 del citato testo unico, con la modificazione di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, al riordinamento del servizio degli Uffici commerciali all'estero, alla eventuale revisione e riduzione del ruolo del personale relativo ed al suo nuovo regolamento organico.

Art. 11.

Sarà provveduto nei modi di legge allo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri e in quello del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 300. — EMANUEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

TABELLA *A*.

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute.

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
4°	Direttore generale	1
5°	Ispettori generali	1 (*a*)
6°	Capi divisione	5
7°	Capi sezione	11
8°	Consiglieri	4
9°	Primi segretari	17
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	5
		44

(*a*) Oltre un posto da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
7°	Ispettore principale di 1ª classe	1
8°	Ispettore principale di 2ª classe	1
9°	Primi ispettori	3
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	8
		13

Grado	GRUPPO «C»	N. dei posti
9°	Archivisti capi	2 (*a*)
10°	Primi archivisti	4
11°	Archivisti	8
12°	Applicati	12
13°	Alunni d'ordine	5
		31

(*a*) Di cui uno per il capo dell'Ufficio cifra.

Personale subalterno.

	N. dei posti
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	5
Uscieri	8

TABELLA *B*.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute.

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	6 (*a*)
6°	Capi divisione	20
7°	Capi sezione	19
8°	Consiglieri	30
9°	Primi segretari	33
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	50
		162

(*a*) Oltre due posti da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei po
7°	Ispettori principali di 1ª classe	4
8°	Ispettori principali di 2ª classe	5
9°	Primi ispettori	9
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	9
		27

Grado	GRUPPO «C» (*ruolo d'ordine*)	N. dei posti
9°	Archivisti capi	6
10°	Primi archivisti	20
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	60
13°	Alunni d'ordine	11
		129

Grado	GRUPPO «C» (*ruolo tecnico*)	N. dei posti
8°	Commissari capi	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5°	Ispettori generali	1 (*a*)
6°	Capi divisione	5
7°	Capi sezione	11
8°	Consiglieri	4
9°	Primi segretari	17
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	5
		44

(*a*) Oltre un posto da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
7°	Ispettore principale di 1ª classe	1
8°	Ispettore principale di 2ª classe	1
9°	Primi ispettori	3
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	8
		13

Grado	GRUPPO «C»	N. dei posti
9°	Archivisti capi	2 (*a*)
10°	Primi archivisti	4
11°	Archivisti	8
12°	Applicati	12
13°	Alunni d'ordine	5
		31

(*a*) Di cui uno per il capo dell'Ufficio cifra.

Personale subalterno.

	N. dei posti
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	5
Uscieri	8
Inservienti	1
	15
Agente tecnico	1
	16

Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GRONCHI

4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	6 (*a*)
6°	Capi divisione	20
7°	Capi sezione	19
8°	Consiglieri	30
9°	Primi segretari	33
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	50
		162

(*a*) Oltre due posti da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei po
7°	Ispettori principali di 1ª classe	4
8°	Ispettori principali di 2ª classe	5
9°	Primi ispettori	9
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	9
		27

Grado	GRUPPO «C» (ruolo d'ordine)	N. dei posti
9°	Archivisti capi	6
10°	Primi archivisti	20
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	60
13°	Alunni d'ordine	11
		129

Grado	GRUPPO «C» (ruolo tecnico)	N. dei posti
8°	Commissari capi	2
9°	Commissari principali	2
10°	Primi commissari	4
11°	Commissari	10
12°	Commissari aggiunti	20
		38
8° e 9°	Capo ufficio cifra	1
	Assistente alla vigilanza	1
		2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Personale subalterno.

	N. dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	22
Uscieri	22
Inservienti	16
	63
Agente tecnico capo	1
Agenti tecnici	3
	4

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GRONCHI

TABELLA C.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
5°	Consiglieri commerciali di 1ª classe	2
6°	Consiglieri commerciali di 2ª classe	7
7°	Addetti commerciali di 1ª classe	8
8°	Addetti commerciali di 2ª classe	10
9°	Assistenti addetti commerciali di 1ª classe	10
10° e 11°	Assistenti addetti commerciali di 2ª e 3ª classe	12
		49

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
9°	Primi segretari commerciali	5

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 311.

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2141 e seguenti e 2164 e seguenti del Codice civile;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, sulla proroga della scadenza dei contratti agrari;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Considerata l'opportunità di rivedere la disciplina dei rapporti economici attinenti alla mezzadria impropria ed alla colonia parziaria, per meglio regolare, in relazione alle mutate condizioni sociali e tecniche, la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'impresa agricola, specie in dipendenza dell'elevato costo della vita e della diminuita capacità di acquisto della moneta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a favore del colono o compartecipe.

Nei casi sopra considerati è in facoltà del colono o compartecipe di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sarà effettuata in ragione di 2/5 a favore del concedente e di 3/5 a favore del colono o compartecipe.

La ripartizione dei prodotti e degli utili nonchè delle spese rimane immutata nel caso che i contratti o le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente articolo.

Art. 2.

Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe saranno ridotte pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 885016

Agenti tecnici	3
	4

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GIOVENI

TABELLA C.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
5°	Consiglieri commerciali di 1ª classe	2
6°	Consiglieri commerciali di 2ª classe	7
7°	Addetti commerciali di 1ª classe .	8
8°	Addetti commerciali di 2ª classe .	10
9°	Assistenti addetti commerciali di 1ª classe	10
10° e 11°	Assistenti addetti commerciali di 2ª e 3ª classe	12
		49

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
9°	Primi segretari commerciali . .	5
10°	Segretari commerciali	18
11°	Segretari commerciali aggiunti .	
		23

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per gli affari esteri
BONOMI

agrari;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto legge 20 maggio 1944, n. 111;

Considerata l'opportunità di rivedere la disciplina dei rapporti economici attinenti alla mezzadria impropria ed alla colonia parziaria, per meglio regolare, in relazione alle mutate condizioni sociali e tecniche, la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'impresa agricola, specie in dipendenza dell'elevato costo della vita e della diminuita capacità di acquisto della moneta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il fondo terreno, i prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di 1/3 a favore del concedente e di 4/3 a favore del colono o compartecipe.

Nei casi sopra considerati è in facoltà del colono o compartecipe di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sarà effettuata in ragione di 2/3 a favore del concedente e di 3/3 a favore del colono o compartecipe.

La ripartizione dei prodotti e degli utili nonchè delle spese rimane immutata nel caso che i contratti o le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente articolo.

Art. 2.

Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente alle spese colturali, o nel caso che si tratti di terreni di particolare produttività da qualunque causa determinata (naturale feracità, precedenti colture o semplice rotazione agraria). In tale ipotesi la quota di prodotti e utili spettante al colono o compartecipe non potrà essere inferiore alla metà.

Art. 3.

Negli altri casi di colonia parziaria o di compartecipazione o mezzadria impropria, se la ripartizione delle spese e dei prodotti, in dipendenza delle attuali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

straordinarie contingenze non risponde più all'equilibrio economico del contratto, il colono o compartecipante ha il diritto di domandare la revisione del rapporto di ripartizione dei prodotti e delle spese.

Art. 4.

Nei casi contemplati dagli articoli 2 e 3 in difetto di accordo fra le parti la determinazione delle quote di ripartizione sarà fatta, in via arbitrale, da una commissione circondariale costituita dal prefetto e composta: dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario.

Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.

Art. 5.

Contro le decisioni della Commissione circondariale è ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione.

Della Commissione fa parte, con voto consultivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per incompetenza.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti autunnali. In quest'ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia già avvenuta, si farà luogo ad una corrispondente compensazione in natura o in denaro. Insorgendo contestazione al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'art. 4.

Il presente decreto rimarrà in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabilite a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SIGNORI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 13. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 312.

Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, recante concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo viene concesso in aggiunta all'anticipo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, un altro anticipo:

di L. 500 (cinquecento), per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

di L. 800 (ottocento), o del minore importo corrispondente a due mensilità di stipendio, o paga o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto, al personale di grado non ed inferiori del predetto ordinamento, o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario.

Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.

Art. 5.

Contro le decisioni della Commissione circondariale è ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione.

Della Commissione fa parte, con voto consultivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per incompetenza.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti autunnali. In quest'ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia già avvenuta, si farà luogo ad una corrispondente compensazione in natura o in denaro. Sorgendo contestazione al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'art. 4.

Il presente decreto rimarrà in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabilite a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

I ricorsi davanti alle Commissioni saranno redatti in bollo da L. 18.

SEGUONO I — GIUSTIFICATIVI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 13. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 212.

Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, recante concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo viene concesso in aggiunta all'anticipo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, un altro anticipo:

di L. 500 (cinquecento), per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

di L. 800 (ottocento), o del minore importo corrispondente a due mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto, al personale di grado nono ed inferiori del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile, ai subalterni e agli altri personali civili considerati dall'ordinamento stesso, agli operai di ruolo, ai personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, ai sottufficiali delle Forze armate, ai sottufficiali, graduati e militi dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato ed ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale.

Art. 2.

Le Provincie, i Comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ad estendere — in quanto applicabili — al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 12. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 21 giugno 1929, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto « Luce » e modificato con il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1848;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale « Luce »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27 luglio 1944, con il quale è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale « Luce » il dott. Vincenzo Calvino;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » per il biennio 1944-45, è costituito come appresso:

1) Dott. Olindo Vernocchi, presidente;

2) Prof. Mario Vincenzo Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto per la previdenza sociale;

3) Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;

[illegible] in rappresentanza dell'Isti-

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi comunque vigenti al 30 giugno 1943 per i trasporti di persone e cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati del 100%.

L'aumento viene praticato sull'ammontare complessivo degli importi attualmente fissati per i singoli trasporti.

Le eventuali frazioni di lira della cifra così risultante sono arrotondate in più, fino alla lira intera.

Art. 2.

E' autorizzato altresì l'aumento dei prezzi vigenti alla stessa data per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane nei limiti e con le modalità previste nell'art. 1.

Ogni precedente aumento di tariffa o prezzo entrato in vigore dopo il 1° luglio 1943 eccedente il 100% delle tariffe oppure dei prezzi in vigore al 30 giugno 1943 deve essere diminuito fino ad adeguarsi alle tariffe o prezzi stabiliti col presente decreto.

Art. 3.

Con successivi decreti sarà provveduto per le tramvie, funicolari e filobus, e per ogni altro servizio pubblico di trasporto di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: CERABONA

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 12. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto « Luce » e modificato con il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1848;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale « Luce »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27 luglio 1944, con il quale è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale « Luce » il dott. Vincenzo Calvino;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » per il biennio 1944-45, è costituito come appresso:

1) Dott. Olindo Vernocchi, presidente;

2) Prof. Mario Vincenzo Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto per la previdenza sociale;

3) Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;

4) Mario Meneghini, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni;

5) Prof. Giovanni Mira, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

6) Dott. Francesco Molteni, in rappresentanza del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni;

7) Dott. Mario Grisolia, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, membri.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 239. — EMANUEL

L'aumento viene praticato sull'ammontare complessivo degli importi attualmente fissati per i singoli trasporti.

Le eventuali frazioni di lira della cifra così risultante sono arrotondate in più, fino alla lira intera.

Art. 2.

E' autorizzato altresì l'aumento dei prezzi vigenti alla stessa data per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane nei limiti e con le modalità previste nell'art. 1.

Ogni precedente aumento di tariffa o prezzo entrato in vigore dopo il 1° luglio 1943 eccedente il 100% delle tariffe oppure dei prezzi in vigore al 30 giugno 1943 deve essere diminuito fino ad adeguarsi alle tariffe o prezzi stabiliti col presente decreto.

Art. 3.

Con successivi decreti sarà provveduto per le tramvie, funicolari e filobus, e per ogni altro servizio pubblico di trasporto di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27 B.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: CERABONA

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PEL TESORO

Considerata l'urgente necessità, in attesa che siano emanate norme definitive per l'approvvigionamento e la distribuzione del grano e dei prodotti della macinazione, di disciplinare il movimento provinciale ed interprovinciale del frumento, nonchè quello interprovinciale delle farine, al fine di assicurare il regolare funzionamento;

Considerato che tali movimenti vengono di fatto eseguiti in gran parte dai Consorzi agrari provinciali, ma con diversità di criteri, in mancanza di precise disposizioni in materia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente alla Federazione italiana dei Consorzi agrari il compito di vigilare sui servizi dei trasporti del frumento dai « Granai del Popolo » ai molini e delle farine da provincia a provincia, per poterne regolare il funzionamento ed assicurarne il relativo finanziamento;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167;

Decreta:

Alla Federazione italiana dei Consorzi agrari è temporaneamente conferito l'incarico, con effetto dall'inizio della gestione « Granai del Popolo » 1944-45, di provvedere, sia direttamente che a mezzo dei Consorzi agrari provinciali, al regolamento dei trasporti provinciali ed interprovinciali del frumento dai « Granai del Popolo » ai molini, nonchè del trasporto interprovinciale delle farine.

Per l'assolvimento di tale incarico la Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata a procacciarsi i mezzi finanziari occorrenti con le modalità ed alle condizioni che regolano il finanziamento dei prodotti soggetti ad ammasso.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le provincie italiane finora liberate, comprese quelle soggette alla giurisdizione del Governo Militare Alleato ed alle provincie che saranno man mano liberate.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro pel tesoro
SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Padovani Bruno fu Enrico, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Padovani, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il rag. Padovani dev'essere reiscritto nel ruolo

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 30 ottobre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 105 —
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,30
Redimibile	3,50 %	1934	» 89 —
Id.	5 %	1936	» 97,70
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,40
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,20
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,30

Media dei titoli del 31 ottobre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 105,50
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,65
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,70
Id.	5 %	1936	» 97,70
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,20
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,25
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,30

Media dei titoli del 2 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 105,25
Id.	3,50 %	1902	» 95 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

perfettamente coperto l'incarico, con effetto dall'inizio della gestione « Granai del Popolo » 1944-45, di provvedere, sia direttamente che a mezzo dei Consorzi agrari provinciali, al regolamento dei trasporti provinciali ed interprovinciali del frumento dai « Granai del Popolo » ai mulini, nonchè del trasporto interprovinciale delle farine.

Per l'assolvimento di tale incarico la Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata a procacciarsi i mezzi finanziari occorrenti con le modalità ed alle condizioni che regolano il finanziamento dei prodotti soggetti ad ammasso.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le provincie italiane finora liberate, comprese quelle soggette alla giurisdizione del Governo Militare Alleato ed alle provincie che saranno man mano liberate.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Padovani Bruno fu Enrico, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Padovani, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il rag. Padovani dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Padovani Bruno fu Enrico è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 novembre 1944

Il Ministro: TUPINI

Rendita	3,50 %	1906	L. 105 —
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,30
Redimibile	3,50 %	1934	» 89 —
Id.	5 %	1936	» 97,70
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,40
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,20
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,30

Medie dei titoli del 31 ottobre 1941

Rendita	3,50 %	1906	L. 105,50
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,65
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,70
Id.	5 %	1936	» 97,70
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,20
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,25
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,30

Media dei titoli del 2 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 105,25
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,40
Id.	5 %	1936	» 97,70
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 96,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 95,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 95,60
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,55
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 95,60
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 21 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 306, concernente norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1944, n. 82, all'art. 4, quarto capoverso, n. 1) ultima linea, le parole: «annotati nei registri dello stato civile» devono sopprimersi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 313.

Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai. Pag. 550

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1944.

Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma) . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.). Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario. Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo . . Pag. 553

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31). Pag. 554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0579

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedi

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA = presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 306, concernente norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1944, n. 82, all'art. 4, quarto capoverso, n. 1) ultima linea, le parole: « annotati nei registri dello stato civile » devono sopprimersi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 313.
Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai. Pag. 550

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . . . . . Pag. 550

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944.
Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . Pag. 551

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946 . . . . Pag. 551

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946 . . . . . Pag. 551

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1944.
Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma) . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.). Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.
Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario. Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.
Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo . . Pag. 553

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.
Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31). Pag. 554

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 6 novembre 1944.
Disposizioni conseguenti alla soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Bando n. 32) . Pag. 554

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900 . . . . . Pag. 554
Medie dei titoli . . . . . Pag. 555

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pag. 555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 313.

Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282, col quale sono regolati la foggia e l'uso dello stemma dello Stato;

Visti il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il grande e il piccolo stemma dello Stato ed i sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai sono ripristinati nelle forme in cui erano anteriormente ai Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 11 aprile 1929, n. 504, e 9 agosto 1929, n. 1517.

Sono abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11

Art. 3.

I sigilli portanti impresso lo stemma dello Stato, da usarsi dalle Amministrazioni statali e dai notai, debbono essere esclusivamente fabbricati dalla Regia zecca.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 16. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, istitutivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, riguardante la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 657, con la quale veniva conferita al governatore della Banca d'Italia la carica di presidente di alcuni enti di credito di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi, alla nomina di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282, col quale sono regolati la foggia e l'uso dello stemma dello Stato;

Visti il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il grande e il piccolo stemma dello Stato ed i sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai sono ripristinati nelle forme in cui erano anteriormente ai Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 11 aprile 1929, n. 504, e 9 agosto 1929, n. 1517.

Sono abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876.

Art. 2.

Gli stemmi e i sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti in conformità delle disposizioni dell'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sarà stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 16. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, istitutivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, riguardante la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 657, con la quale veniva conferita al governatore della Banca d'Italia la carica di presidente di alcuni enti di credito di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi, alla nomina di un commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri pel tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig Alberto Tarchiani è nominato commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
05822

bliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli organi deliberativi, sia individuali che collegiali, degli Istituti stessi

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza e la firma degli Istituti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 243. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, relativo all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento del predetto Ente, nonchè l'esercizio delle attribuzioni istituzionalmente ad esso spettanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Guido Castelnuovo è nominato commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Al commissario sono attribuiti i poteri e le facoltà spettanti normalmente agli organi individuali e collegiali dell'Ente, sia per quanto attiene alla direzione dell'attività scientifico-tecnica sia per quanto attiene

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Benevento, per il triennio 1944-1946, i signori:

1) prof. Firrao Luigi, medico chirurgo;
2) dott. Capozzi Angelo, medico chirurgo;
3) dott. Casiello Mario, pediatra;
4) avv. Riola Vincenzo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Baccari Alfredo, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MASCINI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 243. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, relativo all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento del predetto Ente, nonchè l'esercizio delle attribuzioni istituzionalmente ad esso spettanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Guido Castelnuovo è nominato commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Al commissario sono attribuiti i poteri e le facoltà spettanti normalmente agli organi individuali e collegiali dell'Ente, sia per quanto attiene alla direzione dell'attività scientifico-tecnica sia per quanto attiene all'amministrazione.

Il presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 144.

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Benevento, per il triennio 1944-1946, i signori:

1) prof. Firrao Luigi, medico chirurgo;
2) dott. Capozzi Angelo, medico chirurgo;
3) dott. Casiello Mario, pediatra;
4) avv. Riola Vincenzo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Baccari Alfredo, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Foggia, per il triennio 1944-1946 i signori:

1) dott. Del Piano Lorenzo, medico chirurgo;
2) prof. dott. Brodetti Carlo, medico chirurgo;
3) dott. Anzano Vincenzo, pediatra;
4) avv. Colaminè Giuseppe, esperto materia amministrativa;
5) prof. Valente Armando, esperto scienze agrarie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1944.

Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale il C.O.N.I. è stato posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giulio Onesti è nominato commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, del Comitato stesso.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario ed a sostituirlo in caso di impedimento od assenza è chiamato in qualità di vice commissario il dott. Leonello Cianca.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1944.

Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1941, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Frosinone, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo, la Corte d'assise della stessa città e la Pretura di Frosinone, trasferiti temporaneamente nel comune di Alatri, ritornano, dalla data del presente decreto, nella loro sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 158. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 349 lettera *a*) del testo unico delle dispo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1944.

Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale il C.O.N.I. è stato posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giulio Onesti è nominato commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, del Comitato stesso.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario ed a sostituirlo in caso di impedimento od assenza è chiamato in qualità di vice commissario il dott. Leonello Cianca.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 236. — EMANUEL

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Frosinone, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo, la Corte d'assise della stessa città e la Pretura di Frosinone, trasferiti temporaneamente nel comune di Alatri, ritornano, dalla data del presente decreto, nella loro sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2 foglio n. 158. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 349 lettera *a*) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere all'amministrazione e gestione dell'Istituto Nazione per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), risultando sciolto di fatto ed inoperante il Comitato centrale di detto Ente;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è nominato commissario straordinario per provvedere alla amministrazione e gestione dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato.

Al commissario straordinario sono attribuiti tutti i poteri che normalmente spettano al presidente ed al Comitato centrale dell'Istituto.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla sua data, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

SOLERI — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1418, 20 ottobre 1932, n. 1548, e 19 febbraio 1934, n. 322, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il migliore assesto da dare all'Istituto, di procedere allo scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto stesso e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Manlio Rossi Doria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1943, concernente la rinnovazione e il collocamento dei predetti buoni;

Determina:

Sono autorizzati la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti ed il collocamento dei buoni stessi per l'ammontare di quelli non rinnovati, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 5 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 87 del 12 aprile 1940, con le seguenti varianti: nella filigrana che racchiude il buono sono soppressi i due fasci littori; nel corpo del buono, sul fondino, alla firma del direttore generale della Cassa depositi e prestiti è sostituita la seguente: « Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Manes ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Cassa depositi e prestiti n. 12, foglio n. 4. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

data: sarà pubblicato [illegible]

Roma, addì 19 agosto 1944

SOLERI — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1418, 20 ottobre 1932, n. 1548, e 19 febbraio 1934, n. 322, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il migliore assesto da dare all'Istituto, di procedere allo scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto stesso e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Manlio Rossi Doria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

sente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 5 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 87 del 12 aprile 1940, con le seguenti varianti: nella filigrana che racchiude il buono sono soppressi i due fasci littori; nel corpo del buono, sul fondino, alla firma del direttore generale della Cassa depositi e prestiti è sostituita la seguente: « Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Manes ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Cassa depositi e prestiti n. 12, foglio n. 4. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 16 ottobre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa del clero, cooperativa con sede in Palermo, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 3437, col quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto membro del Comitato di sorveglianza:

Decreta:

Il sig. dott. Filippo Giganti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero in liquidazione con sede in Palermo — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31).

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;

Visto il bando n 28 del 30 giugno 1944;

Ordiniamo:

Art. 1.

L'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, è modificato come segue:

« Le funzioni di giudice relatore e di giudice istrut-

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Disposizioni conseguenti alla soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Bando n. 32).

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 14 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero relativamente ai provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero per i tribunali soppressi, istituito alla diretta dipendenza del procuratore generale militare del Regno.

E' devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Roma la competenza per gli atti che sono dalla legge demandati al giudice della esecuzione, quando trattisi di provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 8 novembre 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

0 5 8 9 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31).

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;

Visto il bando n 28 del 30 giugno 1944;

Ordiniamo:

Art. 1.

L'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, è modificato come segue:

« Le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore sono esercitate da ufficiali del Corpo della giustizia militare — categoria magistrati — o da ufficiali ai quali, secondo le disposizioni vigenti, possono essere conferite le funzioni di magistrato ».

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 8 novembre 1944

MESSE

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero relativamente ai provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero per i tribunali soppressi, istituito alla diretta dipendenza del procuratore generale militare del Regno.

E' devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Roma la competenza per gli atti che sono dalla legge demandati al giudice della esecuzione, quando trattisi di provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 8 novembre 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nei giorni 20, 21, 22 e 23 ottobre 1943, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1943, sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

CARTELLE 1ª EMISSIONE. — 6ª ESTRAZIONE

Unitarie:

541 542 543 544 545 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quintuple:
116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 1281 - 1282 - 1283 - 1626 - 1627 - 1628 - 1629 - 1630.

Decuple:
181 - 182 - 183 - 373 - 374 - 667 - 668 - 669 - 694 - 695 - 696.

Ventuple:
121 - 132 - 359 - 360 - 369 - 370 - 403 - 404 - 521 - 837 - 838.

Cinquantuple:
131 - 166 - 170 - 450 - 583 - 775 - 795 - 918 - 1042 - 1069 - 1097 - 1442.

CARTELLE 2ª EMISSIONE. — 5ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070.

Quintuple:
2171 - 2172 - 2173.

Decuple:
2073 - 2074 - 2075 - 2190.

Ventuple:
1853 - 1854 - 1975.

Cinquantuple:
1829 - 1907 - 2053 - 2112.

CARTELLE 3ª EMISSIONE. — 3ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
2826 - 2827 - 2828.

Quintuple:
2447 - 2448.

Decuple:
2886 - 2887.

Ventuple:
2389 - 2733 - 2734.

Cinquantuple:
2461 - 2514 - 2588 - 2655.

CARTELLE 4ª EMISSIONE. — 2ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
3596 - 3597 - 3598 - 3599.

Quintuple:
3522 - 3523 - 3524 - 3525 - 3526.

Decuple:
3354 - 3355 - 3356 - 3393.

Ventuple:
3071 - 3072 - 3769.

Le domande di rimborso potranno essere presentate o direttamente a questa Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Direttore generale

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli del 6 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CARTELLE 3ª EMISSIONE. — 5ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070.

Quintuple:
2171 - 2172 - 2173.

Decuple:
2073 - 2074 - 2075 - 2190.

Ventuple:
1853 - 1854 - 1975.

Cinquantuple:
1820 - 1907 - 2033 - 2112.

CARTELLE 3ª EMISSIONE. — 3ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
2826 - 2827 - 2838.

Quintuple:
2447 - 2448.

Decuple:
2886 - 2887.

Ventuple:
2389 - 2733 - 2734.

Cinquantuple:
2461 - 2514 - 2583 - 2655.

CARTELLE 4ª EMISSIONE. — 2ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
3596 - 3597 - 3598 - 3599.

Quintuple:
3522 - 3523 - 3524 - 3525 - 3526.

Decuple:
3354 - 3355 - 3356 - 3393.

Ventuple:
3071 - 3072 - 3769.

Cinquantuple:
3165 - 2978 - 3279.

Il godimento degli interessi delle cartelle estratte ha cessato col 31 dicembre 1943 ed il rimborso del capitale avrà luogo in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi compiendenti le cartelle estratte.

Media dei titoli del 3 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	93 —
Id 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,85
Id 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % 15 settembre 1950)	»	95,80
Id 5 % (15 aprile 1951)	»	95,75
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli del 6 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,25
Id. 3,50 % 1902	»	93 —
Id 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Con decreto luogotenenziale in data 23 agosto 1944 il prof. Vezio Crisafulli è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 5 9 2 1

0593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 25 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-209 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1944, n. **320.**

Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **321.**

Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. **322.**

Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani. Pag. 567

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. **323.**

Norme per la repressione della prostituzione . Pag. 568

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1944, n. **324.**

Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime . . . . . Pag. 570

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. **328.**

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali. Pag. 570

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **329.**

Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. **330.**

Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . Pag. 574

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0594

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — semestrale » 100 — trimestrale » 50 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400 — semestrale » 200 — trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8
In Italia e Colonie: semestrale » 60 — trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4
All'Estero: semestrale » 60 — trimestrale » 30 — Un fascicolo » 8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1944, n. 320.
Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 321.
Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.
Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani. Pag. 567

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 323.
Norme per la repressione della prostituzione . Pag. 568

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 324.
Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose . . . . Pag. 568

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 325.
Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326.
Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 327.
Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime . . . . . Pag. 570

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. 328.
Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali. Pag. 570

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 329.
Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 330.
Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . Pag. 574

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 575

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1944.
Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti . . . . . Pag. 575

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 20 novembre 1944, n. 33.
Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra . . . . . Pag. 575

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *A.*

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Camerino - Matelica - San Severino Marche - Visso.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
Il Guardasigilli
TUPINI

TABELLA *B.*

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Pretura di Camerino:

Acquacanina - Bolognola - Camerino - Castelraimondo - Fiastra - Fiordimonte - Fiuminata - Monte Cavallo - Muccia - Pievebovigliana - Pieve Torina - Pioraco - Sefro - Serravalle di Chienti.

Pretura di Matelica:

Esanatoglia - Gagliole - Matelica.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
Il Guardasigilli
TUPINI

TABELLA *C.*

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRETURA DI MATELICA

Pretore o pretore aggiunto	1
Primo cancelliere o cancelliere	1
Ufficiale giudiziario	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
Il Guardasigilli
TUPINI

TABELLA *D.*

Pretura di Lentini:	
Pretori e aggiunti giudiziari	1
Pretura di Carinola:	
Primi cancellieri o cancelliere	1
Cancellieri ed aiutanti	—
Pretura unificata di Roma:	
Ufficiali giudiziari	21

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
Il Guardasigilli
TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.

Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente Zolfi Siciliani è ente di diritto pubblico, con sede a Palermo.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente Zolfi Siciliani ha, per quanto concerne l'industria zolfifera siciliana, gli stessi compiti e gli stessi poteri che le leggi vigenti attribuiscono all'Ente Zolfi Italiani.

Art. 3.

Le norme per l'organizzazione dell'Ente Zolfi Siciliani, quelle per la ripartizione con lo stesso delle attività dell'Ente Zolfi Italiani e le altre che fossero necessarie ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono date con decreto legislativo.

Art. 4.

Fino alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione, la gestione dell'Ente è affidata ad un commissario che ne assume la rappresentanza, e al quale sono conferiti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi assegnati all'Ente stesso.

Il commissario è assistito da un Comitato consultivo, di cui quattro membri sono scelti fra i produttori di zolfi della Sicilia e quattro fra i lavoratori.

La gestione commissariale è controllata da tre revisori, che esercitano le funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il commissario, i membri del Comitato consultivo e i revisori sono nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro pel tesoro.

I membri del Comitato consultivo vengono designati dall'Alto commissario per la Sicilia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Pretura di Camerino:
Acquacanina - Bolognola - Camerino - Castelraimondo - Fiastra - Floriimonte - Fiuminata - Monte Cavallo - Muccia - Pievebovigliana - Pieve Torina - Pioraco - Sefro - Serravalle di Chienti.

Pretura di Matelica:
Esanatoglia - Gagliole - Matelica.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
Il Guardasigilli
TUPINI

TABELLA C.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRETURA DI MATELICA

Pretore o pretore aggiunto	1
Primo cancelliere o cancelliere	1
Ufficiale giudiziario	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
Il Guardasigilli
TUPINI

TABELLA D.

Pretura di Lentini:	
Pretori e aggiunti giudiziari	1
Pretura di Carinola:	
Primi cancellieri o cancelliere	1
Cancellieri ed aiutanti	—
Pretura unificata di Roma:	
Ufficiali giudiziari	21

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
Il Guardasigilli
TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.

Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, relativa all'istituzione dell'Ente Zolfi Italiani;

Vista la disposizione 15 settembre 1943 del Governo Militare Alleato con la quale viene data autonomia alla divisione Sicilia dell'Ente Zolfi Italiani, con la denominazione Ente Zolfi Siciliani;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1944, n. 31, contenente provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Art. 1.

L'Ente Zolfi Siciliani è ente di diritto pubblico, con sede a Palermo.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente Zolfi Siciliani ha, per quanto concerne l'industria zolfifera siciliana, gli stessi compiti e gli stessi poteri che le leggi vigenti attribuiscono all'Ente Zolfi Italiani.

Art. 3.

Le norme per l'organizzazione dell'Ente Zolfi Siciliani, quelle per la ripartizione con lo stesso delle attività dell'Ente Zolfi Italiani e le altre che fossero necessarie ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono date con decreto legislativo.

Art. 4.

Fino alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione, la gestione dell'Ente è affidata ad un commissario che ne assume la rappresentanza, e al quale sono conferiti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi assegnati all'Ente stesso.

Il commissario è assistito da un Comitato consultivo, di cui quattro membri sono scelti fra i produttori di zolfi della Sicilia e quattro fra i lavoratori.

La gestione commissariale è controllata da tre revisori, che esercitano le funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il commissario, i membri del Comitato consultivo e i revisori sono nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro pel tesoro.

I membri del Comitato consultivo vengono designati dall'Alto commissario per la Sicilia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 27. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1944, n. 320.

Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 227 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze degli uffici giudiziari e alla costituzione di organi speciali aventi funzioni giurisdizionali creati per le attuali contingenze politiche e belliche è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità di riassumere in servizio magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico di cui agli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

La riassunzione è disposta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro pel tesoro.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, i magistrati riassunti possono essere licenziati in qualunque tempo, a giudizio insindacabile del Ministro, e non potranno essere trattenuti in servizio oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

Il presente decreto abroga e sostituisce il R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 28.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 324.

Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 è istituita la sede della pretura nel comune di Matelica, con giurisdizione sui comuni di: Esanatoglia, Gagliole e Matelica.

Dalla stessa data la sede distaccata di pretura istituita nel comune di Matelica viene soppressa, ed i comuni di Esanatoglia, Gagliole e Matelica sono distaccati dalla pretura di Camerino, da cui attualmente dipendono.

In conseguenza, alle tabelle *A* e *B*, annesse al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla pretura di Camerino alla data nella quale ha inizio l'attività della pretura istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se provenienti dal territorio dei comuni di Esanatoglia, Gagliole e Matelica, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione della pretura di Matelica.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 sono istituiti nella pretura di Matelica, come dalla tabella *C*, un posto di pretore (o di pretore aggiunto), uno di primo cancelliere (o di cancelliere) ed uno di ufficiale giudiziario e, correlativamente, sono soppressi un posto di pretore (o di aggiunto) presso la pretura di Leutini, uno di cancelliere nella pretura di Carinola ed uno di ufficiale giudiziario nella pretura unificata di Roma.

Restano, pertanto, modificate, come dalla tabella *D*, la tabella *M* allegata al R. decreto 30 gennaio 1941 predetto, la tabella *E* annessa al R. decreto 8 agosto 1942, n. 1881, e la tabella annessa al R. decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

visto con il R. decreto [illegible];
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze degli uffici giudiziari e alla costituzione di organi speciali aventi funzioni giurisdizionali creati per le attuali contingenze politiche e belliche è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità di riassumere in servizio magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico di cui agli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto legge 31 gennaio 1944, n. 34.

La riassunzione è disposta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro pel tesoro.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, i magistrati riassunti possono essere licenziati in qualunque tempo, a giudizio insindacabile del Ministro, e non potranno essere trattenuti in servizio oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

Il presente decreto abroga e sostituisce il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 9 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 29. — PETIA

di Stato per la grazia e giustizia, [illegible]
Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 è istituita la sede della pretura nel comune di Matelica, con giurisdizione sui comuni di: Esanatoglia, Gagliole e Matelica.

Dalla stessa data la sede distaccata di pretura istituita nel comune di Matelica viene soppressa, ed i comuni di Esanatoglia, Gagliole e Matelica sono distaccati dalla pretura di Camerino, da cui attualmente dipendono.

In conseguenza, alle tabelle *A* e *B*, annesse al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla pretura di Camerino alla data nella quale ha inizio l'attività della pretura istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se provenienti dal territorio dei comuni di Esanatoglia, Gagliole e Matelica, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione della pretura di Matelica.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 sono istituiti nella pretura di Matelica, come dalla tabella *C*, un posto di pretore (o di pretore aggiunto), uno di primo cancelliere (o di cancelliere) ed uno di ufficiale giudiziario e, correlativamente, sono soppressi un posto di pretore (o di aggiunto) presso la pretura di Lentini, uno di cancelliere nella pretura di Carinola ed uno di ufficiale giudiziario nella pretura unificata di Roma.

Restano, pertanto, modificate, come dalla tabella *D*, la tabella *M* allegata al R. decreto 30 gennaio 1941 predetto, la tabella *E* annessa al R. decreto 8 agosto 1942, n. 1881, e la tabella annessa al R. decreto 25 giugno 1936, n. 1647.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 28. — PETIA

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Camerino - Matelica - San Severino Marche - Visso.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA B.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Pretura di Camerino:

Acquacanina - Bolognola - Camerino - Castelraimondo - Fiastra - Fiordimonte - Fiuminata - Monte Cavallo - Muccia - Pievebovigliana - Pieve Torina - Pioraco - Sefro - Serravalle di Chienti.

Pretura di Matelica:

Esanatoglia - Gagliole - Matelica.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA C.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRETURA DI MATELICA

Pretore o pretore aggiunto	1
Primo cancelliere o cancelliere	1
Ufficiale giudiziario	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA D.

Pretura di Lentini:	
Pretori e aggiunti giudiziari	1
Pretura di Carinola:	
Primi cancellieri o cancelliere	1
Cancellieri ed aiutanti	—
Pretura unificata di Roma:	
Ufficiali giudiziari	21

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.

Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente Zolfi Siciliani è ente di diritto pubblico, con sede a Palermo.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente Zolfi Siciliani ha, per quanto concerne l'industria zolfifera siciliana, gli stessi compiti e gli stessi poteri che le leggi vigenti attribuiscono all'Ente Zolfi Italiani.

Art. 3.

Le norme per l'organizzazione dell'Ente Zolfi Siciliani, quelle per la ripartizione con lo stesso delle attività dell'Ente Zolfi Italiani e le altre che fossero necessarie ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono date con decreto legislativo.

Art. 4.

Fino alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione, la gestione dell'Ente è affidata ad un commissario che ne assume la rappresentanza, e al quale sono conferiti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi assegnati all'Ente stesso.

Il commissario è assistito da un Comitato consultivo, di cui quattro membri sono scelti fra i produttori di zolfi della Sicilia e quattro fra i lavoratori.

La gestione commissariale è controllata da tre revisori, che esercitano le funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il commissario, i membri del Comitato consultivo e i revisori sono nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro pel tesoro.

I membri del Comitato consultivo vengono designati dall'Alto commissario per la Sicilia.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Acquacanina - Bolognola - Camerino - Cessapalombo - Fiastra - Fiordimonte - Fiuminata - Monte Cavallo - Muccia - Pievebovigliana - Pieve Torina - Pioraco - Sefro - Serravalle di Chienti.

Pretura di Matelica:

Esanatoglia - Gagliole - Matelica.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA C.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRETURA DI MATELICA

Pretore o pretore aggiunto	1
Primo cancelliere o cancelliere	1
Ufficiale giudiziario	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA D.

Pretura di Lentini:	
Pretori e aggiunti giudiziari	1
Pretura di Carinola:	
Primi cancellieri o cancelliere	1
Cancellieri ed aiutanti	—
Pretura unificata di Roma:	
Ufficiali giudiziari	21

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.

Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, relativa all'istituzione dell'Ente Zolfi Italiani;

Vista la disposizione 15 settembre 1943 del Governo Militare Alleato con la quale viene data autonomia alla divisione Sicilia dell'Ente Zolfi Italiani, con la denominazione Ente Zolfi Siciliani;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1944, n. 31, contenente provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

L'Ente Zolfi Siciliani è ente di diritto pubblico, con sede a Palermo.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente Zolfi Siciliani ha, per quanto concerne l'industria zolfifera siciliana, gli stessi compiti e gli stessi poteri che le leggi vigenti attribuiscono all'Ente Zolfi Italiani.

Art. 3.

Le norme per l'organizzazione dell'Ente Zolfi Siciliani, quelle per la ripartizione con lo stesso delle attività dell'Ente Zolfi Italiani e le altre che fossero necessarie ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono date con decreto legislativo.

Art. 4.

Fino alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione, la gestione dell'Ente è affidata ad un commissario che ne assume la rappresentanza, e al quale sono conferiti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi assegnati all'Ente stesso.

Il commissario è assistito da un Comitato consultivo, di cui quattro membri sono scelti fra i produttori di zolfi della Sicilia e quattro fra i lavoratori.

La gestione commissariale è controllata da tre revisori, che esercitano le funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il commissario, i membri del Comitato consultivo e i revisori sono nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro pel tesoro.

I membri del Comitato consultivo vengono designati dall'Alto commissario per la Sicilia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 27. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 323.

Norme per la repressione della prostituzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comma 4° dell'art. 191 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:

« Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

L'art. 202 dell'anzidetto testo unico è modificato in questo modo:

« Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila ».

Il comma 3° dell'art. 208 dello stesso testo unico è pure così modificato:

« Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

Art. 2.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila colui che, indipendentemente all'esercizio abusivo di un locale di meretricio, faccia opera di adescamento per agevolare la prostituzione.

Se alcuno determina a compiere tale opera di adescamento una persona non imputabile, si osserva l'articolo 111 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1944, n. 324.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 8, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, e negli articoli 12, 13, 19 e 30 dello statuto allegato alle parole « Ministero e Ministro delle finanze » sono sostituite le seguenti: « Ministero e Ministro del tesoro ».

Art. 2.

Alla pena prevista all'art. 6 del decreto anzidetto è aggiunto, nei casi di violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 4, primo comma, del decreto medesimo, l'arresto da uno a sei mesi.

Art. 3.

Chiunque distrugge, danneggia o rende in tutto o in parte inservibili gli automezzi destinati al trasporto di cose è punito a norma del capoverso dell'art. 508 del Codice penale.

Art. 4.

Fino a quando non sarà disciplinata l'organizzazione delle associazioni di categoria, i tre rappresentanti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale autotrasporti di cose, sono nominati, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 dello statuto stesso, dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro tra gli imprenditori di trasporti di cose iscritti all'Ente.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

28 maggio 1944, n. [illegible];
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comma 4° dell'art. 191 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:

« Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

L'art. 202 dell'anzidetto testo unico è modificato in questo modo:

« Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila ».

Il comma 3° dell'art. 208 dello stesso testo unico è pure così modificato:

« Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

Art. 2.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila colui che, indipendentemente all'esercizio abusivo di un locale di meretricio, faccia opera di adescamento per agevolare la prostituzione.

Se alcuno determina a compiere tale opera di adescamento una persona non imputabile, si osserva l'articolo 111 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 241. — TESTA

25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 8, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, e negli articoli 12, 13, 19 e 30 dello statuto allegato alle parole « Ministero e Ministro delle finanze » sono sostituite le seguenti: « Ministero e Ministro del tesoro ».

Art. 2.

Alla pena prevista all'art. 6 del decreto anzidetto è aggiunto, nei casi di violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 4, primo comma, del decreto medesimo, l'arresto da uno a sei mesi.

Art. 3.

Chiunque distrugge, danneggia o rende in tutto o in parte inservibili gli automezzi destinati al trasporto di cose è punito a norma del capoverso dell'art. 508 del Codice penale.

Art. 4.

Fino a quando non sarà disciplinata l'organizzazione delle associazioni di categoria, i tre rappresentanti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale autotrasporti di cose, sono nominati, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 dello statuto stesso, dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro tra gli imprenditori di trasporti di cose iscritti all'Ente.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 31. — PETIA

0 6 0 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 325.

Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito come segue:

« L'Intendente di finanza emette la sua decisione dopo aver sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta di un funzionario dell'Intendenza che la presiede, di un funzionario dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo e di un rappresentante degli esattori della provincia, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Alla Commissione, che dura in carica un triennio si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi ».

La designazione del rappresentante degli esattori dovrà essere fatta non oltre il sesto mese precedente alla scadenza del triennio di nomina.

Art. 2.

Il decimo comma dello stesso art. 26 è sostituito come segue:

« Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa. Il Ministero decide previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al sesto che la presiede, di un altro funzionario del Ministero e di un rappresentante degli esattori scelto fra quelli in carica, designato nello stesso modo e negli stessi termini stabiliti per le commissioni provinciali ».

essere fatta entro un mese dalla pubblicazione del decreto, e, per il restante territorio, entro tre mesi dal passaggio delle provincie in amministrazione al Governo Italiano.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 23. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326.

Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, le successive modifiche nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il complessivo ammontare delle quote inesigibili, iscritte sui ruoli degli anni 1942 e precedenti, l'esattore ed il ricevitore provinciale hanno la facoltà di chiedere la liquidazione a stralcio.

La facoltà anzidetta può essere esercitata solo per le quote comprese in domande tempestivamente presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, la cui procedura, a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali non sia stato ancora emesso il giudizio di primo grado.

La liquidazione a stralcio si concede anche per quelle domande la cui documentazione sia andata distrutta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito come segue:

« L'Intendente di finanza emette la sua decisione dopo aver sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta di un funzionario dell'Intendenza che la presiede, di un funzionario dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo e di un rappresentante degli esattori della provincia, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Alla Commissione, che dura in carica un triennio si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi ».

La designazione del rappresentante degli esattori dovrà essere fatta non oltre il sesto mese precedente alla scadenza del triennio di nomina.

Art. 2.

Il decimo comma dello stesso art. 26 è sostituito come segue:

« Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa. Il Ministero decide previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al sesto che la presiede, di un altro funzionario del Ministero e di un rappresentante degli esattori scelto fra quelli in carica, designato nello stesso modo e negli stessi termini stabiliti per le commissioni provinciali ».

Art. 3.

Le attuali Commissioni istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per il parere sulle domande per il rimborso di quote inesigibili prodotte dagli esattori, sono sciolte e saranno ricostituite con i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

In sede di prima attuazione del presente decreto per le provincie amministrate dal Governo Italiano la designazione del rappresentante degli esattori dovrà

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 23. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326.

Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, le successive modifiche nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il complessivo ammontare delle quote inesigibili, iscritte sui ruoli degli anni 1942 e precedenti, l'esattore ed il ricevitore provinciale hanno la facoltà di chiedere la liquidazione a stralcio.

La facoltà anzidetta può essere esercitata solo per le quote comprese in domande tempestivamente presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, la cui procedura, a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali non sia stato ancora emesso il giudizio di primo grado.

La liquidazione a stralcio si concede anche per quelle domande la cui documentazione sia andata distrutta per effetto di eventi bellici.

Le relative domande devono essere presentate all'Intendente di finanza per tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente interessato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pena di decadenza.

Art. 2.

La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione delle somme da rimborsarsi mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote, te-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti.

Art. 3.

Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325.

Art. 4.

Qualora ne facciano domanda, la Commissione ha l'obbligo di sentire l'esattore ed il ricevitore o un loro rappresentante.

La stessa facoltà compete all'ente interessato quando si tratta di quote inesigibili non comprese in ruoli erariali.

Art. 5.

Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il ricorso nel termine di novanta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero delle finanze che decide con decreto non soggetto a gravame, previo parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, oppure può chiedersi, nello stesso termine, che la liquidazione delle domande abbia luogo nei modi ordinari.

Art. 6.

Gli esattori ed i ricevitori provinciali delle località attualmente occupate dal nemico o sotto la giurisdizione delle Autorità Alleate, potranno chiedere di avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto, con domanda da presentarsi non oltre i tre mesi dal passaggio dei territori anzidetti alla amministrazione del Governo Italiano.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 327.

Proroga del termine previsto dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Vista la legge 23 dicembre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 241;
Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplato nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista inscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1808.

E', del pari, prorogato, per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, n. 1808, per l'alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. 328.

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rappresentante.

La stessa facoltà compete all'ente interessato quando si tratta di quote inesigibili non comprese in ruoli erariali.

Art. 5.

Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il ricorso nel termine di novanta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero delle finanze che decide con decreto non soggetto a gravame, previo parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, oppure può chiedersi, nello stesso termine, che la liquidazione delle domande abbia luogo nei modi ordinari.

Art. 6.

Gli esattori ed i ricevitori provinciali delle località attualmente occupate dal nemico o sotto la giurisdizione delle Autorità Alleate, potranno chiedere di avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto, con domanda da presentarsi non oltre i tre mesi dal passaggio dei territori anzidetti alla amministrazione del Governo Italiano.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 25. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 327.

Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

farmacie di antico arrivo [illegible]
legge 22 maggio 1913, n. 468, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplato nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 360 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista inscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868.

E', del pari, prorogato, per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, per l'alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. 328.

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

0 6 0 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonchè a favore dei pensionati a carico dello Stato e del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646 — convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 — e 8 luglio 1943, n. 619, recanti miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I supplementi di servizio attivo previsti per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni ed estensioni; le sovrapaghe non utili a pensione degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono conglobati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a sè stanti.

Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un decimo delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile nè ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento nè agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto al impiego civile od a pensione.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, è soppresso.

guerra (o con la sua maggiorazione) concesso con l'articolo 1 dello stesso decreto n. 610, continuano ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'articolo 1 medesimo, qualora fosse ancora in vigore.

Analoga detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato art. 1.

Art. 4.

L'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è aumentato:

a) di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal primo al quinto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;

c) di lire 1000 mensili lorde — salvo quanto disposto dal successivo art. 7 — per il personale dei gradi nono ed inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Il beneficio di cui alla presente lettera è concesso anche ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale che non fruiscono d'integrazione temporanea a sè stante.

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.

Art. 5.

L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I supplementi di servizio attivo previsti per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni ed estensioni; le sovrapaghe non utili a pensione degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono conglobati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a sè stanti.

Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un decimo delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile nè ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento nè agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, è soppresso.

Art. 2.

L'importo dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Art. 3.

I trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, i quali, a norma dell'articolo stesso, erano esclusi dal cumulo coll'assegno temporaneo di

b) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;

c) di lire 1000 mensili lorde — salvo quanto disposto dal successivo art. 7 — per il personale dei gradi nono ed inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Il beneficio di cui alla presente lettera è concesso anche ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale che non fruiscono d'integrazione temporanea a sè stante.

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.

Art. 5.

L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'aumento al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini di cui sopra la parificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera *a*) va stabilita in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione temporanea, nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Art. 7.

L'importo dell'aumento della integrazione temporanea di cui agli articoli 4 e 5 non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 8.

Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni *ad personam* e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà concessa in aumento alla integrazione temporanea.

Art. 9.

Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari — limitatamente, queste alle prime tre — delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive — limitatamente, anche queste, alle prime tre — dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, compresa quelle con ordinamento autonomo.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale [illegible] in ogni caso il comune ove

L'indennità stessa è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e non è cumulabile:

col trattamento economico giornaliero di guerra, previsto, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, con o senza razione viveri, dal R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 567;

con l'indennità di fuori residenza prevista per il personale militare dall'art. 49 dello stesso decreto numero 583;

col premio speciale concesso al personale militare che non fruisce di trattamento economico di guerra, dalla legge 24 marzo 1942, n. 399;

con l'indennità per offese belliche di cui al citato decreto n. 1498 la quale nelle località ove attualmente compete dovrà cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. Peraltro, qualora l'indennità per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, è data sanatoria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.

L'indennità stessa nonchè quella di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute, s'intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, per la determinazione dell'importo dell'integrazione temporanea di trattamento economico spettante in base all'art. 1 del Regio decreto-legge stesso.

L'indennità per offese belliche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finchè dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera *d*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.

Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Art. 11.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni *ad personam* e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà concessa in aumento alla integrazione temporanea.

Art. 9.

Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari — limitatamente, queste alle prime tre — delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive — limitatamente, anche queste, alle prime tre — dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale e per residenza s'intende in ogni caso il comune ove è la sede normale di servizio.

Art. 10.

E' istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi ai personali di cui ai precedenti articoli 4 e 5 con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello pel tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno fissate la decorrenza e la durata della concessione.

dalla legge 24 marzo 1942, n. [illegible]

con l'indennità per offese belliche di cui al citato decreto n. 1498 la quale nelle località ove attualmente compete dovrà cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. L'eraltro, qualora l'indennità per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, è data sanatoria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.

L'indennità stessa nonchè quella di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1458, quando dovute, s'intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, per la determinazione dell'importo dell'integrazione teporanea di trattamento economico spettante in base all'art. 1 del Regio decreto-legge stesso.

L'indennità per offese belliche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finchè dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera *b*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.

Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Art. 11.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti, al cui personale non siano applicabili le norme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 13.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui esso entrerà in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e quelle degli articoli 4, 5, 9 comma 1° e 12 del presente decreto, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 33. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 329.

Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 243;

servizio all'8 settembre 1943 e licenziato anteriormente al 4 giugno 1944, è concesso un compenso per una volta tanto pari ad una mensilità della retribuzione in vigore al 31 dicembre 1943.

Lo stesso compenso, commisurato però a 15 giornate di paga, è concesso al personale salariato non di ruolo (incaricati provvisori e operai temporanei e giornalieri) delle cennate Amministrazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 321 — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 330.

Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e le successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura;
Visti il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e le successive modificazioni ed estensioni, concernenti la previdenza sociale, nonchè le disposizioni vigenti relative a trattamenti speciali di previdenza;
Viste la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le altre disposizioni vigenti per l'assicurazione nei casi di malattia a favore di particolari categorie di prestatori d'opera;
Visti il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e le successive modificazioni, concernenti gli assegni familiari nonchè le disposizioni vigenti relative a speciali trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzione;
Visto il R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, che istituisce una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ufficiale ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui esso entrerà in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e quelle degli articoli 4, 5, 9 comma 1° e 12 del presente decreto, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 33. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 settembre 1944, n. 329.

Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319;
Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale civile non di ruolo, comunque assunto e denominato, delle Amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 321 — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 330.

Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e le successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura;
Visti il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e le successive modificazioni ed estensioni, concernenti la previdenza sociale, nonchè le disposizioni vigenti relative a trattamenti speciali di previdenza;
Viste la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le altre disposizioni vigenti per l'assicurazione nei casi di malattia a favore di particolari categorie di prestatori d'opera;
Visti il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e le successive modificazioni, concernenti gli assegni familiari nonchè le disposizioni vigenti relative a speciali trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzione;
Visto il R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, che istituisce una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, che sospende l'applicazione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Sentito il consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, è modificato come segue:
« E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una Commissione per l'esame delle forme di previdenza, assistenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme, e che estenda i limiti dell'assistenza in favore delle classi lavoratrici ».

Art. 2.

I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:
« La Commissione è costituita da un presidente, da un vice presidente e dai seguenti membri:
1° quattro professori di Regia università, docenti di materie economico-finanziarie, matematica finanziaria, discipline attuariali e discipline statistiche;
2° quattro esperti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
3° quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro;
4° quattro membri in rappresentanza dei prestatori d'opera;
5° un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
6° un rappresentante del Ministero delle finanze;
7° un rappresentante del Ministero del tesoro;
8° un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per ciascun membro può essere nominato un supplente.
La nomina del presidente e dei membri della Commissione è fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con le stesse forme è designato un vice presidente tra i membri appartenenti alle categorie 1ª e 2ª suindicate e sono pure nominati i supplenti.
La Commissione può dividersi in sottocommissioni per lo studio di particolari problemi o di problemi concernenti speciali categorie ».

Art. 3.

All'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, viene aggiunto il seguente comma:
« Per l'espletamento delle mansioni affidategli è posto alle dipendenze del presidente della Commissione suo decreto i compensi da corrispondersi ai componenti della Commissione e della segreteria della presidenza ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 21. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;
Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Ritenuto che, a causa dell'attuale situazione, gli organi deliberativi ordinari della predetta Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, non sono in grado di funzionare;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata Vittorio Zupelli è no-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485016

forma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme, e che estenda i limiti dell'assistenza in favore delle classi lavoratrici ».

Art. 2.

I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è costituita da un presidente, da un vice presidente e dai seguenti membri:

1° quattro professori di Regia università, docenti di materie economico-finanziarie, matematica finanziaria, discipline attuariali e discipline statistiche;

2° quattro esperti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

3° quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro;

4° quattro membri in rappresentanza dei prestatori d'opera;

5° un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

6° un rappresentante del Ministero delle finanze;

7° un rappresentante del Ministero del tesoro;

8° un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per ciascun membro può essere nominato un supplente.

La nomina del presidente e dei membri della Commissione è fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con le stesse forme è designato un vice presidente tra i membri appartenenti alle categorie 1ª e 2ª sindacate e sono pure nominati i supplenti.

La Commissione può dividersi in sottocommissioni per lo studio di particolari problemi o di problemi concernenti speciali categorie ».

Art. 3.

All'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, viene aggiunto il seguente comma:

« Per l'espletamento delle mansioni affidategli è posta alle dipendenze del presidente della Commissione una segreteria, alla quale saranno distaccati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, o dagli uffici periferici dipendenti, due impiegati di gruppo *A*, un archivista, ed un dattilografo ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, è modificato come segue:

« Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro di concerto col Ministro pel tesoro, stabilisce con

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 21. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;

Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che, a causa dell'attuale situazione, gli organi deliberativi ordinari della predetta Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, non sono in grado di funzionare;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata Vittorio Zupelli è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Unione stessa.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario ed a sostituirlo in caso di impedimento od assenza è chiamato in qualità di vice commissario il generale di divisione nella riserva Nicolò Giacchi.

0615
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 464. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1944, n. 155, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del dott. Vallone Felice;

Vista la lettera 30 ottobre 1944, n. R. 6916-XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il dott. Vallone Felice è nominato rappresentante del dott. Paolillo Eduardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1944.

Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, che reca norme sull'albo dei giornalisti - Felice Platone - Luigi Salvatorelli - Velio Spano - Pier Felice Stangoni - Quinto Tosatti - Olindo Vernocchi.

Roma, addì 16 novembre 1944

Il Ministro: TUPINI

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 20 novembre 1944, n. 33.

Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra, approvato con R. decreto n. 1022, del 9 settembre 1941;

Visti gli articoli 17 e 20 Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 29 del 3 luglio 1944;

Visto il R. decreto n. 146 del 2 febbraio 1943;

Visto il bando n. 7 del 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra istituito presso il Comando del Corpo italiano di liberazione è soppresso a decorrere dal 24 settembre 1944.

Art. 2.

E' istituito temporaneamente, a decorrere dalla stessa data, presso il Comando della 209ª divisione un Tribunale militare territoriale di guerra, con sede in Macerata, il quale esercita la sua giurisdizione sul territorio delle provincie de L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno.

Detto Tribunale assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata ».

Al comandante della 209ª divisione sono delegati i poteri che, a norma del vigente Codice penale militare di guerra, spettano ai comandanti di Corpo d'armata.

Art. 3.

I procedimenti che, alla data indicata all'art. 1 del presente bando, si trovano ancora pendenti presso il Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione sono rimessi al Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli. In tal caso rimangono ve-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 464. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1944, n. 155, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del dott. Vallone Felice;

Vista la lettera 30 ottobre 1944, n. R. 6946-XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il dott. Vallone Felice è nominato rappresentante del dott. Paolillo Eduardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1944.

Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, che reca norme sull'albo dei giornalisti;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana;

Decreta:

La Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti è costituita come segue:

Leonardo Azzarita - Umberto Calosso - Mario Ferrara - Guido Gonella - Enrico Molè - Randolfo Pac-

Modificazioni all'ordinamento giudiziario militare di guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra, approvato con R. decreto n. 1022, del 9 settembre 1941;

Visti gli articoli 17 e 20 Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 29 del 3 luglio 1944;

Visto il R. decreto n. 146 del 2 febbraio 1943;

Visto il bando n. 7 del 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra istituito presso il Comando del Corpo italiano di liberazione è soppresso a decorrere dal 24 settembre 1944.

Art. 2.

E' istituito temporaneamente, a decorrere dalla stessa data, presso il Comando della 209ª divisione un Tribunale militare territoriale di guerra, con sede in Macerata, il quale esercita la sua giurisdizione sul territorio delle provincie de L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno.

Detto Tribunale assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata ».

Al comandante della 209ª divisione sono delegati i poteri che, a norma del vigente Codice penale militare di guerra, spettano ai comandanti di Corpo d'armata.

Art. 3.

I procedimenti che, alla data indicata all'art. 1 del presente bando, si trovano ancora pendenti presso il Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione sono rimessi al Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli. In tal caso rimangono validi gli atti di istruzione compiuti, ma se è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio o se è stato richiesto il decreto di citazione per il giudizio, al Tribunale del Corpo italiano di liberazione s'intende sostituito il Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli.

Art. 4.

Gli ufficiali che, alla data del 24 settembre 1944, erano addetti al Tribunale del Corpo italiano di liberazione, passano, fino a diversa destinazione, ad eserci-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tare le funzioni, già rispettivamente a ciascuno attribuite, presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata.

Art. 5.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente bando, fino a quando i Tribunali militari di Firenze e La Spezia non avranno ripreso il loro funzionamento, le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Perugia, Siena, Livorno, Lucca e Pisa passano, alla data indicata all'art. 1, sotto la giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Roma.

Art. 6.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 20 novembre 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,25
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

Media dei titoli dell'8 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,10

Media dei titoli del 9 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,15

Media dei titoli del 10 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 30 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51 236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 100 —	All'Estero	Abb. anno	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 334.

Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte . . . . . Pag. 586

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale . . . . . Pag. 587

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 336.

Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali. Pag. 588

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 337.

Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati . . . . . Pag. 589

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «Assicurazioni generali di Trieste e Venezia» . . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Anonima Infortuni» . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni «Riunione Adriatica di Sicurtà». Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Assicuratrice Italiana» . . . Pag. 592

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie { semestrale L. 100 / trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 — All'Estero { semestrale » 200 / trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie { Abb. annuo L. 100 / Un fascicolo . Prezzi vari — All'Estero { Abb. annuo L. 200 / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 334.
Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte . . . . . Pag. 588

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.
Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale . . . . . Pag. 587

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 336.
Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali. Pag. 588

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 337.
Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati . . . . . Pag. 589

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 novembre 1944, n. 338.
Variazioni della tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società di assicurazioni « Sarcia » . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia » . . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni » . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ». Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana » . . . Pag. 592

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 592

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Pag. 592

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 334.

Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile e il regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, riguardante la sezione speciale per la risoluzione di ricorsi in materia di tributi locali;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19, riflettente la sezione speciale per le controversie per l'applicazione della imposta straordinaria sul capitale azionario;

Vista la legge 29 novembre 1939, n. 1911;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione centrale delle imposte è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 1 della legge 29 novembre 1939, n. 1911, che ha sostituito l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito il seguente:

La Commissione centrale è composta di un presidente e di 25 membri, alcuno dei quali con funzioni di

c) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisione.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni la cui composizione e specifica competenza in materia di imposte dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente.

Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di altre sezioni.

Ciascuna sezione è composta di un vice presidente e di quattro membri e alla stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente a' sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, più membri della stessa categoria.

La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite, per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rivio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengono necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.

Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di massima.

Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte; nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni; nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parità di suffragio prevale il voto del presidente.

Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione.

Art. 3.

La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, è modificata come segue:

Il vice presidente è scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in attività di servizio o a riposo:

a) uno tra i consiglieri di Stato;

b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile e il regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1927, n. 1516;

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, riguardante la sezione speciale per la risoluzione di ricorsi in materia di tributi locali;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19, riflettente la sezione speciale per le controversie per l'applicazione della imposta straordinaria sul capitale azionario;

Vista la legge 20 novembre 1939, n. 1911;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione centrale delle imposte è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 1 della legge 20 novembre 1939, n. 1911, che ha sostituito l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito il seguente:

La Commissione centrale è composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti.

I vice presidenti sono scelti fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati o funzionari, in attività di servizio o a riposo:

a) consiglieri di Stato;

b) consiglieri della Corte dei conti;

c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

d) avvocati dello Stato, aventi grado non inferiore al quarto;

della stessa categoria.

La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite, per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rivio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengono necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.

Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di massima.

Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte: nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni; nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parità di suffragio prevale il voto del presidente.

Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione.

Art. 3.

La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, è modificata come segue:

Il vice presidente è scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in attività di servizio o a riposo:

a) uno tra i consiglieri di Stato;

b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

c) uno tra i funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro a quella del Ministero dell'interno.

Art. 4.

I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

Non può essere nominato componente della Commissione centrale chi abbia raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

0622
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I componenti che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

Art. 5.

La Commissione centrale delle imposte, ricostituita ai sensi degli articoli precedenti, rimarrà in funzione a tutto il 31 dicembre 1948.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 34. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Art. 2.

L'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, è sostituito dal seguente:

« I segretari particolari del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato possono essere scelti fra i funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed anche fra estranei alle Amministrazioni medesime.

« A questi ultimi è dovuta una retribuzione di lire ottomila mensili, comprensive di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da computarsi con equiparazione al grado 6° ».

Art. 3.

I Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri senza portafogli sono costituiti da un Capo di Gabinetto, un Segretario particolare e da non più di tre addetti, di cui uno con funzioni di concetto e due di ordine.

Il suddetto personale può essere scelto anche fra estranei alle Amministrazioni statali: nel qual caso è dovuta una retribuzione in misura di lire novemila mensili per il Capo di Gabinetto, di lire ottomila mensili per il Segretario particolare e di lire seimila per l'addetto con funzioni di concetto. Per l'altro personale la retribuzione sarà fissata nel decreto di nomina, in relazione alle funzioni, e in ogni caso in misura non eccedente le lire quattromila mensili. Gli indicati importi sono comprensivi di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da commisurare a quella del 5° grado per il Capo di Gabinetto, dell'8° per l'addetto con funzioni di concetto e del 9° per gli addetti con funzioni d'ordine.

Al suddetto personale, qualora appartenga alle Amministrazioni dello Stato, viene fatto il trattamento di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'indennità di Gabinetto di cui al precedente art. 1 compete anche al personale addetto agli uffici di collegamento con le Commissioni Alleate presso i Ministeri.

Tale personale è scelto fra quello appartenente alle rispettive Amministrazioni e non può superare per ciascun Ministero il numero di quattro impiegati di cui due di gruppo *A*, uno di gruppo *B* e uno di gruppo *C*.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 26 giugno 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 34. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai componenti dei Gabinetti e delle Segreterie particolari, che siano dipendenti dello Stato, compete una « indennità di Gabinetto » commisurata alla metà della diaria di missione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con la maggiorazione del settanta per cento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma i mesi sono considerati di trenta giorni.

tarsi con equiparazione al grado [illegible]

Art. 3.

I Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri senza portafogli sono costituiti da un Capo di Gabinetto, un Segretario particolare e da non più di tre addetti, di cui uno con funzioni di concetto e due di ordine.

Il suddetto personale può essere scelto anche fra estranei alle Amministrazioni statali; nel qual caso è dovuta una retribuzione in misura di lire novemila mensili per il Capo di Gabinetto, di lire ottomila mensili per il Segretario particolare e di lire seimila per l'addetto con funzioni di concetto. Per l'altro personale la retribuzione sarà fissata nel decreto di nomina, in relazione alle funzioni, e in ogni caso in misura non eccedente le lire quattromila mensili. Gli indicati importi sono comprensivi di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da commisurare a quella del 5° grado per il Capo di Gabinetto, dell'8° per l'addetto con funzioni di concetto e del 9° per gli addetti con funzioni d'ordine.

Al suddetto personale, qualora appartenga alle Amministrazioni dello Stato, viene fatto il trattamento di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'indennità di Gabinetto di cui al precedente art. 1 compete anche al personale addetto agli uffici di collegamento con le Commissioni Alleate presso i Ministeri.

Tale personale è scelto fra quello appartenente alle rispettive Amministrazioni e non può superare per ciascun Ministero il numero di quattro impiegati di cui due di gruppo *A*, uno di gruppo *B* e uno di gruppo *C*.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 26 giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 38. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 336.
Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 ottobre 1936, n. 1998, che modificava la forma ed i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1950, che modificava le caratteristiche dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali;
Visto il R. decreto 4 giugno 1864, n. 1800;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Dovendosi sostituire l'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia degli attuali punzoni e dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali riportando tale raffigurazione a quella che era prima della modicazione e che era stata determinata col citato Regio decreto 4 giugno 1864, n. 1800;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La forma e i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario saranno conformi al modello contenuto nella tabella *A* annessa al presente decreto.
Il nuovo bollo per la carta bollata è di un unico formato circolare.

Art. 2.

La raffigurazione ufficiale dell'Italia e la parte ornamentale che la circonda impresse sui foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali saranno conformi al modello contenuto nella tabella *B* annessa al presente decreto, riportandole come erano prima della modificazione determinata coi citati Regi decreti 22 ottobre 1936, n. 1998, e 27 ottobre 1937, numero 1950.
Le altre caratteristiche contenute negli attuali foglietti rimangono invariate.

Il principio a misura che gli Uffici del registro e gli Istituti di credito incaricati del servizio di distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 22. — PETTA

TABELLA A.

Impronta dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario



Visto, d'ordine di S.A.R.
il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

TABELLA *B*.

Impronta della raffigurazione ufficiale dell'Italia e parte ornamentale per i foglietti filigranati per cambiali



Visto, d'ordine di S.A.R.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dificava le caratteristiche dei fogli di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali;

Visto il R. decreto 4 giugno 1864, n. 1800;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Dovendosi sostituire l'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia degli attuali punzoni e dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali riportando tale raffigurazione a quella che era prima della modificazione e che era stata determinata col citato Regio decreto 4 giugno 1864, n. 1800;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La forma e i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario saranno conformi al modello contenuto nella tabella A annessa al presente decreto.

Il nuovo bollo per la carta bollata è di un unico formato circolare.

Art. 2.

La raffigurazione ufficiale dell'Italia e la parte ornamentale che la circonda impresse sui foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali saranno conformi al modello contenuto nella tabella *B* annessa al presente decreto, riportandole come erano prima della modificazione determinata coi citati Regi decreti 22 ottobre 1936, n. 1998, e 27 ottobre 1937, numero 1950.

Le altre caratteristiche contenute negli attuali foglietti rimangono invariate.

Art. 3.

Dette tabelle *A* e *B* saranno vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

La vendita degli attuali fogli di carta bollata e degli attuali foglietti di carta filigranata per cambiali continuerà fino ad esaurimento.

La vendita dei nuovi fogli di carta bollata e dei nuovi foglietti bollati di carta filigranata per cambiali avrà

Registrato alla Corte dei conti

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 22. — Vedi

TABELLA A.

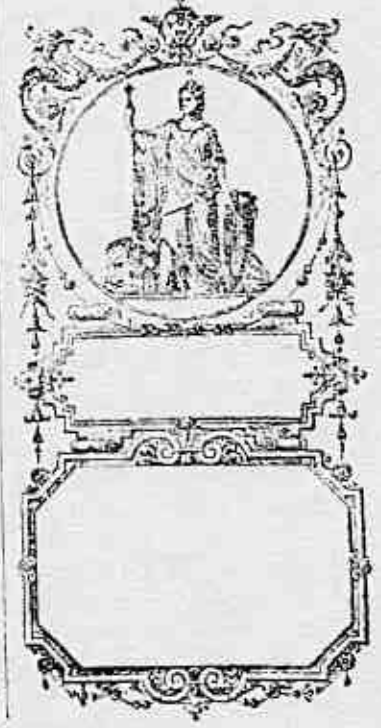
Impronta dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario



Visto, d'ordine di S.A.R.
il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
SOLIENTI

TABELLA *B*.

Impronta della raffigurazione ufficiale dell'Italia e parte ornamentale per i foglietti filigranati per cambiali



Visto, d'ordine di S.A.R.
il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
SOLIENTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 337.
Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 721, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati, nel quale saranno inseriti, previo giudizio fondato su valutazione di titoli ed esperimento teorico-pratico, non più di 30 tra i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 3.

La relativa tabella sarà determinata, di concerto col Ministero del tesoro, dopo che siano stati espletati gli esami di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

I posti del ruolo transitorio aggiunto saranno soppressi di mano in mano che si renderanno vacanti, quando non possano essere conferiti per promozioni dai gradi inferiori ai gradi superiori.

Art. 3.

All'esame, le cui modalità saranno stabilite nel bando da emanarsi dal Ministero della pubblica istruzione, potranno essere ammessi i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione forniti di laurea o titolo equipollente, attualmente comandati presso le Soprintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative e il Centro nazionale di informazioni bibliografiche ai sensi dell'art. 51 del R. decreto [illegible]

I residui 10 posti saranno conferiti, appena possibile, con le stesse modalità al personale in servizio presso gli istituti dei territori non ancora liberati.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà costituita dal direttore generale delle Accademie e Biblioteche, che la presiede, di un ispettore generale bibliografico, di un bibliotecario direttore di 1ª classe e di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 6.

Il personale che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, o non presenti domanda di ammissione o non sia dichiarato vincitore nell'esame, di cui al primo comma dell'art. 4, cesserà subito dal comando.

I vincitori saranno invece mantenuti nel comando finchè non sia effettuato anche l'esame per i residui 10 posti, di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Art. 7.

I vincitori dei due esami saranno collocati nel ruolo transitorio aggiunto col grado che ricoprivano nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine che risulterà dall'unica graduatoria di merito e conservando l'anzianità posseduta nel grado medesimo.

Art. 8.

Il personale che entrerà a far parte del ruolo transitorio aggiunto sarà adibito unicamente ai servizi delle Soprintendenze bibliografiche, delle Biblioteche pubbliche governative e del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, esclusa ogni funzione direttiva. Ad esso saranno applicate le disposizioni che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 9.

Nei ruoli organici del personale direttivo ed insegnante degli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica saranno tenuti vacanti tanti posti quanti risulteranno coperti nello speciale ruolo transitorio. Tali vacanze potranno essere ripianate man mano che verranno eliminati i posti del ruolo transitorio stesso.

Art. 10.

Le disposizioni dell'art. 51 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, sono abrogate.

Ordiniamo, e chiunque spetti, di osservare il [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati, nel quale saranno inseriti, previo giudizio fondato su valutazione di titoli ed esperimento teorico-pratico, non più di 30 tra i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 3.

La relativa tabella sarà determinata, di concerto col Ministero del tesoro, dopo che siano stati espletati gli esami di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

I posti del ruolo transitorio aggiunto saranno soppressi di mano in mano che si renderanno vacanti, quando non possano essere conferiti per promozioni dai gradi inferiori ai gradi superiori.

Art. 3.

All'esame, le cui modalità saranno stabilite nel bando da emanarsi dal Ministero della pubblica istruzione, potranno essere ammessi i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione forniti di laurea o titolo equipollente, attualmente comandati presso le Soprintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative e il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a indire subito l'esame per conferire 20 dei posti stabiliti nell'art. 1 ai candidati provenienti dal personale direttivo ed insegnante comandato nei predetti istituti culturali bibliografici dei territori liberati.

dall'art. 3, e non presenti domanda di ammissione o non sia dichiarato vincitore nell'esame, di cui al primo comma dell'art. 4, cesserà subito dal comando.

I vincitori saranno invece mantenuti nel comando finchè non sia effettuato anche l'esame per i residui 10 posti, di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Art. 7.

I vincitori dei due esami saranno collocati nel ruolo transitorio aggiunto col grado che ricoprivano nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine che risulterà dall'unica graduatoria di merito e conservando l'anzianità posseduta nel grado medesimo.

Art. 8.

Il personale che entrerà a far parte del ruolo transitorio aggiunto sarà adibito unicamente ai servizi delle Soprintendenze bibliografiche, delle Biblioteche pubbliche governative e del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, esclusa ogni funzione direttiva. Ad esso saranno applicate le disposizioni che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 9.

Nei ruoli organici del personale direttivo ed insegnante degli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica saranno tenuti vacanti tanti posti quanti risulteranno coperti nello speciale ruolo transitorio. Tali vacanze potranno essere ripianate man mano che verranno eliminati i posti del ruolo transitorio stesso.

Art. 10.

Le disposizioni dell'art. 51 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, sono abrogate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 35. — PELLA

0628
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 novembre 1944, n. 338.

Variazioni della tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 19 della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1944 la tariffa di vendita al pubblico, dei sali, nelle terre liberate, è aumentata come segue:

Sale comune, da L. 500 a L. 1000 al quintale;
Sale scelto, da L. 600 a L. 1200 al quintale;
Sale macinato, da L. 800 a L. 1600 al quintale;
Sale raffinato, da L. 1000 a L. 2000 al quintale;
Sale niveo, da L. 1500 a L. 3000 al quintale;
Sale comune per la salagione dei pesci, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale macinato, da L. 140 a L. 280 al quintale;
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale per la pastorizia, da L. 100 a L. 200 al quintale;
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti, da L. 206 a L. 400 al quintale;
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Salaccio, da L. 60 a L. 120 al quintale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1944
Registro n. 40 — PETIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni « Savoia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Savoia di assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Savoia di assicurazioni, per provvedere alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dei tabacchi [illegible]

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1944 la tariffa di vendita al pubblico, dei sali, nelle terre liberate, è aumentata come segue:

Sale comune, da L. 500 a L. 1000 al quintale;
Sale scelto, da L. 600 a L. 1200 al quintale;
Sale macinato, da L. 800 a L. 1600 al quintale;
Sale raffinato, da L. 1000 a L. 2000 al quintale;
Sale niveo, da L. 1500 a L. 3000 al quintale;
Sale comune per la salagione dei pesci, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale macinato, da L. 140 a L. 280 al quintale;
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale per la pastorizia, da L. 100 a L. 200 al quintale;
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti, da L. 200 a L. 400 al quintale;
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Salaccio, da L. 60 a L. 120 al quintale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 40. — PETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

[illegible] ministrazione della predetta Società per [illegible] ritorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni « Savoia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Savoia di assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Savoia di assicurazioni, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società in tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. Ovidio Ruocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. Ovidio Ruocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. Ovidio Ruocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. Ovidio Ruocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B.

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che istituisce il Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regolamento dell'Ente stesso, approvato con R. decreto 8 aprile 1939, n. 676;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Francesco De Gaetano, capo divisione del Ministero delle finanze, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Nell'ultimo rigo del comunicato apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell'11 corrente, relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al posto delle parole « del Comitato esecutivo » deve leggersi « del Consiglio direttivo ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 82 del 16 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 novembre 1944

G. R. UPJOHN.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Nell'ultimo rigo del comunicato apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell'11 corrente, relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al posto delle parole «del Comitato esecutivo» deve leggersi «del Consiglio direttivo».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 82 del 16 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

---

zie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni «L'Assicuratrice Italiana».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che istituisce il Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regolamento dell'Ente stesso, approvato con R. decreto 8 aprile 1939, n. 676;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 6 3 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016


0635